IL VOTO ALLE DONNE

LE DONNE DALL'ELETTORATOTO
ALLA PARTECIPAZIONE POLITICA

CAMERA DEI DEPUTATI
IL VOTO ALLE DONNE
LE DONNE DALL'ELETTORATO
ALLA PARTECIPAZIONE POLITICA

CAMERA DEI DEPUTATI

(155208)
L'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati ha deciso di ricordare, in occasione del XX anniversario dell'estensione del diritto di voto alle donne, le fasi salienti del processo dell'emancipazione politica femminile.

Nei rapidi cenni dedicati all'evento si ritrovano soprattutto le risonanze parlamentari, immediate e illuminanti, della lotta delle donne italiane per il suffragio.
L'ESTENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO
ALLE DONNE

Il 1° febbraio 1945, con decreto (1) del Governo dei Comitati di liberazione nazionale, veniva riconosciuto alla donna italiana il diritto di voto: si dava così soddisfazione alla prima e fondamentale rivendicazione femminile in materia di diritti politici.

Tale riconoscimento riaffermava giuridicamente l'eguaglianza morale, intellettuale e civile dei cittadini senza alcuna discriminazione per motivi di sesso.

Come in molti altri paesi, ad esempio l'URSS, la Germania (1918 e 1945), l'Austria, la Polonia, la Spagna repubblicana, Cuba, la Francia, la Jugoslavia, il Venezuela, Israele, anche in Italia l'attribuzione del diritto di voto alle donne avvenne con un intervento di natura sostanzialmente rivoluzionaria, con un decreto dell'esecutivo di un governo provvisorio solo successivamente ratificato da assemblee elette.

Tale procedura consentì il rapido superamento di una concezione ancora largamente diffusa, contraria al riconoscimento, frutto di tradizioni plurisecolari.

Motivazioni solitamente addotte per negare il voto alla don-

(1) V. in appendice (p. 121) il testo del decreto.
na (la minore intelligenza, la sua insostituibile missione nella famiglia, l'instabilità della sua volontà, l'indoneità alla vita militare, la incapacità mentale e fisica a trattare i problemi politici, la prospettiva di divenire obbediente massa elettorale a vantaggio dei socialisti o dei clericali, l'indifferenza alle questioni politiche, ecc.) erano ancora abbastanza diffuse in larghi strati dell'opinione pubblica benché ormai provocassero la viva reazione dei consapevoli, sempre più numerosi, che ne denunciavano l'antistorica sopravvivenza.

In realtà, nel 1945, con la concessione del voto alle donne, il Governo dei C.L.N. predisponeva uno dei punti di base su cui la Costituente doveva poi articolare il compiuto sistema dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione; l'Italia prendeva posto fra i Paesi che avevano eliminato dal proprio ordinamento le discriminazioni politiche per motivo di sesso.

Avanti la prima guerra mondiale solo pochi Paesi accordavano alle donne l'uguaglianza elettorale con gli uomini: erano la Nuova Zelanda (1893) ed il Commonwealth australiano (1902) dopo l'Australia del Sud (1895); la Finlandia (1906); la Norvegia (1901 nelle elezioni comunali, 1907 nelle elezioni parlamentari, 1913 generalizzata), ai quali bisogna aggiungere lo Stato del Wyoming, lo « Stato dell'uguaglianza », nella federazione americana, che aveva assolto il ruolo di precursore sin dal 1868.

Nella Dieta finlandese, eletta nel 1907, entrarono 19 donne. Quasi contemporaneamente nei Paesi scandinavi la donna votava nelle elezioni comunali.

In Inghilterra, pur essendo riconosciuto alla donna qualche limitato diritto politico fin dal 1869, soltanto dopo il 1907 le donne furono ammesse ad eleggere e ad essere elette nei consensi municipali come gli uomini.

Nel 1918 (Representation of the People Act) le donne ebbero in Inghilterra una prima concessione parziale dell'elettorato attivo e passivo, ma soltanto nel 1928 fu loro concesso l'esercizio del voto politico alle stesse condizioni degli uomini.
Durante la prima guerra mondiale o negli anni immediatamente seguenti il diritto di voto alle donne venne esteso in diversi Stati: tra essi l’U.R.S.S. La rivoluzione del 1917 proclamò l’uguaglianza completa dei sessi. Fu dapprima una dichiarazione ideale che trovò nell’art. 122 della Costituzione (1936) la sua forma definitiva. Poi gli Stati Uniti; la Gran Bretagna; il Canada; l’Australia; la Germania (molto influì, in Germania, lo scritto di Bebel che avrà anche da noi notevoli risonanze, specie tra i socialisti) dove la democratica Repubblica di Weimar riconosceva nella sua Costituzione (art. 22) il principio dell’elettorato femminile che di fatto il nazionalsocialismo abrogò; la Danimarca, che già nel 1908 aveva concesso il voto amministrativo; la Svezia, ove le voci di Ibsen e di Björnson si unirono a quella di Camilla Collet in difesa dei diritti femminili; i Paesi Bassi; l’Austria; la Cecoslovacchia; la Polonia; l’Ungheria; il Portogallo; la Turchia; l’Estonia e la Lituania.

Tra le due guerre riconobbero alle donne il diritto di voto: l’Unione Sudafricana (1930); Ceylon (1931-1934); la Repubblica spagnola (1931); la Turchia (1934); il Brasile (1932); il Siam (1932); Cuba (1934); l’Uruguay (1934); la Birmania (1935); la Romania (1935) e le Filippine (1937).

Dopo la seconda guerra mondiale il voto alle donne venne introdotto oltre che in Italia anche in Francia (dove già nel Governo Léon Blum, nel 1936, erano state ammesse due donne come sottosegretarie di Stato, quando ancora il suffragio femminile non esisteva), Jugoslavia, Romania, Ungheria, Bulgaria, India, Giappone, Cina, Mongolia, Argentina, Venezuela, Cile, Israele.

Infine, anche la Repubblica di San Marino con la legge elettorale del 23 dicembre 1958, n. 36, estese il diritto di voto alle donne. Tale estensione decorse tuttavia dal 1° gennaio 1960 (legge 29 aprile 1959, n. 17).

Nell’antica democrazia svizzera, il cui sistema costituzionale non consente di estendere il voto alle donne se non dopo referendum, l’opposizione degli elettori di sesso maschile non ha potuto sinora venir superata.
Il pieno significato della concessione del diritto elettorale alle donne, diritto fondamentale della vita politica in regime democratico, emerge soltanto dalla valutazione delle motivazioni ideali che è dato ritrovare agli inizi del movimento per l'eman­cipazione femminile e dal ricordo delle successive lotte.
Benché le due guerre mondiali costituiscano momenti essenziali del processo storico di evoluzione dei diritti politici delle donne (anche in rapporto alla positiva prova da esse offerta durante le ostilità nella sostituzione degli uomini in molti campi della vita sociale), sarebbe tuttavia incauto affermare che dalle guerre la donna abbia ricevuto in dono la sua emancipazione.

L'emancipazione della donna è uno degli aspetti più caratteristici ed importanti della storia e della civiltà moderna.

L'impostazione di tale riscatto come problema politico di parità dei diritti si ricollega alla rivoluzione francese; le fasi decisive della lotta per la rivendicazione della parità coincidono molto spesso con quelle della lotta per la conquista dei diritti in quanto tali, siano essi pertinenti ai fanciulli, ai proletari, ai negri.

La prima organizzazione femminile che s'insérì in un movimento politico rivoluzionario fu quella che nel 1789 ispirarono Etta Palms, Madame Kéralio, Olimpia de Gouges e che diede origine ai clubs femminili.

Fu Olimpia de Gouges che, richiamandosi alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, scrisse nel 1791 la dichiarazione dei diritti
della donna e della cittadina nella quale tra l'altro si affermava (1):

« Art. 1. - La donna nasce libera e rimane uguale all'uomo nei diritti. Le destinazioni sociali non possono essere fondate che sulla utilità comune.

« Art. 4. - L'esercizio dei diritti naturali della donna non ha altri limiti, che quelli della tirannia perpetua che l'uomo le oppone. Questi limiti debbono essere riformati dalle leggi della natura e della ragione.

« Art. 6. - La legge deve essere l'espressione della volontà generale: tutte le cittadine e tutti i cittadini debbono concorrere personalmente e per mezzo di rappresentanti alla sua formazione.

« Art. 10. - Nessuno può essere molestato per le sue opinioni: la donna ha il diritto di salire il patibolo (2), ella deve del pari avere quello di salire la tribuna, purché i suoi reclami non turbino l'ordine stabilito dalle leggi.

« Art. 13. - Per il mantenimento della forza pubblica e per le spese dell'amministrazione i contributi dell'uomo e della donna sono uguali, essa partecipa a tutti i servizi e a tutti i lavori penosi; ella dunque deve avere la stessa parte nella distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche, delle dignità e delle industrie ».

Giustamente la dichiarazione della de Gouges venne considerata una magna charta delle rivendicazioni civiche femminili accanto al Cabier des doléances et réclamations des femmes (3).

(1) Cfr. DE BONIS IRENE, Per il voto alle donne, Tipografia Righetti, Roma 1909, pag. 49.

(2) Diritto che le fu puntualmente riconosciuto. La de Gouges che si onorava d'essere « franche et loyale républicaine » morì coraggiosamente sulla ghigliottina il 3 novembre 1793 per avere sollecitato l'onore di difendere il re Luigi XVI davanti alla Convenzione.

in cui si chiedeva che le donne potessero essere elette con voto consultivo e deliberativo sia alle Assemblee municipali che alla Assemblea costituente, quando avessero avuto i requisiti richiesti dalla legge elettorale.

Altre rivendicazioni femminili vennero fatte presenti con la Requête des femmes aux États généraux e con la Pétition des femmes du tiers état au Roi, con la Requête des dames à l’Assemblée Nationale en faveur du sexe (4), ecc.

L’Assemblea rispose con la Déclaration che « remettait le dépôt de la Constitution à la vigilance des épouses et des mères ».

Autorevole portavoce delle rivendicazioni femminili si fece presso l’Assemblea Costituente il Condorcet.

« La parola rappresentanza nazionale — egli disse — significa rappresentanza della nazione. Perché le donne non farebbero parte della nazione?... Questa privazione è contraria alla giustizia, anche se autorizzata da una pratica pressoché generale. Le ragioni per cui si credeva di dover tenere le donne lontane dalle funzioni pubbliche, non possono essere motivo per spogliarle di un diritto il cui esercizio sarebbe così sem-

(4) Nella celebre petizione (Requête des dames) à l’Assemblée Nationale le donne domandavano: 1) Tous les privilèges du sexe masculin seront entièrement et irrévocablement abolis dans toute la France; 2) le sexe féminin jouira toujours de la même liberté, des mêmes avantages, des mêmes droits et des mêmes honneurs que le sexe masculin; 3) le genre masculin ne sera plus regardé, même dans la grammaire, comme le genre le plus noble, attendu que tous les genres, tous les êtres doivent être et sont également nobles; 4) l’exercice des droits naturels de la femme n’a bornes que la tyrannie perpetuelle que l’homme lui appose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison; 6) la loi doit être l’expression de la volonté générale; toutes les citoyennes et tous les citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation...; 10) Nul ne peut être inquiete pour ses opinions; la femme a le droit de monter sur l’échafaud, elle doit également avoir celui de monter à la tribune, pourvu que ses réclamations ne troublent pas l’ordre établi par les lois;... 13) pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses de l’administration, les contributions de l’homme et de la femme sont égales, elle a part à toutes les corvées, à toutes les taxes payables: elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l’industrie ». (Cfr.: Ignazio Brunelli, Il suffragio politico femminile nei suoi criteri giuridici, UTET, Torino, 1910, pag. 22).
plice e che gli uomini hanno, non per il loro sesso, ma per la loro qualità di esseri ragionevoli e sensibili, cose che ciò è hanno in comune con le donne» (5).

Nell’opuscolo *Sur l’admission de femmes au droit de cité* (1790) il Condorcet centrava il problema politico dell’emancipazione della donna (6), che, riprendeva poi, in termini chiarissimi, nel suo *Rapporto alla Convenzione*, del 15 febbraio 1793:

«In nome di quale principio si vuole in uno Stato repubblicano escludere le donne dalle funzioni pubbliche? — scriveva Condorcet. — Non fanno forse parte della Nazione? Il diritto di eleggere ed essere eletto è fondato per gli uomini sul loro carattere di esseri intelligenti e liberi. Le donne non sono anche esse creature simili?... Si parlerà della debolezza fisica della donna? Se questa obiezione avesse un qualche valore bisognerebbe sottoporre i rappresentanti della Nazione all’esame di una commissione medica e inviare all’ospizio quelli che come torna l’inverno soffrono di gotta. Si parlerà di mancanza di istruzione, di assenza di genio politico nelle donne? Non ci sono forse anche troppi rappresentanti del popolo che ne mancano a loro volta? Il buon senso e i principi repubblicani escludono qualsiasi distinzione tra uomini e donne a questo soggetto. L’obiezione principale, ripetuta da tutti, è che aprendo alle donne la vita politica le distoglieremmo dalle cure della famiglia. L’argomento manca di fondamento. Innanzi tutto non riguarda che le donne sposate e non tutte lo sono. In secondo luogo bisognerebbe, per questa stessa ragione, interdire alle donne qualsiasi professione manuale e il commercio» (7).

Nonostante l’appassionata difesa del Condorcet il Comitato di Sicurezza espresse parere contrario alle aspettative femminili. Anzi il 28 ottobre 1793 Robespierre ordinò lo scioglimento dei

---


clubs femminili. La stessa Olimpia de Gouges venne giustiziata durante il Terrore. La battaglia per i diritti delle donne subì un arresto.

Il Codice napoleonico ribadì l’inferiorità giuridica della donna alla quale si riconobbe una posizione subalterna nella famiglia e nella società (istituti di tutela, inabilità giuridica, autorizzazione maritale) (8).

La voce della de Gouges venne raccolta in Inghilterra da Mary Wollstonecraft (Vindication of Rights of Women, 1792) e i motivi del Condorcet vennero successivamente ripresi da John Stuart Mill che rivendicò come primo diritto della donna il diritto di voto, rivendicazione da porsi a fondamento della lotta per costringere gli uomini a considerarle « persone ».

Sosteneva infatti Stuart Mill che le pretese differenze mentali tra l’uomo e la donna non erano che il naturale effetto di una diversa educazione e la disparità dei loro diritti non aveva altra ragione che il prevalere del più forte.

Stuart Mill rilevava che la posizione della donna era un rapporto di soggezione simile alla schiavitù e che le argomentazioni con cui tale rapporto si intendeva giustificare, non differivano da quelle usate da Aristotele per legittimare la schiavitù. Egli osservava che, se si nasce per natura libero o servo, come disse Aristotele, si nasce per natura uomo o donna, come dicono i moderni (9).

Eletto deputato nel 1867, il Mill portò in Parlamento la questione dell’estensione del voto femminile trovando consenzienti 73 deputati. Una petizione firmata da 1.446 donne inglesi, la prima petizione per il suffragio femminile (1866), dava alla azione di John Stuart Mill il sostegno del movimento femminile

(8) La legislazione italiana e soprattutto i nostri codici vennero molto influenzati da quello napoleonico, sicché ancora oggi possono ravvisarsi in essi istituti che sembrano superati dalla coscienza politica e giuridica dei nostri tempi oltre che dai nuovi principi costituzionali, soprattutto in materia di diritto familiare.

(9) John Stuart Mill, La servitù delle donne, trad. e pref. di Anna Maria Mozzi, Carabba, Lanciano s.d., pag. 28.
che aveva trovato tanto consenso nel paese anche per la proficua opera di Florence Nightingale a vantaggio dei feriti e dei poveri.

La legge elettorale venne modificata e si concesse alle donne capo-famiglia di votare per i consigli comunali.

Prima del Reform Bill del 1832 solo alcune donne delle classi più elevate avevano conservato per antica tradizione il diritto di voto nelle amministrazioni locali.

Il Reform Bill pur concedendo il diritto di voto a nuovi ceti annullava tale tradizionale consuetudine.

Fu anche per questo che il movimento suffragista inglese trovò tanto consenso e produsse notevole fermento.


Nel 1889 si forma la lega internazionale delle donne. Il movimento delle suffragette sotto la guida di Emmeline Pankhurst agita il mondo politico aiutando l’elezione di candidati favorevoli ai diritti femminili. Di fatto si venne creando una intesa tra le organizzazioni femminili ed il partito laburista che dal 1904 aveva incluso nel suo programma il riconoscimento del voto femminile. Ma molto si dovette lottare. Solo nel 1918 il Parlamento inglese, attraverso il Representation of the People Act, estese il diritto di voto a circa otto milioni di donne che divennero eleggibili anche alla Camera dei Comuni.

La prima guerra mondiale aveva dato modo alle donne di dimostrare d’essere capaci di sostituire gli uomini anche nelle
funzioni più pesanti. Le resistenze antifemministiche erano state vinte dalla realtà.

In America l’emancipazione femminile assume un aspetto originale e significativo.

La Dichiarazione d’Indipendenza del 1776 aveva rimesso ai diversi Stati il compito di regolare il diritto di voto: essi però esclusero completamente la donna dal diritto elettorale nonostante che precedentemente negli Stati della Virginia e del Massachusetts dal 1691 al 1780 le donne proprietarie d’immobili avessero potuto votare. La lotta della donna americana per l’elettorato e per l’uguaglianza si organizza come generale rivendicazione della dignità dell’essere umano in quanto tale. Non a caso la lotta per l’emancipazione femminile prende inizio dalla espulsione delle delegate americane dal Congresso universale antischiavista che si era riunito a Londra nel 1840.

La sua bandiera sarà: *né distinzioni di colore né distinzioni di sesso*.

Il movimento contro la schiavitù dei negri sarà strettamente legato ai problemi dell’emancipazione femminile e le prime « convenzioni » femministe si faranno espressione di queste esigenze. La Convenzione di New York del 1848 chiese uguali diritti nelle università, nel commercio e nelle libere professioni, riven dicò il diritto di voto, l’accesso a tutte le cariche politiche e l’uguaglianza giuridica nei codici e nelle leggi.

La petizione per eccitare l’iniziativa del legislatore formulata dalle donne americane nella prima Convenzione, tenuta a Seneca Falls (New York) nel 1848, come « Dichiarazione di sentimenti », rivendicava per le donne l’uguaglianza politica, come un diritto enunciato nella Dichiarazione di Indipendenza dai padri della Federazione.

Infatti costoro avevano proclamato come

« verità evidenti da se stesse che tutti gli uomini sono stati creati uguali; che il loro Creatore ha ad essi dato certi diritti inalienabili, quali la vita, la libertà e il raggiungimento della
felicità; che per assicurare questi diritti, sono istituiti dei Governi, i quali traggono i loro giusti poteri dal consen­imento di tutti i governati, senza distinzione» (10).

Dopo la guerra civile, quando i negri ottennero la libertà e con essa il suffragio, le donne, con nuova energia, domandarono che fosse estesa la emancipazione a loro profitto. Nel Congresso si avanzarono inutilmente proposte per estendere alle donne i diritti elettorali a mezzo di legge federale.

La Convenzione di Worcester del 1850 ribadì il diritto della donna al voto nella legislazione, e a una diretta partecipazione al governo.

Ma ancora bisognava lottare prima di arrivare al riconosci­mento ufficiale. Nel 1869 sorse negli Stati Uniti la Associazione nazionale per il suffragio femminile; nello stesso anno lo Stato del Wyoming per primo concesse il voto alle donne. Era la prima vittoria che doveva poi condurre, il 26 agosto 1920, all’appro­vazione del XIX emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d’America:

« Il diritto al voto dei cittadini degli Stati Uniti non sarà né negato né ristretto dagli Stati Uniti o da uno Stato a causa del sesso ».

Il comportamento delle donne americane nel corso della pri­ma guerra mondiale aveva in gran parte determinato l’orienta­mento favorevole della Camera dei Rappresentanti e del Senato che votarono l’emendamento nella richiesta maggioranza dei 3/4.

Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che sancì l’impegno degli Stati membri ad orientare la propria legislazione al criterio dell’uguaglianza dei diritti dell’uomo senza distinzione alcuna (Preambolo, art. 1, art. 2) per ragioni di razza,

di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere.

Successivamente le parti contraenti, desiderando dare attuazione al principio dell’uguaglianza tra gli uomini e le donne, contenuto nello Statuto delle Nazioni Unite e nelle disposizioni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, elaborarono una Convenzione sui diritti politici della donna (31 marzo 1963). I primi tre articoli di questa Convenzione stabiliscono:

«Art. 1. - Le donne hanno il diritto di voto in tutte le elezioni, in condizioni di uguaglianza con gli uomini, e senza discriminazione di sorta.

«Art. 2. - Le donne sono eleggibili a tutti gli organismi pubblici elettivi, costituiti in forza della legislazione nazionale, in condizioni di uguaglianza con gli uomini e senza discriminazioni.

«Art. 3. - Le donne hanno diritto ad occupare tutti i pubblici uffici e ad esercitare tutte le pubbliche funzioni, stabilite dalla legge nazionale, a parità di condizioni con gli uomini e senza alcuna discriminazione ».

L’evoluzione della coscienza giuridica dell’umanità consente che questi principi vadano diffondendosi e realizzandosi anche nei Paesi di nuova indipendenza: la lotta per l’emancipazione femminile travolge ormai le ultime resistenze.
IL PROBLEMA DEL VOTO ALLA DONNA ITALIANA
NEL PARLAMENTO E NEL PAESE

In Italia, il problema dell'emancipazione della donna nella forma di una rivendicazione politica organizzata si pose soltanto alla fine dell’800 e soprattutto all’inizio del ’900.

Sarebbe inesatto però dire che nel nostro Paese la questione si ponesse di riflesso; anzi, sin dal nostro Risorgimento, il problema della donna venne posto su dimensioni nazionali, inserendo le rivendicazioni femminili nella dialettica di sviluppo del movimento nazionale.

Il Gioberti rilevava: «La partecipazione della donna alla causa nazionale è un fatto quasi nuovo in Italia e che, verificatosi in tutte le sue province, vuol essere specialmente avvertito, perché esso è, a parer mio, uno dei sintomi più atti a dimostrare che siamo giunti a maturità civile e a pieno essere di coscienza come nazione».

Giuseppe Mazzini centrava in una prospettiva universale il problema: «I padroni dei negri in America dichiarano radicalmente inferiore e incapace d’educazione quella razza e perseguono intanto qualunque s’adoperi a educarla. Ora noi tutti fummo e siamo rei di una colpa simile verso la donna... E dovunque si rivela l’umana natura, ivi esiste la uguaglianza dei diritti e dei
doveri. Abbiate uguale la donna nella nostra vita civile e politica» (1).

Alle donne Mazzini ricordava che la loro emancipazione non poteva fondarsi che sul trionfo del principio dell’unità della famiglia umana (2). «Oggi metà della famiglia umana — riconosceva — la metà da cui noi cerchiamo ispirazione e conforto, la metà che ha in cura la prima educazione dei nostri figli, è, per singolare contraddizione, dichiarata civilmente, politicamente, socialmente ineguale, esclusa da quella unità».

Solo la coscienza nazionale — avvertiva Mazzini — realizzata in uno Stato libero e repubblicano avrebbe potuto risolvere secondo uguaglianza e giustizia il problema della emancipazione femminile (3). Il problema prevalente ed essenziale era di conseguenza quello nazionale.

L’esempio luminoso per la presenza spirituale nella lotta per l’unità e l’indipendenza del Paese dato da Maria Mazzini, da Cristina Belgioioso, da Teresa Confalonieri, da Giuditta Siodoli, da Adelaide Cairoli, sembrava avvalorare quelle speranze e confermare quegli ideali. Era il periodo eroico al quale doveva seguire quello dei necessari riconoscimenti.

Il Parlamento italiano discusse il problema del voto alle donne in molte occasioni e per ben due volte la legge per l’estensione stava per essere definitivamente approvata, ma la fine delle Legislature e altre circostanze lo impedirono (4).

Lo Statuto albertino del 1848 nell’art. 24 stabiliva: «Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.


(3) Ibidem.

(4) Come per un’ultima beffa, proprio quando si riuscì a varare, nel 1925, la legge che riconosceva il voto amministrativo, le donne insieme con gli uomini non poterono esercitarlo perché la dittatura, con le leggi eccezionali, aveva annullato ogni libera elezione.
«Tutti godono egualmente i diritti civili e politici e sono ammessi alla cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalla legge».

La legge elettorale doveva dunque precisare i requisiti per il godimento dei diritti civili e politici.

La questione dell’elettorato femminile si pose per la prima volta nel Parlamento italiano in occasione del progetto di legge comunale e provinciale, presentato dal Ministro Minghetti nel 1861. L’art. 13 del progetto Minghetti prevedeva che le donne proprietarie potessero delegare la rappresentanza del loro censo in sede elettorale. Era un primo passo che trovava subito il suo limite nell’art. 17 che sanciva che esse non potessero essere né elettrici, né eleggibili.

Una più precisa affermazione la si ebbe con la nuova proposta di legge dell’on. Peruzzi del 1863, sebbene riguardasse solo le vedove in certe situazioni e le nubili maggiorenni. A circondare di cautele la proposta Peruzzi pensò il relatore onorevole Boncompagni, che affermò:

«Occorre poi notare che il caso in cui la donna partecipi alla elezione non sarà che un’eccezione... I nostri costumi non consentirebbero alla donna di frammettersi nel comizio degli elettori per recare il suo voto. Il progetto propone che la donna debba dare il suo voto delegando la rappresentanza. Nel timore che la donna sia troppo di leggieri sotto l’ascendente del giudizio altrui sta il motivo per cui si richiedono particolari cautele, quando essa debba dare il suffragio. Il fine a cui la legge intende sarà assai meglio raggiunto, a parere della Commissione, quando alla donna si prescriva di mandare il voto scritto in scheda». (Raccolta degli atti stampati dalla Camera dei Deputati. Sessione 1863-64 - vol. 1°. Doc. 8.A.).

Il progetto Peruzzi non venne allora approvato sicché dopo qualche anno (1867) il Morelli lo riproponeva al Parlamento in una formulazione più progressiva. L’art. 1 del suo progetto diceva: «La donna italiana può esercitare tutti i diritti che le
leggi riconoscono ai cittadini del regno». Ma anche questo tentativo non venne coronato da successo (5).

Il codice civile del 1865 introdusse intanto l’« autorizzazione maritale » e la legge per la unificazione del 1866 privava del diritto di voto amministrativo le donne della Toscana e del Lombardo-Veneto che lo avevano esercitato in passato.

Il Ministro Lanza nel 1871 presentò un progetto in cui prevedeva che le donne potessero inviare il loro voto per iscritto mediante una scheda trasmessa al sindaco, in busta chiusa, con la firma dell’elettrice autenticata da un notaio o dal sindaco stesso; Nicotera nel 1876-77 ripropose la questione che suscitò in Commissione notevoli contrasti perché con la scheda, si disse, il voto della donna sarebbe stato quello del padre, del marito, del fratello, del figlio e talora del confessore: quindi un voto non libero, non sincero e fomite di domestiche discordie: il problema dell’elettorato femminile era ormai impostato con tutte le implicazioni politiche che comportava.

Frattanto era approvata la legge del 9 dicembre 1877, n. 4167, che ammetteva la donna come testimone per gli atti di stato civile su proposta presentata all’inizio dell’anno dall’on. Morelli. Il codice di commercio regolava le obbligazioni commerciali della donna in armonia col codice civile.

Né vi era unità di indirizzo fra i favorevoli alla concessione: alcuni intendevano che il voto fosse concesso solo alle proprietarie (Peruzzi); altri alle lavoratrici (Pantano), alle maestre e alle laureate; altri ancora alle donne che avessero occupato uffici dello Stato (Ferrari).

Nella tornata del 24 marzo 1881, iniziò alla Camera la discussione del disegno di legge per la riforma della legge elettorale politica presentata da Depretis la quale prevedeva l’allargamento del suffragio. Il problema del voto alle donne venne di

(5) La proposta dell’on. Salvatore Morelli venne presentata alla Camera il 18 giugno 1867 ma non venne ammessa neppure alla lettura. Essa riguardava l’« Abolizione della schiavitù domestica con la reintegrazione giuridica della donna accordando alle donne i diritti civili e politici ».
nuovo riproposto alla discussione. Nella relazione, che doveva incontrare tanti consensi, Zanardelli scriveva:

« La donna è diversa dall'uomo; essa non è chiamata agli stessi uffici, non è chiamata alla vita pubblica militante; il suo posto è la famiglia, la sua vita è domestica, le sue caratteristiche sono gli affetti del cuore che non si convengono coi doveri della vita civile; la sua missione è di formare i cittadini patriotti, liberali; ed il *domi mansit lanam fecit*, deve essere il motto più onorevole del suo programma; la forza della donna non è nei comizi, ma nell'impero del cuore e del sentimento sul freddo calcolo e sulla ragione crudele ».

(Raccolta cit. Legislatura XIV, 1a sessione 1880. Documento 38.A.).

Nel corso della discussione, l'onorevole Lacava pose il problema del superamento del principio del censo e della capacità che era stato a fondamento fino allora delle leggi elettorali:

« Prima di tutto è canone della democrazia moderna, della democrazia sana e vera, che si deve guardare alla persona in sé, alla qualità di cittadino e non ai suoi accessori. I Parlamenti bisogna che siano rappresentanti di tutte le classi sociali, bisogna che non provengano, né siano l'emanazione di classi privilegiate. Non bisogna distinguere tra chi paga imposte dirette e chi non ne paga, tra chi ha la laurea o pergamena e chi non l'ha. È nella essenza dei Governi costituzionali che siano rappresentate tutte le classi. E non si venga a dire che una classe rappresenti meglio quella delle altre; nessuna rappresenta meglio una classe di chi ad essa appartiene, quindi più allargarrete la base elettorale e più avrete l'equa rappresentanza delle classi ». (Atti parlamentari della Camera dei Deputati, sessione 1880-82, tornata del 24 marzo 1881, prima sessione, vol. 5, pag. 4660).

Non si trattava soltanto di adeguare la legislazione ad un principio democratico quanto di raggiungere determinati obiettivi:

« Chiamare tutti al voto, o signori, è un cointeressare tutti al mantenimento dell'ordine e delle nostre istituzioni, perché chi non ha alcun interesse in una data cosa, ci pensa
poco e ci passa per sopra. Ma noi che vogliamo raffermare le nostre istituzioni, la prima cosa che dobbiamo fare è ap­punto quella di cointeressare tutti (Ibidem).

L'onorevole Fortunato ripropose il giorno dopo la stessa tesi del Lacava sul suffragio universale illimitato, che trovò consenzienti anche altri deputati (Brunetti, Arbib, Bovio, che parlò espressamente del voto alla donna, l'on. Toscanelli che ritrovò nel riconoscimento del diritto universale di voto, considerato diritto naturale, la base dello Stato stesso creato dai ple­bisciti, l'on. Pandolfi, l'on. Ferrari, l'on. Zucconi, l'on. Luchini ed altri).

Il discorso di Sidney Sonnino fu dedicato ai problemi di fondo della riforma elettorale. Sonnino constatava l'indifferenza della maggior parte dei cittadini verso i problemi politici


Inoltre, notava:

« Uno dei vantaggi speciali del suffragio universale di fronte a qualunque altro sistema di elezione, è quello di condurre le varie classi a riavvicinarli fra loro. (Ibidem).

Ed uno Stato che esprimesse « tutte le forze morali e mate­riali della nazione senza esclusioni », nulla avrebbe a temere da dottrine o da chiese o da stati che volessero limitarlo od ostacolarlo. L'eco di fermenti sociali nel paese si ritrova in queste consi­derazioni.
Per quanto riguardava specificamente il voto alle donne il Sonnino dichiarò che la questione non gli pareva matura. Tuttavia il principio del diritto elettorale universale era stato ammesso e riconosciuto valido e di urgente attuazione.

L'on. Saladini invece non riteneva che un Parlamento di soli uomini potesse escludere le donne: « siamo giudice e parte. Sarebbe giusto il giudizio allorquando vi prendessero parte anche esse », cavallerescamente osservò.

Saladini era d'opinione che:

« Il voto farà la donna più educatrice; e come volete che essa possa formarci cittadini, come voi dite, patrioti e liberali, finché questa patria e questa libertà non gliela facciamo sentire, accostare, comprendere ?

Non vi pare assurdo che il sesso che non impedisce di regnare, debba poi impedire di votare ? ». (\textit{Atti parlamentari della Camera dei Deputati}, sessione 1880-82, tornata del 4 aprile 1881, prima sessione, vol. 5, pag. 5035).

Si associò al Saladini l'on. Marcora, il futuro Presidente della Camera. Egli affermò:

« Il suffragio è diritto della nazione, appartiene a tutti i cittadini; deve dunque appartenere anche alla donna. Finché il principio non sia così applicato nella sua interezza, si sarà fatta giustizia per metà ». (\textit{Atti parlamentari della Camera dei Deputati}, sessione 1880-82, tornata del 3 maggio 1881, prima sessione, vol. 6, pag. 5273).

Rispondendo alla tesi di Zanardelli, l'on. Marcora disse:

« Tutto quanto egli scrive là avrebbe forse applicazione logica alla tesi della partecipazione della donna ai pubblici uffici politici, ma non ha nessun riferimento pratico all'esercizio da parte della donna, e a lunghi intervalli, del diritto di voto ». (\textit{Ibidem}).

Il ministro dell'interno Depretis rispondendo per precisare l'opinione del Governo sui temi proposti nella discussione generale, considerò con ironia gli onorevoli Marcora e Saladini che avevano sostenuto il suffragio « universalissimo » esteso alle don-
ne, pensando « che siano anche quasi soli a votarlo » e che « fuori della Camera i sostenitori di queste tesi sono in numero anche infinitamente minore ». Il ministro dell'interno proponeva di lasciare in disparte la questione dell'elettorato femminile rimettendo all'avvenire lontano l'opportunità di passare « queste colonne d'Ercole ».

L'on. Mariotti incitava ad andare avanti: « il suffragio universale è fatale, — egli disse — alla libertà non si contrasta ».

Per l'on. Nanni, viceversa:

« Un'altra esclusione naturale è il sesso. È inutile discutere se anche le donne abbiano la facoltà e la capacità di manifestare il loro pensiero in ordine alla vita politica della nazione. Sono disputazioni da farsi in altro momento; possiamo oggi contentarci di ammettere che la vita di famiglia costituisca negli uomini i naturali rappresentanti del diritto delle donne ». (Atti parlamentari della Camera dei Deputati, sessione 1880-82, tornata del 6 maggio 1881, prima sessione, vol. 6, pag. 5397).

L'on. Pierantoni aggiunse:

« Ho detto che non so capire un'Assemblea legislativa, che dovesse deliberare il suffragio universale virile colla sola condizione dei ventun'anni, e della non indegnità, e negarlo alle classi di donne egregie per virtù d'intelletto, per opere di carità, per nobili ministeri che esercitano nella società ». (Atti parlamentari della Camera dei Deputati, sessione 1880-82, tornata del 7 maggio 1881, prima sessione, vol. 6, pag. 5443).

Sussistevano, tuttavia, anche per il Pierantoni riserve significative:

« Non è mestieri che io dica che col dichiararmi temprato fautore del suffragio per alcune classi di donne, come inizio di maggiore riforma, respingo onnimmamente la formula della piena emancipazione della donna. L'uguaglianza assoluta di diritti vuole uguaglianza pienissima di doveri. L'apparecchio fisiologico della donna non permette che essa faccia il soldato, che compia altri uffici sociali; quindi non è ingiustizia se la donna sia esclusa dalla capacità di essere legi-
slatore. E credo che le donne di altissimo sentire, di schietto sapere, di egregi propositi sdegnano queste aure inclementi delle assemblee legislative, nelle quali la grazia, la bellezza, la squisita sensibilità sovente si sperdono fra le gagliarde lotte della politica e le passioni delle parti».

La discussione di questa legge elettorale, che fu caratterizzata da un elevato tono culturale, si concluse con le dimissioni del Governo (14 maggio 1881) per i fatti di Tunisia.

Al Governo Cairoli successe il Governo Depretis che faceva proprio il programma di riforma della legge elettorale politica del precedente ministero. La discussione della legge continuò dopo che nella Commissione per la riforma elettorale furono sostituiti i membri che erano stati chiamati al ministero. Il problema del voto alle donne si ripropose nella votazione sui primi articoli. L'on. Chimirri argomentava che se le donne venivano private del voto non era il grado della capacità e della cultura che poteva essere preso come principio informatore della riforma elettorale. Poiché:

«Adottando il criterio scolastico, voi siete logicamente condotti ad accordare il voto politico alle donne!

Escludendole vi mostrate ingiusti verso un milione e mezzo di cittadine, che han frequentato le scuole pubbliche, che sanno leggere e scrivere e posseggono cognizioni talvolta di gran lunga superiori a quelle dei vostri elettori a base di seconda elementare». (Atti parlamentari della Camera dei Deputati, sessione 1880-82, tornata del 10 giugno 1881, prima sessione, vol. 6, pag. 5959).

Intervenne nella discussione anche Francesco Crispi che aveva presentato un suo controprogetto di riforma elettorale.

L'on. Zanardelli nella nuova veste di ministro di grazia e giustizia concluse:

«Non vedendo che per il voto muliebre siano stati posti emendamenti di tale questione non mi occuperò». (Atti parlamentari della Camera dei Deputati, sessione 1880-82, tornata del 10 e dell’11 giugno 1881, prima sessione, vol. 6, pag. 5974).
Ma la questione venne riproposta dall’on. Bizzozero che presentò un emendamento. Motivandolo egli disse:

« Qual’è la ragione capitale per la quale si vogliono escludere le donne dall’esercizio del diritto elettorale? La missione della donna, si dice, è riposta esclusivamente nel disimpegno delle faccende domestiche, nella cura della famiglia, nell’educazione dei figli, ed essa non deve essere distolta da questa missione, per avvolgerla nei vortici turbinosi della politica militante.

Ma quest’argomento si ritorce contro chi lo adduce. Se volete che la primordiale educazione dei figli abbia un indirizzo civile, sano e giusto; se volete che sia nei fanciulli infuso, per così dire, col latte l’amore della patria, della libertà, delle virtù civili, bisogna che questi affetti infiammino il cuor della donna, della madre, l’educatrice prima e dilettà del fanciullo; bisogna che questa educazione sia data alla donna onde essa possa impartirla alla propria prole. Se noi vogliamo la donna affatto esclusa dalla vita pubblica, se la vogliamo estranea affatto all’andamento dei pubblici affari, e ristretta affatto all’angusta cerchia domestica, proclamando tipo perfetto ed imitabile quello della donna che, come dicevano gli antichi, sta contenta a far la lana, serbar la fede coniugale e guardare il domestico ostello, noi recidiamo i nervi a quella prima educazione del fanciullo all’amore della patria e della libertà, al culto del dovere, che deve essere il perno, la parte fondamentale di ogni educazione, e che nessuno può impartire con efficacia pari a quella che è propria del venerato e soave insegnamento materno.

Quindi, profondamente giusto è il motto di Fénélon: sappi educare la donna ed avrai educato l’umanità ».

Ed aggiungeva:

« Né tacerò che l’argomento che sto confutando pecca d’esagerazione, perché alla fine dei conti si tratta di ammettere la donna alla compartecipazione ad un diritto che non s’esercita se non ogni quattro o cinque anni: non comprendo davvero come si possa temere che per questo fatto, verificantesi a così lunghi intervalli, la donna possa essere seriamente distratta da quelle cure alle quali la si vuole esclusivamente addetta ».
Ogni altro motivo di esclusione delle donne dal suffragio elettorale doveva essere ritrovato altrove. Il Bizzozero proseguiva:


L'on. Fortis ribadiva:

« La giustizia sociale esige l’applicazione del suffragio universale ».

L'on. Fabris presentava, infine, un emendamento così articolato:

« Le donne per essere elettrici, oltre ai requisiti determinati nel capoverso primo dell’articolo 1, dovranno avere i seguenti:

« Età non minore di venticinque anni;
« Essere maestra di qualunque grado patentata o semplicemente abilitata all’insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati, avere conseguito un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle università o degli istituti superiori del regno ». (Atti parlamentari della Camera dei Deputati, sessione 1880-82, tornata del 14 giugno 1881, prima sessione, vol. 6, pag. 6075).

La Commissione, a mezzo del relatore Coppino, espresse il suo parere:

« La Commissione è dell’avviso della relazione: non discute la eguaglianza dell’uomo e della donna, ma considera questi individui esseri destinati a formare un’unità nel seno della famiglia, e riserva ad altri e ad altro tempo il vedere quali e quanti diritti politici possano essere conferiti alla parte più gentile e respinge l’emendamento ». (Ibidem).

Il Presidente del Consiglio Depretis ribadì il suo parere contrario.
L'on. Fabris insistette:
« Il mio emendamento tende ad affermare un diritto indiscutibile, è un atto di giustizia; quindi lo mantengo ».
(Ibidem).

Ma la sua proposta non venne approvata.
La discussione sulla riforma elettorale politica continuò fino al 1888 con esito negativo per le donne in quanto il Presidente del Consiglio Crispi non ritenne matura la questione. Invano a difesa dei diritti femminili si espresse ancora l'on. Marcora:
« Il suffragio è prerogativa inerente alla qualità di cittadino: l'abbiamo affermato nella legge penale, l'abbiamo affermato in molte circostanze, non lo possiamo negar qui. E per logica conseguenza non vi può essere distinzione tra maschio e femmina, perché di fronte al diritto e alla legge non vi può essere che l'essere umano manifestato nell'uomo e nella donna. Sosteniamo dunque che deve accordarsi il voto alle donne ed esprimiamo la nostra meraviglia che l'on. Crispi sempre così elevato nei suoi concetti, e che non può non ricordare la parte importantissima che la donna ha avuto nella storia del patriottismo italiano, abbia sancito una esclusione, che nei precedenti progetti non figurava ». (Atti parlamentari della Camera dei Deputati, sessione 1887-88, tornata del 7 luglio 1888, seconda sessione, vol. 4, pag. 4590).

L'on. Pantano sottolineava le contraddizioni della legge:
« E quando voi avete chiamato la donna maestra anche della quarta elementare maschile, cioè dei futuri elettori; quando le avete aperto a due battenti le porte dell'Università come mai avete il coraggio di contendere ad essa il voto in nome della incapacità di cui volete colpirla ? ». (Atti parlamentari della Camera dei Deputati, sessione 1887-88, tornata del 13 luglio 1888, vol. 4, pag. 4724).

L'on. Ettore Ferrari aggiunse:
« L'accordare il suffragio elettorale alla donna non è una concessione: è riconoscere i suoi diritti. Niuno, né in questa Camera né altrove, potrà mettere in dubbio tale diritto, e tutti comprendiamo che una volta dovrà essere sanzionato ». (Ibidem, pag. 4726).
L'on. Peruzzi tornò generosamente alla carica, ma l'influenza dell'on. Crispi ebbe il sopravvento.

Invano la rappresentante del movimento femminile Anna Maria Mozzoni aveva cercato di convincere i suoi amici, tra i quali Napoleone Colajanni ed Alberto Mario, ad appoggiare come questione di civiltà il problema dell'emancipazione femminile.

Il nuovo secolo vide subito imporsi il problema dell'uguaglianza politica femminile. Si moltiplicarono le iniziative femminili. Nel 1900, a Milano, Ersilia Maino Bronzini fondava la *Unione femminile nazionale*, di orientamento laico e a Roma nel 1903 sorgeva il *Consiglio nazionale delle donne italiane* affiliato al Consiglio internazionale delle donne, costituitosi a Washington nel 1889. Diverse sezioni si diffusero ben presto in tutta Italia.

L'adesione delle massime autorità e della stessa Corona contribuì a dare al movimento una larga risonanza politica: si cercava soltanto l'opportunità di raccogliere il maggior numero di donne intorno ad un'unica bandiera nazionale. Ciò contribuì a trovare un terreno d'intesa anche con movimenti femminili diversamente orientati: sia con la Lega per gli interessi femminili di ispirazione socialista, sorta nel 1906, sia con i movimenti femminili di ispirazione cattolica.

Un'indagine statistica condotta dal Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio in relazione ai problemi relativi all'applicazione della legge del 1902 sul lavoro della donna, aveva messo in luce il fenomeno dell'ingresso massiccio della donna nelle industrie e nelle professioni. Questa nuova realtà poneva nuovi problemi ai movimenti femminili.

Milano può considerarsi anche per i cattolici il centro delle iniziative femminili. Sorte come manifestazione dell'esigenza di critica di una condizione generale che non consentiva alla donna di partecipare alla battaglia religiosa e sociale che la coscienza dei nuovi problemi posti dalla società moderna poneva alla Chiesa, le organizzazioni femminili cattoliche sviluppatesi incerte nell'ambito dell'*Opera dei Congressi* per conferire ad essa una linea più popolare, assunsero a mano a mano un'autonoma ed
originale attività che farà loro avvertire anche le componenti civili dell’elevazione femminile (6).

Due furono le organizzazioni femminili cattoliche più attive: la Pensiero e Azione fondata da Adelaide Coari e l’Azione Muliebre diretta da Elena da Persico. Di carattere giovanile e operaio la prima, di carattere più conservatore la seconda.

La prima battaglia condotta dalle donne cattoliche fu la sottoscrizione, nel 1902, contro il progetto a favore del divorzio presentato alla Camera. La rivista Azione muliebre, che prese l’iniziativa, ottenne la sottoscrizione di centomila donne.

Sempre a Milano, nel 1901, nacque la Lega cattolica femminile per la rigenerazione del lavoro alla quale aderirono più di mille lavoratrici.

Nello stesso anno, a Milano, si fondò il Fascio Femminile democratico cristiano. Le aderenti furono una cinquantina, in prevalenza maestre e studentesse.

Il problema dell’estensione del diritto di voto alle donne venne discusso fra i cattolici italiani nel settembre del 1901 seguendo l’esempio dei cattolici belgi che avevano chiesto tale estensione richiamandosi al diritto naturale. Il problema non si poneva come « rivendicazione », ma come riconoscimento dell’efficacia propedeutica che la partecipazione della donna alle elezioni avrebbe rappresentato ai fini dell’inserimento attivo delle donne nella società civile.

Nel dibattito sul voto alla donna, nel marzo 1902, entrò anche l’Azione muliebre esprimendo parere favorevole.

Non mancarono anche nella famiglia cattolica vivaci contrasti.

L’occasione del dissidio si ebbe nel 1905 in occasione delle discussioni sul suffragio universale. La Pensiero ed Azione polemizzò con l’altra organizzazione, l’Azione muliebre e con il Crispolti ed il Minoretti che preferivano al riconoscimento del diritto del voto alle donne il voto plurimo per famiglia. Le polemiche sembrarono attenuarsi per l’intervento del Pontefice Pio X

(maggio 1906) contrario al voto; «la donna non deve votare, ma votarsi ad un’alta idealità di bene umano» ed aggiungeva: «Dio ci guardi dal femminismo politico!» (7). Ma il Papa, secondo l’interpretazione delle donne militanti nella Pensiero ed Azione, non aveva fatto una questione di diritto, ma di opportunità. La battaglia, ciò nonostante, continuava.

Nel 1907, dal 25 al 28 aprile, a Milano vi fu un incontro di tutte le correnti del femminismo italiano, a basi ed a finalità nazionali. Fu l’esempio di un dialogo sereno e costruttivo che si espresse con le richieste di un programma minimo femminista, nel quale era compresa la richiesta del voto amministrativo: molte partecipanti avrebbero desiderato che fosse riaffermata la richiesta del voto politico. Quel convegno vide esplodere il dissidio tra la Pensiero ed Azione e l’Azione muliebre che quasi accusava di modernismo la prima coraggiosa associazione. Nel clima polemico di diffidenza che lo sviluppo di quel movimento aveva prodotto anche la Pensiero ed Azione dovette usare più prudenza.

Il mondo cattolico non aveva ancora superato quello che De Gasperi chiamerà lo “storico steccato guelfo-ghibellino”.

Una prova di questo stato d’animo si ebbe nell’aprile 1908 al primo congresso femminile indetto dal Consiglio nazionale delle donne italiane ove il voto contro l’insegnamento religioso portò alla scissione dei movimenti femminili.

Invano si cercò una piattaforma d’intesa nell’azione concreta. La Pensiero ed Azione dovette cessare la sua attività. Anche se dopo un anno, il 21 aprile 1909, nasceva ufficialmente l’Unione fra le donne cattoliche, bisognerà arrivare al 1945 per poter parlare di forza femminile cattolica organizzata.

* * *

Gattorno, Pansini, Comandini, Campi N., Gaudenzi, Battelli, Vallone, Vendemini, Pozzato, Chiesa E., Celli, Pantano, Colajanni, Barzilai) in cui all’art. 1 si affermava:

«Sono abrogati i paragrafi 3° e 4° dell’articolo 1 della legge elettorale politica, testo unico 28 marzo 1895, n. 83. Dal voto non sono escluse le donne: né gli italiani delle terre irredente».

Il Mirabelli fece presente che la sua proposta era quella stessa che nella precedente legislatura (giugno 1904) avevano sottoscritto i componenti dei gruppi socialista, radicale e repubblicano, tranne il Turati ed il Sacchi: questi due ultimi, ora, ben convinti della opportunità della proposta. Lo schieramento democratico era serrato senza distinzioni a sostenere la battaglia che con grande convinzione aveva iniziato sin dal 1879, a favore del suffragio universale, Giuseppe Garibaldi facendosi promotore di una serie di comizi che avevano contribuito in maniera forse determinante alla riforma elettorale in senso più democratico del 1882, e che aveva trovato consenzienti anche il Sonnino, Ruggero Bonghi e Silvio Spaventa.

«Questa proposta legislativa — proseguì Mirabelli — contiene un problema di giustizia e di sovranità che è al di sopra e al di fuori dei partiti politici».

Per questo, per generale accordo, la proposta Mirabelli venne presa in considerazione... ma non approvata.

Il 26 febbraio 1906 apparve sul giornale La Vita un proclama alle donne italiane, redatto per la Società Pensiero ed Azione dalla grande educatrice Maria Montessori. La notte del 3 marzo il proclama venne clandestinamente affisso sui muri della capitale da un gruppo di studentesse. Si esortavano le donne, giacché la legge esplicitamente non ne faceva divieto, ad iscriversi nelle liste elettorali politiche. Il proclama ebbe molta risonanza in quasi tutta Italia e a Torino, Genova, Milano, Mantova,
Firenze, Napoli, Bari e Palermo si costituirono dei Comitati pro suffragio femminile. Le donne risposero all'appello e si iscrissero abbastanza numerose nelle liste elettorali, secondo l'esempio dato già, nel 1905, dalla dottoressa Bice Sacchi di Mantova.

L'iniziativa suscitò molto scalpore e richiamò sulla questione del voto alla donna l'attenzione degli ambienti politici e culturali. Il quotidiano *La Vita*, per iniziativa della giornalista Febea, aprì sull'argomento un pubblico dibattito al quale parteciparono uomini politici di ogni tendenza.

La magistratura intanto si pronunciava sull'iscrizione delle donne nelle liste elettorali politiche: le Corti d'appello di Palermo, Venezia, Cagliari, Firenze, Brescia, Napoli, Torino si espressero tutte negativamente; la Corte di Ancona invece ritenne che le donne potessero essere iscritte nelle liste elettorali politiche. La sentenza, estensore il presidente prof. Lodovico Mortara, accoglieva la richiesta delle donne di Senigallia, in base all'art. 24 dello Statuto Albertino: « Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali innanzi alla legge » (8).

Ma questa sentenza venne annullata dalla Corte di Cassazione di Roma.

I vari comitati pro voto, intanto, organizzavano in tutta Italia pubbliche conferenze.

Si ripropose la questione in una delle più importanti sedute della Camera dedicata alla materia, quella del 25 febbraio 1907 in sede di esame di petizioni: tre petizioni riguardavano i diritti delle donne. Una sul pareggiamento degli stipendi dei maestri e delle maestre, l'altra per rendere obbligatorio il riposo delle donne e dei fanciulli dalla sera del sabato alla mattina del lunedì, la terza, infine, sul voto politico e amministrativo.

Quest'ultima petizione (n. 6676) venne presentata da un gruppo di donne insigni nel campo degli studi e del lavoro, capeggiato da Anna Maria Mozzoni Malatesta (9).

(8) Vedine il testo in appendice, pag. 115.
(9) Vedi in appendice, pag. 108, il testo della petizione.
Il relatore Cuzzi riassunse alla Camera i termini della petizione e della questione del voto alle donne in Parlamento.

Ricordò i giudizi contrari all’ammissibilità dell’iscrizione delle donne alle liste elettorali di diverse corti di appello (10) e della Cassazione e le varie interpretazioni dell’articolo 24 dello Statuto Albertino.

Fu una relazione notarile.

L’on. Mirabelli sostenne che non essendovi alcuna legge che stabilisse l’esclusione delle donne dall’elettorato politico, il diritto di voto non avrebbe dovuto esser loro interdetto ai sensi dello Statuto.

«Il tempo nostro — proseguiva Mirabelli — poiché con la macchina, che sostituisce il lavoro manuale, ha soppresso le industrie casalinghe, ha detto alla povera figlia del popolo: lascia la casa per l’officina e quivi agli interessi ed a’ vincoli della famiglia si sono intrecciati i legami, i rapporti e gli interessi creati dalla nuova collettività del lavoro...

Il tempo nostro, per le trasformazioni del codice civile rispetto alle leggi anteriori, ha detto alla figlia della borghesia: studia, pensa, scrivi, lavora... Di ciò non si lagna la donna ma... insorge contro l’assurdo — come dice la petizione — che la gitta nella lotta per l’esistenza disarmata: senza, cioè, l’arma più formidabile che ci sia ne’ paesi retti a regime rappresentativo: il voto. Né vale opporre — ribadiva il Mirabelli — come fecero con me in una garbata polemica una scrittrice ed un commediografo illustri, la Serao e il Bracco, che è necessaria anzitutto una legislazione la quale dia alla donna quelle forme di libertà e di dignità civile che ogni cittadino possiede. No: perché appunto da

(10) Espressero contrario avviso: la Corte d’appello di Palermo (sentenza 9 luglio 1906); la Corte d’appello di Cagliari (sentenza 19 luglio 1906 - causa Garau); la Corte d’appello di Venezia (sentenza 14 luglio 1906 - causa Ostani); la Corte d’appello di Firenze (sentenza 14 agosto 1906 - causa Castrucci); la Corte d’appello di Brescia (sentenza 10 agosto 1906 - causa Sacchi); la Corte d’appello di Napoli (sentenza 5 novembre 1906 - causa Macciarone); la Cassazione di Roma (sentenza 12 novembre 1906 e sentenza 15 dicembre 1906).

Si espresse in favore soltanto la Corte d’appello di Ancona nella sentenza 28 luglio 1906 (causa Tosoni, Simoncini ed altri): vedine il testo in appendice, pag. 115.
questa necessità io traggo l’esigenza indefettibile che il legislatore non sia più un’emanazione di suffragio privilegiato in Parlamento oligarchico».

Il Mirabelli finiva la sua appassionata orazione con il ricordo di quanto diceva il Romagnosi:

« le nazioni sono quali la donna le fa ». (Ibidem, pag. 12303-12305).

Prese poi la parola Luigi Luzzatti. Egli iniziò così:

« John Stuart Mill che, come sapete, fu la testa politica più forte della seconda metà del secolo scorso, parlando dinanzi alla Camera dei Comuni, quale rappresentante di Westminster, a favore del suffragio politico delle donne, a un certo momento, quando i deputati accennavano a rumoreggiare a un di presso come fece poco fa la Camera italiana, uscì fuori in queste dichiarazioni (ripetute poi nel suo aureo libro): Pensate, che se in Inghilterra fosse stata introdotta la legge salica e le donne non avessero potuto regnare, i due grandi monarchi del nostro paese, a uno dei quali l’Inghilterra deve la vittoria contro la Spagna e all’altro i momenti più grandi della sua vita costituzionale, Elisabetta e Vittoria, non avrebbero dato alla patria i grandi successi politici ed economici che essa ha ottenuto ».

Luzzatti continuò ricordando che come segretario generale del Ministero dell’Agricoltura ebbe modo di parlare del problema del voto alle donne col Peruzzi che:

« Mi mise giovanissimo in relazione diretta con Stuart Mill quando pubblicò quel libro che è ancora il migliore, intitolato L’Assoggettamento della donna del 1869, scritto da lui, come si trae dalla sua autobiografia, in collaborazione con quella donna insigne che gli fu compagna nella vita e a cui di poco sopravvisse... A proposito di quel libro, dove il pensiero era più virile e dove il sentimento batteva più forte, Stuart Mill non sapeva più se ne fosse lui l’autore o la moglie sua. Ora l’on. Peruzzi mi pregò di interrogare il Lanza sui suoi intendimenti. Il Lanza mi incaricò di rispondere al Peruzzi che avrebbe riprodotto nel progetto di legge il voto
alle donne; e me ne parlò in modo che gli notai: ma se dipendesse da lei sarebbe anche il voto politico?

Corrugò la fronte (non erano ancora sorte le barbare parole del femminismo, ma i pensatori e gli uomini di Stato se ne occupavano con rispettosa sincerità) e mi rispose: io poi non ci avrei molta difficoltà. E questo pensiero lampeggia nella relazione che precede il progetto di legge del 1871 sulla riforma amministrativa, dove il Lanza consente il voto alle donne, colle seguenti parole: « Se qualche fondamento può esservi nelle nostre costumanze, per negare alle donne il voto politico, non ve ne ha certamente veruno per non concedere ad esse almeno l'elettorato nel campo amministrativo e non lasciare per tal modo senza rappresentanza degli interessi che possono essere considerevoli ».

Ma Luzzatti aggiunse ancora interessanti esperienze:

« ...Ora, quale è l'esperienza pratica del voto amministrativo conceduto alle donne in alcuni paesi? Nella Lombardia e nel Veneto (posso attestarvelo io stesso perché ne fui testimone, quantunque giovane) il risultato fu buono, e non è vero quello che si legge in documenti contrari a questa mia tesi, che nel Veneto e in Lombardia le donne fossero elettrici, ma non eleggibili, perché in quelle regioni le donne potevano avere anche l'onore di capo del comune, nei comuni che non avevano convocato, quantunque quell'ufficio esercitassero per delegazione concessa a rappresentanti, ai quali le donne attribuivano la loro fiducia. Bisogna dunque rettificare anche su questo punto quanto si è detto di recente... ».

Luzzatti terminò la sua buona difesa invitando il Governo ad esaminare sollecitamente e a risolvere il problema improcrastinabile del voto femminile; i resoconti parlamentari registrano che la fine del discorso venne salutata dagli « applausi anche dalle tribune ».

L'on. Marghieri sarebbe stato favorevole a concedere il diritto di voto alle donne censite o cólte. Ma interessa una vibrata protesta che è dato ritrovare nel suo intervento:

« Mi consenta la Camera che io esprima il mio alto biasimo per il testo dell'articolo 22 in vigore della legge comunale e provinciale. L'onorevole Presidente del Consiglio, Mi-
nistro dell'interno, non potrà non associarsi a me in questo apprezzamento. Ve lo ricordate, questo testo, onorevoli colleghi? Esso nega il diritto al voto amministrativo agli interdetti, agli inabili, ai falliti, ai condannati per truffa e altro reato contro la fede pubblica... e alle donne. Mi rendo, quindi, interprete dell'animo di tutti, chiedendo che almeno una così anticavalleresca sanzione legislativa si modifichi, liberando le povere donne dalla mala compagnia».

Intervenne poi l'on. Lacava, che era stato relatore della legge comunale e provinciale del 1882 e aveva sostenuto sin da allora l'elettorato amministrativo della donna.

«... Nella Commissione parlamentare — disse — che esaminò quel disegno di legge, della quale faceva parte (e lo ricordo a cagion d'onore) anche l'onorevole Presidente del Consiglio, fummo in maggioranza favorevoli all'elettorato amministrativo delle donne, non solo perché questo elettorato aveva fatto buona prova nel Veneto, nella Lombardia e nella Toscana, nelle cui legislazioni prima esisteva e poi fu tolto con la legge di unificazione del 1866, ma anche perché il comune rappresenta principalmente un insieme di interessi locali, onde ci sembrò che non fosse possibile togliere alla donna la facoltà di occuparsene.

Perché volete togliere alla donna quello che concedete all'uomo, quando il nostro sistema dell'elettorato poggia sul censo e sulla capacità? E quando censo e capacità la donna possiede? L'on. Marghieri mal si oppone quando crede che l'elettorato amministrativo nostro sia poggiato sul solo elemento censitario. No, onorevole Marghieri, noi nel 1882 e nella relazione del 1884 abbiamo poggiato l'elettorato delle donne su due condizioni: il censo e la capacità e tale è la legge che ci governa. L'onorevole Marghieri in quel tempo non era deputato, ma, leggendo l'articolo proposto, troverà che diceva così: "Hanno egualmente diritto all'elettorato le donne per le quali concorrono le condizioni volute dai numeri 1, 2, 3, 4 del precedente articolo". Ed in quei numeri era la condizione del saper leggere e scrivere, di essere cittadino dello Stato, di avere 21 anni e di avere una delle condizioni volute dall'articolo 2 della legge elettorale politica, ossia il censo e la capacità». ... La donna dunque che
avesse titoli educativi, di cultura, oppure titoli di censo poteva essere elettrice. Ma perché non lo divenne? È bene che io ricordi qui, onorevoli colleghi, la seduta del 13 luglio 1888. In quella seduta si discuteva appunto l’articolo 4 della legge elettorale amministrativa e ricordo che in quella discussione la maggioranza della prima Commissione parlamentare, era divenuta minoranza perché vi fu cambiamento d’opinione in alcuno dei commissari.


Le relazioni che passavano tra l’onorevole Di San Donato e il Presidente del Consiglio Crispi fecero credere ad alcuni che il pensiero del Governo fosse quello di non volere l’elettorato alle donne. Il fatto sta che nella votazione noi perdemmo per pochi voti; altrimenti a quest’ora l’elettorato amministrativo alle donne sarebbe stato accordato da un pezzo e sarebbe già divenuto legge dello Stato. (Ibidem, pagina 12313).

Il dibattito svolto nell’aula di Montecitorio il 25 febbraio 1907 dimostrò, come acutamente aveva rilevato Ton. Giolitti, che il problema del voto alle donne aveva trovato d’accordo


Era una questione di civiltà, tuttavia Giolitti rimaneva d’opinione che su questo terreno fosse opportuno procedere per gradi:
prima il voto amministrativo che « serviva di esperimento e di guida al legislatore » e dopo, solo dopo, vedere se fosse stato il caso di procedere oltre:

« Prendo impegno di esaminare la questione dal punto di vista dell’elettorato cominciando da quello amministrativo » (Ibidem, pag. 12321),

aveva detto il Presidente del Consiglio. Oltre non poteva e non voleva andare anche se personalmente egli si dichiarava favorevole all’elettorato femminile:

« Bisogna — egli disse — che la legislazione si adatti alle condizioni del paese, tenga conto dei progressi che si stanno facendo e favorisca questi progressi stessi. Una legislazione che volesse andare oltre e fare un salto nel buio, probabilmente non produrrebbe che una reazione violenta ».

L’onorevole Costa, pur apprezzando « il lavoro alto, intellettuale, efficace che molte brave e buone signore stanno facendo nel senso di diffondere la coscienza dei diritti femminili »... esprimeva l’opinione che « saranno soprattutto le classi lavoratrici, le organizzazioni lavoratrici che porteranno con la coscienza dei loro diritti di classe, la coscienza che il diritto politico sarà per esse, come per loro compagni, strumento di conquista di pace, di lavoro, di emancipazione civile e sociale ». (Ibidem, pagina 12321).

La petizione venne poi inviata al Ministero dell’interno.

Nonostante gli scarsi risultati pratici dei dibattiti parlamentari (11), il problema della nuova posizione che la donna doveva

(11) Frattanto alcuni riconoscimenti erano stati dati nel codice civile alla donna: la patria potestà, la tutela del marito interdetto; ma altre norme rimanevano arretrate e ingiuste.

La legge del 1877 autorizzò le donne a fare da testimoni negli atti pubblici e privati, la legge sulla beneficenza concesse loro la facoltà di far parte dei consigli delle opere piet: erano anche queste alcune tappe sulla via della emancipazione.

43
prendere nella società si faceva pressante e richiamava l’attenzione degli ambienti politici e culturali.

Tuttavia il problema era giudicato ormai maturo tanto che il governo ritenne opportuno (D.M. 23 aprile 1907) nominare una Commissione di 14 membri con l’incarico di studiare la questione dell’estensione del voto amministrativo alle donne. Intanto l’opinione pubblica si faceva più attenta.

Nel corso della XXIII Legislatura (1909-1913) si ottennero i primi timidi riconoscimenti. Si discusse la proposta Gallini per la concessione dell’elettorato amministrativo e di altri diritti. L’orientamento della Camera si rivelò favorevole anche se restrinse il godimento del diritto ad alcune categorie. La proposta Gallini rimase allo stato di relazione ma successivamente, con la legge 20 marzo 1910, n. 121, veniva riconosciuto alla donna il diritto d’essere elettrice ed eleggibile nelle camere di commercio. La legge 4 giugno 1911, n. 487, (legge Daneo), ammetteva le donne a tutte le cariche ed uffici elettivi nell’istruzione elementare e popolare.

L’on. Mirabelli (5 marzo 1910) ripresentò la sua proposta a favore del voto alle donne.

Non mancarono in questa occasione inaspettate voci discordi. L’on. Colajanni (tornata dell’11 maggio 1911) si dichiarò fiero avversario delle donne che volevano divenire deputati o avvocati ritenendo tale aspirazione una degenerazione del costume ed una menomazione dell’altissima funzione della donna nella famiglia.

A proposito della riforma elettorale giolittiana per il suffragio universale il Comitato nazionale pro suffragio femminile (12) sviluppò una rilevante opera di propaganda rivolgendo ai partiti ed agli uomini politici il seguente quesito: « Nel suffragio universale che estende anche ai maschi analfabeti il diritto di voto le donne sono escluse o comprese ? ».

(12) Lo statuto è pubblicato in De Bonis Irene, op. cit., pag. 94.
Sull’*Avanti!* (25 marzo 1910) l’on. Turati rispondeva che se era d’opinione che a lungo andare si dovesse riconoscere il suffragio universale femminile, logico complemento del suffragio universale maschile, non poteva sottacere di condividere l’opportunità di non concederlo in quel tempo. Anche perché «la ancor pigra coscienza politica e di classe delle masse proletarie femminili» avrebbe avuto la biasimevole conseguenza di rafforzare le correnti conservatrici.

A Turati rispose subito sulla *Critica sociale* (1° aprile) Anna Kuliscioff con un tono piuttosto risentito. Ella auspicava «il momento che i socialisti non temeranno di compromettere la loro serietà propugnando il voto femminile».

La polemica tra Turati e la Kuliscioff continuò alimentando quei contrasti nella famiglia socialista che non dovevano rimanere isolati; ma la battaglia per la rivendicazione del diritto di voto alle donne ebbe in Anna Kuliscioff una delle più convinte paladine.

La sua opera, iniziata con la conferenza tenuta il 27 aprile 1890 sul *Monopolio dell’uomo*, al circolo filologico di Milano, si svolse con continuità fino alla fine della prima guerra mondiale.

Sulla Kuliscioff molto influi l’opera di Bebel (*La donna e il socialismo*, tradotta in italiano nel 1891 e nel 1905) nel quale riconobbe uno dei primi che chiamasse a riscattarsi «la donna proletaria, tre volte schiava, nell’officina, nella famiglia, nella società che le nega ogni diritto politico e la pienezza anche dei diritti civili».

La polemica tra Turati e la Kuliscioff rivelava le due anime del socialismo italiano. Una che si richiamava a Carlo Fourier che sin dal 1808, nella *Teoria dei quattro movimenti e dei destini generali*, aveva posto la questione dell’emancipazione della donna affermando che «i progressi sociali si misurano in ragione del progresso della donna verso la libertà» e che «la estensione dei diritti femminili è il principio generale di ogni
progresso sociale»: l'altra che si rifaceva a Proudhon contrario all'emancipazione femminile.

Frattanto ai tentativi di formulazione concettuale dell'incapacità elettorale della donna si andava sostituendo l'affermazione empirica della semplice non iscrizione nelle liste. Anche in ciò si offriva la prova di un graduale processo evolutivo.

Dal 2 al 13 maggio 1912 si discusse alla Camera la riforma giolittiana della legge elettorale politica che allargava il suffragio agli analfabeti ventunenni che avessero prestato servizio militare ed agli ultratrentenni.

Il problema del voto alla donna venne posto da taluni deputati come corollario del riconoscimento del suffragio universale. «Non vi è nulla di più forte e di più irresistibile della logica. Noi diamo il suffragio agli analfabeti; potremo a lungo negarlo alle donne?»: si domandava un deputato (Schanzer) ponendo il quesito all'attenzione dell'intera Assemblea.

La riforma del 1912 prospettava per un tempo futuro la inevitabile maturazione di «un atto di giustizia sociale»: il voto a tutte le donne indistintamente.

Intanto in sede di discussione della legge del 1912 si chiedeva anche da parte di conservatori (Lucifero, Ciccarone) l'estensione del diritto di voto. Qualora ragioni politiche si opponessero si chiedeva, almeno, di attuarla nei confronti delle donne che per la loro cultura, per l'alta funzione sociale, fossero benemerite della nazione. (Anche gli onorevoli Chimienti e Martini erano di questa opinione).

«Non saprò mai persuadermi — affermava un deputato (Ciccarone) — che si debba negare ad una donna colta quello che si concede ad un uomo ignorante». (Atti della Camera dei Deputati, sessione 1909-12, tornata del 2 maggio 1912, vol. 16, pag. 18983).

l'on. Miliani e l'on. Mirabelli. Il deputato Murri intervenendo disse:

« Non si può sentirsi figli dell’età moderna, avere affermato in tante occasioni i principi su cui la società moderna riposa e non vedere come il suffragio universale sia per ogni cittadino avente parte diretta ed interesse nella vita pubblica, il riconoscimento della sua personalità politica ». (Atti parlamentari della Camera dei Deputati, sessione 1909-12, tornata del 7 maggio 1912, prima sessione, vol. 16, pagina 19128).

L’on. Turati, che aveva nel frattempo cambiato opinione, presentava un ordine del giorno nel quale era detto:

« La Camera: ricordato l’art. 24 dello Statuto del Regno, che proclama l’uguaglianza civile e politica di tutti i regnicioli, e vista la definizione, che dà del “cittadino” il 1\° titolo del Codice civile; passa alla discussione dell’art. 1, nel ragionevole supposto che il pronome coloro e la qualifica di italiani ivi implicitamente richiamata s’intendano comprendere effettivamente tutti gli italiani, indipendentemente da differenze di carattere esclusivamente anatomico e fisiologico ». (Atti parlamentari della Camera dei Deputati, sessione 1909-1912, tornata dell’8 maggio 1912, prima sessione, vol. 16, pag. 19168).

Illustrando il suo ordine del giorno l’on. Turati riconosceva che

« il movimento per il voto femminile era ancora, in Italia, nelle fasce di un feminismio teorico ed astratto, “apolitico”, come, con curiosa contraddizione, amava definirsi. Non v’era movimento vero di massa ».

Ma questa constatazione non poteva far dimenticare che

« erano soltanto in Italia, allora, più di sei milioni di donne, che la necessità economica spingeva negli impieghi, nella scuola, nel commercio, negli uffici, nelle fabbriche, e non parlava di una folla ben maggiore di contadine. Tutte queste donne erano sfruttate come gli uomini, assai peggio degli uomini; avevano i doveri, gli interessi, le lotte comuni co gli uomini: insomma ”sono uomini...” ». (Ibidem, pag. 19173).
Ma se, in quanto « uomini », le donne dovevano avere gli stessi diritti, l'on. Turati riconosceva che

« in tutti i paesi dove le donne entrarono nella vita politica e nelle assemblee, la legislazione, il costume, subirono rad-dolcimenti e miglioramenti significantissimi; anche la vita di famiglia diventò meno vuota e più nobile ».

« C'è una sola differenza superstite — continua Turati — che in quest'ora capisco come sembri avere un gran peso: le donne non fanno il soldato (13). È verissimo. E forse, se dipendesse da loro, se fossero elettrici, non si farebbero più guerre ».

Comunque il Turati invitava a riflettere che se le donne non facevano il soldato, facevano, allevavano, educavano i soldati.

Il Turati chiedeva per le donne il voto politico ed in via subordinata quello amministrativo ricordando al Presidente del Consiglio gli impegni precedenti presi cinque anni prima (1907) in occasione della discussione della petizione di Anna Maria Mozzoni per le donne italiane.

« Le tribune erano tutte fiorite — ricordava Turati — e nella giostra galante scese cavaliere senza macchia e senza paura, primo, l'onorevole Luigi Luzzatti. L'on. Giolitti convenne allora che per le donne bisognava fare qualche cosa; soprattutto si mostrò propenso al suffragio amministrativo. Cinque anni sono passati; l'occasione è venuta di tenere fede alle parole ».

Il Presidente del Consiglio Giolitti ribadì che

« in materia di legislazione politica è prudente procedere per gradi ».

Pertanto, quando ancora alla donna non si erano riconosciuti i diritti civili modificando l'arretrata legislazione civile, quando non si era ancora dato il voto amministrativo, sarebbe stato prema-turo procedere all'estensione alle donne dell'allargamento del suffragio previsto dalla legge.

(13) Si riferiva alla campagna di Libia.
Quanto alla promessa ricordatagli dall’on. Turati il Presidente del Consiglio proseguì:

« Presi impegno allora innanzi alla Camera di nominare una Commissione che studiosse la questione dell’opportunità di dare alle donne il voto amministrativo, e mantenni la promessa.

La Commissione fu da me nominata con decreto del 22 aprile 1907, e fu composta di persone sulla cui autorevolezza non può cadere dubbio alcuno; fu composta, cioè, dei senatori Finali, Bodio, Brusa e Pasquale Villari, dei deputati Bertolini, Boselli, Villajanni, Finocchiaro-Aprile, Lucchini Luigi, Nitti, Rossi Luigi, e dei due direttori generali della statistica e della istruzione primaria. Vennero chiamati questi due funzionari, essendo evidente che bisognava fare una indagine diligente sul grado di istruzione a cui è giunta la donna nelle varie province del Regno.

La Commissione, come fu ricordato, studiò lungamente l’argomento, ed il risultato dei suoi studi mi venne partecipato dal suo presidente senatore Finali, con una lettera in data 5 luglio 1911, la quale dice così:

— La Commissione da lei nominata ed incaricata dello studio della questione se convenga estendere alle donne il diritto al voto amministrativo, nella seduta sua ultima, approvava a maggioranza un ordine del giorno esprimente l’avviso che non sia opportuno introdurre nella nostra amministrazione il suffragio femminile; e ad unanimità esprimeva poi il voto che si debbano apportare convenienti modificazioni alle disposizioni del codice civile sulla condizione giuridica della donna, specialmente riguardo alla donna maritata.

Questo dunque è il risultato degli studi della Commissione nominata nel 1907, che ha preso le sue risoluzioni nel 1911.

Io non sostengo — proseguiva Giolitti — che la questione del voto amministrativo si debba intendere così risolta in modo definitivo; per conto mio, non vedrei gravi difficoltà a che, in date condizioni, si estendesse il voto amministrativo alle donne.

In sede di presentazione degli ordini del giorno, l’on. Macaggi invitava il Governo a presentare un disegno di legge che estendesse il voto a tutti i maggiorenni incensurati senza distinzione di sessi.

Non dello stesso parere era l’on. Colajanni che, trovandosi su questo punto d’accordo con il Presidente del Consiglio, elevava un inno patetico alle donne regine nella famiglia, anche se sul piano economico, come aveva rilevato l’on. Turati, erano state da tempo spodestate.

L’on. Cavagnari temeva persino che col concedere il voto alle donne si sarebbero accresciuti i motivi di litigi in famiglia e davanti ai tribunali sarebbero aumentate a dismisura le cause di separazione.

La discussione si concluse con la relazione del Bertolini che, negando l’esistenza di un diritto naturale al voto politico, poneva una questione di opportunità. La questione era rimandata al futuro. La votazione sull’art. 1 facilitò la precisazione dei diversi atteggiamenti sul problema del voto alle donne. L’on. Gaetano Mosca non sarebbe stato alieno dal concederlo alle donne delle classi più colte anche per aumentare l’importanza politica di queste classi, sebbene si dichiarasse contrario al voto femminile: non gli sembrava necessaria la partecipazione delle donne alla elaborazione legislativa per la tutela di particolari diritti perché:

«la legislazione a riguardo delle donne, come quella relativa ai minorenni, si è sempre modificata profondamente in loro favore, senza che le donne e i minorenni partecipassero alla redazione della legge». (Atti parlamentari della Camera dei Deputati, sessione 1909-12, tornata del 14 maggio 1912, prima sessione, vol. 16, pag. 19358).

L’on. Sidney Sonnino intervenendo successivamente ricordava l’osservazione del Mill che il legislatore è sempre troppo preoccupato degli interessi di coloro dal cui voto dipende per trovar mai il momento di mettere in prima linea gli interessi degli altri. (Ibidem, pag. 19364).
Il Presidente del Consiglio accettò l'ordine del giorno Vaccaro che invitava il Governo a presentare opportune proposte legislative per migliorare la condizione giuridica della donna, integrando la sua capacità civile e la sua personalità nella famiglia e fuori, e respinse la proposta dell'on. Chimienti che voleva concedere il voto solo a talune categorie di donne.

Più in là Giolitti non riteneva opportuno andare; si sarebbe fatto, disse, un salto nel buio. La Camera seguì il suo parere.

Le discussioni parlamentari non erano che un riflesso di tutto un movimento d'idee che si estendeva nel Paese.

Nel discorso inaugurale per la XXIV legislatura (27 novembre 1913) si accennava al proposito del governo di iniziare la riforma del Codice Civile per dare alla donna il posto che le spettava nella famiglia. Durante la discussione dell'indirizzo, l'on. Turati (5 dicembre 1913) richiedeva il voto amministrativo per le donne.

Una proposta dell'on. Ollandini (8 maggio 1914) riproponeva il problema dell'ammissione delle donne all'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore; l'on. Peano (8 maggio 1914) proponeva l'impiego della donna in servizi di polizia.

Intanto la guerra aveva imposto alla donna sacrifici notevoli sia come madre sia come lavoratrice. Ella dovette sostituire gli uomini chiamati alle armi in diversi lavori, specialmente in quelli agricoli ed industriali. Le donne diedero tale prova di capacità e di spirito di sacrificio che un Decreto Ministeriale (1° giugno 1916) prevedeva per esse l'istituzione di medaglie e premi al merito agricolo.

Ma non potevano bastare le medaglie. Il problema della capacità giuridica della donna si poneva in tutta la sua urgente esigenza.

La guerra mondiale, con le tante miserie che aveva prodotto e gli innumerevoli lutti che aveva arrecato, aveva dunque inciso profondamente nel processo di maturazione civile e politica della donna.
Con le opere e con i sacrifici le donne dimostrarono di saper meritare il diritto pieno all'uguaglianza civile e politica.

Il 26 aprile 1918 la Camera discusse la concessione del diritto elettorale a tutti i cittadini che avevano prestato servizio nell'esercito mobilitato.

In quella occasione il Presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando fece alcune dichiarazioni che modificavano il suo precedente pensiero sul problema del voto femminile.

"Io ho in materia di riforma elettorale un libro il quale mi è personalmente caro — egli disse — come quello cui è legata la mia qualsiasi fortuna universitaria, dappoiché fu la mia prima pubblicazione e debbo ad essa il primo concorso di cattedra universitaria che ho vinto. Ero allora molto giovane (il libro fu pubblicato nel 1882), sono passati 36 anni... Per quanto riguarda il voto alle donne, in quel mio libro giovanile ero contrario; ma su questo punto sono venuto mutando d'opinione.

Ma non tanto l'opinione è mutata; sono mutati i tempi; è mutata la maniera di considerare il problema.

Io non ho mai considerato allora come ora, lo dissi ieri, il diritto al voto nella forma semplicistica, propria dell'enciclopedia giacobina della prima parte del secolo diciottesimo, cioè come una forma di trapasso di poteri, questi poteri iniziali esistenti nell'uomo allo stato di natura libero, che poi, attraverso un voto, passano ai delegati o rappresentanti, che riuniti insieme in assemblea, spendono a loro volta questi poteri con la nuova investitura di un più piccolo collegio di persone che sono alla loro volta dei rappresentanti.

Io non credo, l'ho accennato ieri, e non è certo l'ora di simili discussioni dottrinali, non credo a queste teorie. Non credo che dare il voto sia qualcosa di connaturale alla qualità umana, un diritto primordiale e naturale. E quindi non credevo allora e non credo ora, al modo onde l'ultra femminismo, il femminismo oltranzista, considera la negazione del diritto del voto, quasi come un disconoscimento dei diritti essenziali inerenti alla personalità.

Ho inteso dire che negare il diritto di voto fa della donna una schiava; tutto ciò non credevo e non credo ora. Ma credevo e credo che, attraverso l'istituto rappresentativo, che cul-
mina nella manifestazione dell’opinione e del voto elettorale, si compie tutto l’urto degli interessi degli individui e delle classi che trova lì la sua palestra pacifica; onde tutto quello che di vero c’è nelle teorie del socialismo, secondo me, trova, e dovrebbe trovare, la sua espressione equivalente in questo urto, lotta se volete, delle classi e degli interessi sociali, tra loro così frammisti, da cui bisogna che sorga pure una composizione unitaria.

Questo è soprattutto il fenomeno rappresentativo, cui corrisponde l’elettorato, le assemblee politiche e così via.

Ora trentasei anni fa io non riuscivo a riconoscere, nell’ammissione della donna all’elettorato politico ed amministrativo, una ragione sociale per sé stante, una propria autonomia figura d’interessi sociali che si collegassero con l’attività femminile, e che richiedessero quindi la loro forma di propria difesa, quale quella che la scheda elettorale consente.

La donna del tipo patriarcale (in questo non mi pento, in questo io resto codino reazionario, poiché si resta sempre attaccati alla figura incorniciata dai capelli bianchi della propria madre) questa antica figura della donna incapsulata nella famiglia, in cui poteva spendere tutto un tesoro di attività mirabile, non aveva bisogno del voto elettorale; essa non aveva alcun interesse sociale ed economico di protezione che corrispondesse a questa forma specifica di voto.

Il suo voto si confondeva, se madre, con quello del figlio, se figlia, con quello del padre, se moglie con quello del marito. Ma ora, ora che sotto la pressione di un’evoluzione sociale sempre più incalzante, abbiamo il fenomeno sociale del lavoro femminile, della contribuzione sempre più diretta, della trasfigurazione sempre più accelerata di questa che io chiamai la figura patriarcale della donna, che si contentava di filare la lana in casa; ora che alle falangi dei lavoratori falangi di lavoratrici si aggiungono; ora che tutto questo è venuto, in questa serra calda tropicale di sviluppo, moltiplicandosi in così gigantesca maniera attraverso la grande pressione della guerra, oggi io dico di aver cambiato opinione. E non credo che alcuno attribuirà ciò a mutevolezza del mio carattere.

Ma saremo noi maturi ora, seduta stante, a una dichiarazione di tale principio in materia elettorale? Qui vengono una quantità di questioni specifiche, non certo insuperabili, ma
che richiedono indagine attenta, giusta maturazione. Per esempio, ammetteremo noi al voto la donna nella stessa misura, onde esso è concesso all'uomo?

Sì, dice l'onorevole Modigliani, ma altri potrebbe osservare che dei gradi pure occorrono, che la conquista del diritto elettorale da parte dell'uomo si è venuta affermando per gradi, che un po' il costume bisogna che si abitui e si adatti. Quindi a limiti ragionevolmente si può pensare.

Ma quali saranno questi limiti? È cosa astrattamente difficile; e non solo, io che pure dichiaro la mia perplessità sincera e leale sul problema, perché nessuno si sorprenderà se io dico che non ho avuto un grandissimo tempo per meditarvi su, io riconosco che il giorno in cui l'affermazione del suffragio femminile si fa, porta con sé la necessità di un'estensione che quasi la pareggia a quella degli uomini, per non turbare l'equilibrio rispettivo tra le varie classi sociali. Dunque io lumeoggio alla Camera le gravissime difficoltà della questione e domando se la Camera si trova in grado di poter tutte queste difficoltà in questo momento affrontare».

Il disegno di legge aveva una portata limitata, un contenuto simbolico che la guerra aveva suggerito. Ogni ulteriore discussione ed ampliamento sarebbe andato al di là dei fini che con esso si volevano raggiungere.

Tuttavia l'on. Canepa aveva presentato il seguente ordine del giorno:

«La Camera, pienamente approvando il presente disegno di legge, invita il Governo a presentarne di urgenza un altro che estenda l'elettorato e la eleggibilità, amministrativa e politica, a tutti i cittadini maggiorenni, d'amb i sessi, e che istituisca lo scrutinio di lista con la rappresentanza proporzionale». (Ibidem, pag. 16655).

Voleva essere più che altro un'enunciazione di principî come lo stesso Canepa dichiarò svolgendolo, fatta nel momento nel quale il fragore delle armi poneva in crisi istituti arretrati, offrendo le basi di una profonda trasformazione politica e sociale.
L’on. Canepa partiva anzitutto da una constatazione:

« È tutta la massa del popolo che direttamente o indirettamente partecipa alla guerra, è tutta la massa del popolo che deve partecipare alla vita politica. Il suffragio universale, antico postulato della democrazia, trova nella partecipazione del popolo alla guerra un nuovo titolo ineluttabile e indefittibile.

Quanto alle donne — proseguiva — se la disparità dei diritti nei due sessi ha potuto spiegarsi e forse in parte giustificarsi per il passato, ora non più.

Già il problema era virtualmente risoluto anche prima della guerra con la entrata della donna nell’esercito del lavoro.

Ma ora è anche più evidente e manifesto il diritto della donna a partecipare alle amministrazioni pubbliche, al Governo della Patria, nel cui nome augusto le sono stati imposti i più duri sacrifici, con forte animo sopportati.

Le pene indicibili della trincea, gli orrori della battaglia si ripercuotono centuplicati nei cuori femminei che soffrono lontano senza tregua nella casa deserta.

I soldati lo sanno, ed è per questo che muoiono col nome della mamma sulle labbra... in queste pene e in questi sacrifici sta il diritto indefittibile della donna a partecipare alla vita pubblica.

Dico di più: quelli che sono morti per la patria hanno il diritto di continuare a vivere e di partecipare alla vita pubblica nelle persone di quelli che li hanno amati di più, nelle persone di quelli che mai più li dimenticheranno... E non soltanto il diritto si fonda nel dolore ma benanco nelle capacità che le donne hanno dimostrato durante la guerra. Voi avete visto come dappertutto nelle case, negli studi, nei campi, negli ospedali, la donna abbia dimostrato di saper supplire all’opera dell’uomo assente, con una saggezza pratica, con una energia, con un valore veramente ammirevole.

Non è dunque a chi ha dato tali esempi che si possono chiudere sulla faccia le porte della vita pubblica ». (Ibidem, pagg. 16656-16657).

Anche l’on. Cotugno non volle lasciarsi sfuggire l’occasione di una affermazione di principio. Il suo ordine del giorno invi-
tava, fra l’altro, il Governo a presentare nel più breve termine una legge che ammettesse all’elettorato le donne che avessero compiuto trenta anni e fossero fornite di licenza elementare o che avessero perduto in guerra i propri figli.

L’on. Ruini, pur riconoscendo che la donna aveva contribuito in misura eccezionale alla guerra e quindi si era meritata il suffragio, poneva in risalto le condizioni d’inferiorità e d’incapacità nella quale era considerata nella legislazione di diritto privato. Anche Ruini concordava con le considerazioni del presidente del Consiglio di rimandare la questione ad altro più opportuno tempo dichiarandosi sin da allora contrario ai privilegi di classe, sia pur mascherati da titoli di cultura e favorevole al voto amministrativo considerato un primo passo per il suffragio politico avvenire.


Tutto rimaneva dunque imprejudicato: si trattava in quel momento di manifestare la riconoscenza nazionale ai combattenti, di un gesto sentimentale; non era quella la sede in cui potesse affrontarsi un problema politico di tanto rilievo.

Dopo la prima guerra mondiale anche i movimenti femminili fanno proprie motivazioni più spiccatamente sociali: la comprensione dei bisogni popolari e le aspettative del dopoguerra consentono di inquadrare l’emancipazione femminile nel più vasto campo di problemi sociali di cui prima non si aveva neppure sentore.

Nella mutata situazione si arrivò alla legge del 17 luglio 1919, n. 1176, che aboliva l’autorizzazione maritale anche per l’esercizio del commercio e le limitazioni agli uffici tutelari; ammetteva la donna all’ufficio di arbitro e alle professioni di avvocato e procuratore legale ed agli impieghi pubblici che non implicassero poteri giurisdizionali o l’esercizio di diritti e potestà politiche o che avessero attinenza alla difesa militare dello Stato.
Fu durante la discussione di questa legge che venne approvato l’ordine del giorno Sichel, accettato come semplice voto dalla Commissione, affinché con un prossimo provvedimento legislativo si completasse la capacità giuridica della donna con l’estendere ad essa il diritto elettorale politico e amministrativo.

Dopo d’allora innumerevoli furono le proposte, le sollecitazioni, le richieste per l’approvazione del voto alle donne.

Infine, la proposta dell’on. Martini per l’estensione dell’elettorato politico e amministrativo alle donne fu finalmente approvata dalla Camera il 30 luglio 1919: ma non venne presentata al Senato per la sopravvenuta chiusura della legislatura.

All’inizio della XXV legislatura (1919-1921) l’on. Modigliani presentò una proposta di legge per l’estensione alle donne dell’elettorato politico e amministrativo che venne presa in considerazione.

Intanto il regolamento di esecuzione dell’art. 7 della legge sulla capacità giuridica della donna (Legge 17 luglio 1919, n. 1176), approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, precisava le professioni e gli impieghi pubblici dai quali le donne erano escluse. Il regolamento escludeva le donne da tutti quegli impieghi pubblici ai quali era annessa la dignità di grande ufficiale dello Stato. Non potevano divenire direttori generali di alcun ministero, né prefetti, né ambasciatori o consoli, né magistrati.

Erano poi escluse persino dai servizi di cancelleria del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Magistratura ordinaria.

Anche il Partito popolare, che nel 1919 si era costituito, pose il riconoscimento del diritto elettorale femminile nel suo programma: senza l’appassionata battaglia condotta dal movimento femminile cattolico probabilmente non si sarebbe ottenuto tale solenne impegno.

In occasione della discussione sulla riforma della legge elettorale politica, svoltasi alla Camera il 17 luglio 1919, l’on. Larussa aveva auspicato il completamento della riforma con la concessione del voto alle donne anche per far palpitare nell’aula di
Montecitorio la « nuova anima d’Italia ». Lo stesso parere espressero i deputati Giordano, Bertini, Cabrini, Rava, Cappa e Toscanelli. L’on. Ollandini disse:


A ragione l’on. Turati constatava che il voto alle donne « non è che una applicazione, la più vasta, della proporzionale ».

Intanto nella seduta del 29 luglio veniva data lettura della proposta di legge dei deputati Martini, Gasparotto, Bevione, Agnelli, Arcà, Sandrini, Cappa, Micheli, Landucci, Soderini, Pansini, per l’estensione dell’elettorato politico e amministrativo alle donne. La proposta era così formulata:

« Art. 1. - Le leggi vigenti sull’elettorato politico e amministrativo e le disposizioni dei relativi regolamenti sono estese a tutti i cittadini di ambo i sessi, aventi i requisiti indicati nelle leggi stesse.

« Art. 2. - Il Governo del Re è autorizzato ad emettere decreto reale per l’esecuzione della presente legge.

« Disposizioni transitorie. - La presente legge avrà immediata applicazione, anche per quanto riguarda la compilazione delle liste, per le prossime elezioni comunali e provinciali ».

L’on. Gasparotto svolgendo la proposta disse:

« Ormai la riforma puossi dire matura anche per l’Italia in quanto le obiezioni fondamentali al suffragio femminile sono crollate e la dottrina della inferiorità fisiologica della donna formulata da Moetius, confutata da una serie di autori e particolarmente da Finot, è ormai superata, e i fautori del femminismo hanno rinunciato allo sterile dibattito sull’equivalenza dei due sessi, trovando piuttosto nella innegabile diversità fisiologica ed intellettuale e nelle differenze di interessi e di bisogni fra i due sessi la ragione fondamentale per chiedere, appunto in forza di tale diversità, che la donna possa diventare la diretta propugnatrice dei suoi interessi e parte-
cipare al reggimento diretto dello Stato... Noi riteniamo — continuava — che la maturità dei tempi, la scuola fatta dalla donna durante la guerra e il fatto che le legislazioni europee ormai hanno acquisito alla concreta realtà dei loro codici questa riforma in tutta la sua interezza, impongano anche all'Italia di affrontare definitivamente il problema nella sua soluzione integrale: donna elettrice nel mondo politico e amministrativo, donna elettrice e donna eleggibile.

La soluzione graduale ebbe a suo tempo a trovare fortuna, lo diciamo in onore di coloro che ne furono i fautori in questa Camera, anche in Inghilterra, dove le donne ebbero il voto amministrativo sin dal 1869 e quello politico soltanto dal 1918.

Ma l'esperienza fatta in Italia, dalla quale si rileva come le lotte amministrative ormai siano in tutti i paesi nostri penetrate di un contenuto politico e qualche volta diano luogo a conflitti di passioni superiori a quelli delle lotte politiche, ci persuade che anche sotto questo punto di vista il problema va affrontato in tutta la sua integrità, e perciò il progetto nostro che reca la firma di Ferdinando Martini e Luigi Luzzatti, amici non dell'ultima ora della riforma, di persone che hanno avuto sempre vigile il senso della responsabilità, abbandona per sempre il concetto che ebbe a trovare altra volta fautori in questa Camera, di limitare l'elettorato a certe determinate categorie che abbiano il privilegio del censo o della cultura, in quanto che con questo sistema verremo a escludere dall'elettorato le donne lavoratrici, le quali, dobbiamo riconoscerlo, hanno il diritto maggiore di intervenire nella vita pubblica».

Particolari motivi di opportunità politica consigliavano di procedere subito:

«...Fra brevi giorni — concluse — noi dovremo ratificare il trattato che accoglie nel seno della grande famiglia italiana le donne irredente. Ricordatevi: se nel 1863 l'Italia ha dovuto nel suo Parlamento consacrare l'assurdo di escludere le donne della Lombardia e della Toscana da quei diritti all'elettorato che i cessati Governi loro consentivano, per carità di patria, per dignità di patria non si rinnovò altrettanto nel 1919.

59
Ricordiamoci che le donne del Trentino e dell'Istria hanno diritto all'elettorato amministrativo. Sarebbe quindi una offesa alla dignità legislativa italiana se il trattato di annessione all'Italia consacrasse questa grande disparità, rappresentasse cioè per le donne delle regioni finalmente redente uno stato di inferiorità politica per il quale, noi per i primi, dovremmo vergognarci. (Atti parlamentari della Camera dei Deputati, sessione 1913-19, tornata del 30 luglio 1919. prima sessione, vol. 18, pagg. 20137-20138).

Il Governo non si oppose alla « presa in considerazione », della proposta, però l'on. Grassi, sottosegretario all'interno che lo rappresentava, tenne a dire:

« Il Governo non si nasconde le difficoltà che si incontreranno nell'esame di tale proposta; basta rilevare che il numero delle donne elettrici in Italia dovrebbe raggiungere la rilevante cifra di dodici milioni, per rendersi conto delle difficoltà pratiche da superare per l'attuazione di una siffatta legge, con le conseguenze politiche, dato il cambiamento della base stessa della sovranità popolare su cui riposa il Governo parlamentare.

Perciò il Governo, pure invitando la Camera a prenderla in considerazione, fa la più ampia riserva, e non può non farla, per il suo atteggiamento nei riguardi di una proposta di legge di così grande importanza. (Ibidem, pag. 20139).

L'on. Treves portò « l'adesione completa » del gruppo parlamentare socialista alla proposta Gasparotto. E la Camera votò la presa in considerazione inviandola con urgenza agli uffici.

Intanto proseguiva la discussione della riforma elettorale politica.


Quando venne in discussione alla Camera il 10 novembre 1920, su proposta dell'on. Nitti, il progetto di rivedere le norme
per le elezioni amministrative, era opinione condivisa da diversi deputati, tra i quali l’on. Cappa, che la concessione dell’elettorato femminile dovesse completare la riforma delle norme per le elezioni amministrative stesse.

Intanto erano stati presentati alla Camera tre disegni di legge (Modigliani, Micheli, Gasparotto) favorevoli all’elettore femminile e la Camera aveva nominato una Commissione d’esame composta dagli onorevoli Casertano, Turati, Modigliani e Tangorra.

L’on. Sandrini proponeva un emendamento che riconosceva il diritto elettorale alle donne nelle stesse condizioni stabilite per gli uomini. Si trattava dell’elettore amministrativo.

Si offriva ancora un’occasione per fare una riaffermazione di principio. L’on. Lazzari e l’on. Beltrami portarono l’adesione dei socialisti, non impressionati dal fatto che tra i fautori del suffragio femminile vi fossero coloro che avevano fatto reazionari prevvedibili calcoli elettorali, fondati sul carattere conservatore della donna.

La votazione si svolse sull’emendamento dell’on. Sandrini che era sottoscritto anche dai deputati Scialoja, Meschiari, Celli, De Martino, Siciliani, Casaretto, Sighieri, Chiesa, De Capitani d’Arzago, Riccio, Federzoni, Nunziante, Di Giorgio, Di Salvo, Tosti, Paparo e De Andreis.


In questa occasione intervenne Gaetano Salvemini che il giorno prima aveva, invano, chiesto la sospensiva. Salvemini disse:

«Darò voto favorevole alla estensione del diritto elettoriale alle donne, perché ho la fiducia che le donne utiliserranno la loro influenza elettorale per imporre ai pubblici poteri una più viva e più attiva preoccupazione di quei problemi sociali e morali, che la donna sente più immediatamente e più acutamente dell’uomo: la tutela dell’infanzia, la lotta
contro l'alcolismo, la prevenzione contro il diffondersi delle malattie sessuali, la lotta contro la tratta delle bianche, la diffusione dei giardini d'infanzia, la riforma degli istituti di beneficenza, di assistenza, ecc.

Voterò in favore della proposta, anche, anzi, direi, soprattutto, perché sono convinto che la donna, specialmente quella che è dedita alle cure della famiglia, acquista nell’esercizio dei suoi molteplici e difficili uffici di amministratrice della casa e di educatrice dei figli, un senso della realtà, una versatilità, un intuito psicologico, uno spirito di sacrificio, di gran lunga superiori a quelli della media degli uomini. E sono queste le qualità, che contribuiscono in prima linea a formare ciò che chiamiamo il senso politico e il senso civile.

Forse la donna possiede istintivamente un senso pratico superiore a quello dell’uomo. La esperienza storica dimostra che le donne, le quali si sono trovate a governare gli Stati per casi fortuiti (come quelle diventate reggenti per la morte prematura del marito, o salite al trono per mancanza di discendenza maschile) hanno dato quasi sempre ottima prova, a differenza dei sovrani di sesso maschile, che almeno nove volte su dieci hanno fatto prova infelice.

Spero, però, che un emendamento all’emendamento stabilisca l’età elettorale per le donne a 25 anni: perché le donne, specialmente quelle della borghesia, e specialmente nel Mezzogiorno d’Italia, raramente hanno nella prima gioventù la possibilità di venire a contatto con le condizioni reali della vita e di acquistare quelle attitudini che sono il frutto di una esperienza non artificiale.

Ed auguro che la sorpresa, con cui una riforma costituzionale, politica e morale di tanta gravità, viene incorporata in una legge che si proponeva altri fini, non produca l’effetto di associare nella votazione segreta gli avversari della proporzionale e quelli del voto femminile. Auguro che la Camera, dopo aver approvato, senza discussione, il voto alle donne, come se si trattasse della concessione di una tombola di beneficenza, o della trasformazione di una frazione rurale in comune autonomo, non dia al paese lo scandalo di seppellire la riforma a scrutinio segreto. (Atti della Camera, sessione 1919-1920, tornata del 19 novembre 1920, prima sessione, vol. 6, pag. 5662-5663).
La proposta del voto alle donne dilatava di gran lunga le finalità della legge, ma bisognava profitare dell’occasione favorevole.

L’emendamento Sandrini venne così approvato con 240 voti favorevoli e 10 contrari.

Ma neppure questa volta il Senato potè discutere il progetto per lo scioglimento anticipato della Camera, dovuto alla convocazione dei comizi elettorali.

L’ultimo tentativo di intervenire con un nuovo progetto fu fatto nel marzo del 1922 dall’on. Modigliani.

Poi venne il fascismo. Le associazioni femminili che facevano capo al Consiglio nazionale delle donne vennero disolte nel 1923. Il fascismo creò proprie associazioni femminili, ma non fece mistero della loro funzione puramente strumentale ai fini del regime.

Anche il fascismo promise il voto alle donne.

Il 6 giugno 1923 il Consiglio dei ministri approvava la concessione del voto amministrativo a talune categorie di donne. La discussione del progetto iniziò il 10 marzo e si protrasse fino al 16 maggio 1925. La maggioranza della Camera si dimostrò contraria.

Ma Mussolini con il suo intervento a favore (15 maggio 1925) la spinse a mutare parere. La discussione fu trasferita al Senato che dopo accesi contrasti l’approvò. La conquista sembrava definitiva, ma le successive leggi eccezionali che abolivano le elezioni amministrative la resero sterile.

Si assistette allora ad un processo involutivo che umiliò la donna e la sua funzione nella società (14).

(14) Come possono dimostrare le leggi sul lavoro della donna, promulgate nel periodo fascista, le quali introducono, in molti casi, una grave limitazione al diritto al lavoro per le donne.

Tipici della concezione dell’epoca sul lavoro della donna sono il R.D. 9 dicembre 1926, n. 2480 (G.U. 29 marzo 1927, n. 73) che, nell’art. 11, esclude le donne dall’insegnamento delle lettere e della filosofia nei licei; il R.D.L. 28 novembre 1933, n. 1554 (G.U. 30 novembre 1933, n. 277), che limita l’assunzione delle impiegate negli uffici pubblici e vieta loro la partecipazione ai concorsi; il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1514 (G.U. 5 ottobre 1938, n. 228) che impone nuovi limiti all’assunzione delle donne negli impieghi pubblici e privati.
I salari femminili rimasero fissati ad un livello più basso di quelli maschili, nelle scuole si tornò alla distinzione dei sessi, si escludeva la donna dall’insegnamento delle lettere, della filosofia e della storia nei licei e se ne limitava l’assunzione negli uffici pubblici.

La guerra, l’invasione, le stragi del nostro popolo e delle nostre città fecero sentire alla donna, ancora una volta, la coscienza dei suoi doveri.

Il suo posto fu accanto agli uomini più generosi che si batterono per la libertà: ma nella lotta la donna non fu soltanto confortatrice e consigliera, poiché non furono poche le donne che, armi alla mano, difesero la loro casa, il loro Paese, la loro vita dall’invasore straniero.

Era naturale che da questa santificazione del martirio partisse il riconoscimento doveroso che il Governo, che dai valori di quella lotta clandestina aveva origine e fondamento, diede con d.l.L. del 1° febbraio 1945 (15).

Fu un decreto emanato in virtù dei pieni poteri in una situazione eccezionale, ma non si può dire che fosse un atto di forza. Di coraggio sì. La coscienza pubblica era favorevole. Molti, pur temendo il giudizio politico immaturo delle donne, non negavano la validità del riconoscimento.

All’indomani della liberazione lo stesso Pontefice Pio XII rivolgeva alle rappresentanze di tutte le organizzazioni femminili cattoliche d’Italia, riunite in Vaticano, una allocuzione sui « doveri della donna nella vita sociale politica ». Il Papa riaffermava la verità che: « nella loro dignità personale di figli di Dio l’uomo e la donna sono assolutamente uguali », pur richiamando la donna al « carattere proprio del suo essere femminile » e alle conseguenze che potrebbero derivare da una disgregazione della compagine familiare una volta che la donna rinunci al suo insostituibile ruolo.

Il Papa ribadiva successivamente lo « stretto dovere di co-

(15) Vedi in appendice p. 121.
scienza» che tutte le donne, senza eccezione, avevano di partecipare alla vita sociale e politica soprattutto quando si trattava di « contenere le correnti che minacciano il focolare ».

«La vostra entrata in questa vita pubblica è avvenuta repentinamente — rilevava il Pontefice (21 ottobre 1945) — per effetto dei rivolgimenti sociali di cui siamo spettatori; poco importa: voi siete chiamate a prendervi parte; lasciate forse ad altre, a quelle che si fanno promotori o complici della rovina del focolare domestico, il monopolio della organizzazione sociale, di cui la famiglia è l'elemento precipuo nella sua unità economica, giuridica, spirituale e morale? Le sorti della famiglia, le sorti della convivenza umana, sono in gioco; sono nelle tue mani; tua res agitur.»

E la donna italiana cattolica rispose all'appello.

Come precedentemente l'astensionismo cattolico operò nel senso di una maggiore maturazione ed educazione in vista di un futuro esercizio di voto, anche ora il richiamo religioso vincerà l'apatia di molte che, senza quell'altissimo intervento, forse sarebbero state restie a far uso di un loro fondamentale diritto.

Solennemente nella Pacem in terris è stato riconosciuto che:

«Nella donna diviene sempre più chiara e operante la coscienza della propria dignità; che la donna sa di non poter permettere di essere considerata e trattata come strumento; che la donna esige di essere considerata come persona tanto nell'ambito della vita domestica che in quello della vita pubblica.»

A dar pratica applicazione di questa nuova considerazione alcune donne sono state invitate come uditrici nel Concilio Eucumenico Vaticano II, nell'universale parlamento della Chiesa.

65
LA PARTECIPAZIONE POLITICA DELLA DONNA

Nella maggior parte dei paesi europei le astensioni dal voto femminili sono, sul piano nazionale, più numerose di quelle maschili: l'Italia fa invece eccezione.

Indubbiamente l'influenza religiosa ha positivamente contribuito da noi, specie nelle campagne, a spingere le donne alla partecipazione al voto.

Le donne italiane votarono la prima volta nelle elezioni amministrative per la ricostituzione dei consigli comunali nella primavera del 1946. Su 10.329.635 iscritte nelle liste elettorali parteciparono al voto 8.441.537.

Percentuale altissima se si tiene conto che trattavasi del primo esperimento elettorale dopo la dittatura.

Dall'aprile al giugno 1946 l'interesse suscitato da una appassionata campagna elettorale spinse altre donne ad esercitare il loro diritto di voto. La percentuale femminile per il referendum istituzionale e per l'Assemblea Costituente fu dell'89% delle iscritte alle liste elettorali. Su un totale di 24.947.187 di votanti 12.998.131 risultarono donne.

La scelta fu per la forma repubblicana dello Stato.

Sembrava avverarsi la profezia di Giuseppe Mazzini che solo il popolo unito da una fede e da un patto nella repubblica ita-
liana avrebbe potuto ricostituire l’unità della famiglia umana rendendo giustizia alla donna.

Invano, scriveva Mazzini a Salvatore Morelli, che nel 1867 aveva presentato proposte per ottenere nuove garanzie giuridiche per le donne ed i fanciulli, invano la donna avrebbe potuto sperare l’emancipazione da una società fondata sul privilegio dinastico e confessionale.

L’Assemblea Costituente, espressione della volontà popolare, consacrò nell’art. 3 della Carta Costituzionale che: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ».

E nell’art. 51 sancì che:

« Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ».

La partecipazione della donna al voto è della massima importanza per la vita politica italiana, per l’alta percentuale dell’elettorato femminile (1).

Il comportamento politico femminile pone in luce una notevole disparità tra la partecipazione delle donne alle elezioni e

(1) Si riportano i dati sulla partecipazione delle donne alle elezioni politiche relativi alle prime quattro legislature dopo l’approvazione della Costituzione:

Camera dei Deputati:

I Legislatura: donne votanti 14.001.553 su un totale di 26.855.741
II Legislatura: donne votanti 14.910.110 su un totale di 28.410.851
III Legislatura: donne votanti 15.892.965 su un totale di 30.437.770
IV Legislatura: donne votanti 16.563.104 su un totale di 31.753.239

Senato della Repubblica:

I Legislatura: donne votanti 12.491.069 su un totale di 23.846.411
II Legislatura: donne votanti 13.452.408 su un totale di 25.484.887
III Legislatura: donne votanti 14.365.594 su un totale di 27.398.241
IV Legislatura: donne votanti 15.111.784 su un totale di 28.869.373


la loro presenza in seno al Governo e alla Rappresentanza politica.

È indubbiamente un fatto che va a loro onore l'uso obiettivo e non femminista del voto.


Attualmente in Italia una donna è Vicepresidente della Camera dei Deputati: on. Maria Lisa Cinciari Rodano.

La percentuale delle donne elette nelle assemblee politiche e amministrative è sostanzialmente in regresso, tenuto conto dell'aumento dei seggi e dei votanti.

È da notare che gli Stati Uniti hanno la più bassa percentuale di donne parlamentari (il 2%).

A parte l'U.R.S.S., ove il 17% dei membri al Soviet Supremo sono donne, negli altri Parlamenti la percentuale massima delle donne elette si aggira intorno al 5%. Il 3% alla Camera dei Comuni in Gran Bretagna.

Nell'Assemblea Nazionale francese si registra il 3,6%.

Nello Stato d'Israele una donna, la signora Golda Meir, ricopre la carica di Ministro degli esteri. In precedenza tale incarico era affidato ad una donna anche in Romania. Una donna è ministro in India.

In Israele la percentuale della rappresentanza femminile nel Parlamento (Knesseth) è piuttosto alta (10%). Una donna è stata per molti anni vice presidente del Parlamento; un'altra ha presieduto la Commissione dell'educazione.

Innumerevoli sono le rappresentanti femminili nelle municipalità e nelle organizzazioni locali. La donna israeliana, data la particolare situazione del paese, presta, se non sposata, persino il regolare servizio militare.

Quanti pregiudizi si sono dovuti affrontare e superare per arrivare a questa situazione!
Anche in Svizzera, che rimane l'unico paese democratico a non riconoscere l'uguaglianza dei diritti politici alle donne, si va facendo strada la convinzione di una necessaria ed urgente modificazione della Costituzione onde consentire il suffragio femminile. La patria di Enrico Pestalozzi, che sulla saggezza della donna voleva fondare la riforma della società, non può rimanere, unica in Europa, a negare tale giusto diritto.

La Costituzione federale svizzera (29 maggio 1874) non sancisce espressamente l'esclusione dal voto delle donne, ma neppure fa alcun specifico riferimento alla loro eguaglianza politica e civica.

L'art. 74 della Costituzione prescrive che: «Ha diritto di voto nelle elezioni e nelle votazioni ogni svizzero che ha compiuto l'età di 20 anni e che del resto secondo le leggi del Canton, nel quale ha domicilio, non è escluso dal diritto attivo e di cittadinanza».

In Svizzera per modificare la Costituzione non basta il voto del Parlamento, è necessaria la decisione della maggioranza del corpo elettorale e dei Cantoni. Doppia condizione che non è molto facile realizzare, come le elezioni del 1° febbraio 1959 hanno dimostrato. Gli elettori vennero chiamati a pronunziarsi sulla proposta del Consiglio federale di modificare la Costituzione Federale per consentire l'eguaglianza civica, sul piano federale, alle donne svizzere. Il risultato di questa elezione fu: 654.924 elettori contrari e 323.307 favorevoli; 22 cantoni e mezzo su 25 si opponevano alla modificazione proposta.

Non è senza significato però che dopo questa votazione i Cantoni di Vaud, Neuchâtel e Ginevra approvarono la concessione dell'elettore attivo e passivo alle donne sul piano comunale e cantonale. Recentemente i ginevrini hanno scelto una donna alla presidenza del legislativo cantonale aprendo così da precursori ancora una volta, la strada al pieno riconoscimento dei diritti politici delle donne della confederazione elvetica.
L'ATTIVITÀ DELLE DONNE ELETTE ALLA COSTITUENTE E AL PARLAMENTO

ASSEMBLEA COSTITUENTE

Le discussioni svoltesi all'Assemblea Costituente sul progetto della nuova Costituzione repubblicana hanno offerto alle rappresentanti elette numerose ed importanti occasioni per intervenire sui problemi particolarmente congeniali alla donna, allo scopo soprattutto di definire la nuova posizione della donna in seno alla società.

In modo particolare la discussione degli articoli 3, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 48 e 51 ha consentito alle donne della Costituente di contribuire all'affermazione di quei principi di libertà e di progresso sociale ed economico oggi definitivamente sanciti dalla Carta costituzionale.

Il riconoscimento della parità di fronte alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, sancito in via generale dall'art. 3, si è articolato in varie discussioni concernenti particolari situazioni concrete quali la parità salariale proclamata nell'art. 37, il diritto al voto sancito nell'art. 48 e la libertà di accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive consacrato nell'art. 51.

In sede di discussione degli articoli del progetto che costituirono poi nel testo definitivo i «Principi fondamentali»,
l'on. Teresa Mattei pose in rilievo lo spirito di libertà e di democrazia a cui era informata la nuova Carta costituzionale e la nuova e più civile posizione che la donna italiana andava assumendo nella società che stava per sorgere dalle rovine della guerra e dal crollo del fascismo, dichiarando nella seduta del 18 marzo 1947:

« Nasce e viene finalmente riconosciuta nella sua nuova dignità, nella conquistata pienezza dei suoi diritti questa figura di donna italiana, finalmente cittadina della nostra Repubblica... Noi non vogliamo che le nostre donne si mascolinizzino, aspirino ad una assurda identità con l'uomo; vogliamo semplicemente che esse abbiano la possibilità di espandere tutte le loro forze, tutte le loro energie, tutta la loro volontà di bene nella ricostruzione democratica del nostro Paese... ». (Atti Assemblea Costituente, vol. 3, pag. 2267).

Illustrando un emendamento da lei presentato all'art. 33 del progetto della Costituzione (art. 37 testo definitivo), l'on. Maria Federici riaffermava il principio che al lavoratore e alla lavoratrice spetta, a parità di lavoro, la stessa retribuzione. Ella diceva nella seduta del 10 maggio 1947:

« ... dunque, non dalla pratica, ma dalla coscienza comune è oggi acquisito che il compenso spettante all'uomo lavoratore — intendo dire non il vero e proprio salario, ma anche tutti i benefici e le provvidenze che al salario siano eventualmente connessi — non debba essere superiore al compenso stabilito, per pari lavoro, alla donna lavoratrice... ». (Ibidem, vol. 4, pag. 3814).

Discussioni più vivaci suscitò l'art. 48 (45 del progetto) sulla parità delle donne e degli uomini nell'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive.

Da ricordare l'intervento, nella seduta del 22 maggio 1947, dell'on. Maria Federici la quale nelle parole: « conformemente alle loro attribuzioni » (riferentisi alle donne) contenute nel testo originario del progetto, scorreggeva la via attraverso la quale si
sarebbero potute introdurre limitazioni al diritto delle donne di accedere ai pubblici impieghi stabilito in via generale dall’articolo.

« ...poiché le attitudini non si provano se non col lavoro — affermava — escludere le donne da determinati lavori significherebbe non provare mai la loro attitudine a compierli. Evidentemente qui c’è l’idea di creare una barriera nei riguardi delle donne. E tuttavia che cosa può far pensare che le donne non siano capaci di accedere a posti direttivi? E che le donne non possano accedere alle cariche pubbliche, alle cariche dello Stato?... ». (Ibidem, vol. 5, pag. 4170).

La questione si ripropose in occasione della discussione sul l’ordinamento giudiziario, relativamente all’ingresso delle donne in magistratura.

La stessa on. Maria Federici, nella seduta del 26 novembre 1947, sottolineando l’ambiguità di alcune espressioni contenute nel testo del progetto che avrebbero potuto, se interpretate faziosamente, limitare il diritto della donna a far parte della magistratura, ebbe a dichiarare:

« ...una raffinata sensibilità, una pronta intuizione, un cuore più sensibile alle sofferenze umane, un’esperienza maggiore del dolore non sono requisiti che possono nuocere, sono requisiti preziosi che possono agevolare l’amministrazione della giustizia... ». (Ibidem, vol. 9, pag. 2495).

e l’on. Maria Maddalena Rossi aggiungeva:

« ...il diritto di partecipare alla amministrazione della giustizia noi lo rivendichiamo nel campo del diritto civile quanto in quello di diritto penale... Ma la donna non ha soltanto il diritto di partecipare nell’amministrazione della giustizia, essa ne ha anche il dovere, in determinati campi, come quello dei tribunali dei minorenni, nell’interesse della stessa giustizia... ». (Ibidem, pag. 2497).

Ma se concordemente le deputate alla Costituente si sono battute con energia e impegno per la parità di diritti con gli uomini,
nessuna di esse ha mai preteso di dedurre da tale parità l'identità della funzione sociale dell'uomo e della donna.

Anzi la preoccupazione di salvaguardare la femminilità della donna e la sua insostituibile funzione di madre e di sposa è stata sempre presente nella loro attività sicché concordemente hanno sempre sostenuto che parità di diritti non significava disconoscimento della particolare posizione che alla donna è assegnata nella società. È verso la tutela di questa posizione che le donne costituenti miravano ad indirizzare le norme sulla parità dei diritti.

L'on. Maria Federici, nella seduta del 10 maggio 1947, illustrando un emendamento all'art. 33 del progetto (art. 37 del testo definitivo) a sostegno della sua tesi secondo la quale i doveri di lavoratrice della donna non dovevano mai ostacolare la sua funzione di madre, dichiarava:


e l'on. Angelina Merlin aggiungeva:

« Noi sentiamo che la maternità, cioè la nostra funzione naturale, non è una condanna, ma una benedizione e deve essere protetta dalle leggi dello Stato senza che si circonscriva e si limiti il nostro diritto a dare quanto più sappiamo e vogliamo in tutti i campi della vita nazionale e sociale, certe, come siamo, di continuare e completare liberamente la nostra maternità. » (Ibidem, pag. 3816).

Strettamente connessi ai precedenti, quali corollari necessari, si sono presentati ai costituenti i problemi relativi alla tutela dell'infanzia, soprattutto dell'infanzia abbandonata, dei figli illegittimi e dei figli delle donne lavoratrici e quello della tutela della famiglia.
A proposito dei figli delle donne lavoratrici l’on. Maria Federici auspicava la creazione di asili-nido e un più diretto intervento dello Stato per impedire l’abbandono dei figli di genitori impegnati nel lavoro.

« Noi crediamo che il figlio della donna lavoratrice — affermava — abbia diritto alle insostituibili cure materne come tutti gli altri bambini. Noi affermiamo che questo bambino ha bisogno di cure non solo materiali, ma anche morali... » (Ibidem, pag. 3814).

Quanto ai figli illegittimi che poi formano la stragrande maggioranza degli abbandonati, le costituenti sono state unanimi nell’auspicare delle provvidenze che, nel rispetto delle esigenze della famiglia legittima, ne tutelino le condizioni di vita.

Ad assicurare la codificazione nel testo costituzionale della tutela della famiglia è diretto l’intervento dell’on. Maria Maddalena Rossi la quale nella seduta del 21 aprile 1947 dichiarava:

« ... salvaguardare la famiglia significa salvaguardare la nazione... ». (Ibidem, pag. 3169).

Non meno sentito è stato il problema della scuola sotto i vari aspetti della libertà dell’insegnamento, dell’obbligatorietà e della gratuità della istruzione primaria e materna, delle facilitazioni agli studenti meno abbienti.

Sulla questione della libertà della scuola e della parità della scuola privata l’on. Bianca Bianchi dichiarava il 24 aprile 1947:

« ... noi non vogliamo creare disparità fra la scuola pubblica e la scuola privata, non vogliamo mettere gli insegnanti e gli alunni delle scuole private in condizione di inferiorità o di minorità rispetto a quelli delle scuole pubbliche... ». (Ibidem, pag. 3320).

Si può fondateamente sostenere che se nella Costituzione repubblicana sono sanciti principi di libertà e di democrazia che fanno onore ad un paese civile di ciò va dato merito anche alle donne costituenti che all’affermazione di questi principi hanno contribuito.
CAMERA DEI DEPUTATI

PRIMA LEGISLATURA.

Nel corso della 1\° legislatura repubblicana (1948-1953) le donne presenti in Parlamento furono 44. La loro distribuzione per settori politici fu la seguente: PCI: 21; PSI: 3; PSLI: 1; PRI: 1; DC: 17; PNM: 1.

Gli argomenti che maggiormente attrassero l'attenzione delle parlamentari della 1\° legislatura furono, ovviamente, quelli più direttamente collegati al tradizionale ruolo della donna nella società moderna: problemi riguardanti la famiglia, la tutela della maternità, la cura e l'assistenza all'infanzia, l'educazione della gioventù, più in generale la pubblica istruzione, ecc., oltre a tutte le questioni e situazioni nelle quali venisse in discussione il principio della parità dei diritti tra uomo e donna.

Sotto quest'ultimo aspetto sono da segnalare le proposte di legge avanzate, da una parte, dall'on. Erisia Gennai Tonietti per la partecipazione delle donne alle giurie popolari nelle Corti di assise, e, dall'altra parte, dall'on. Teresa Noce per il riconoscimento alle donne della parità dei diritti e delle retribuzioni per un pari lavoro.

Per la tutela della maternità è da ricordare una specifica proposta di legge della stessa on. Teresa Noce, insieme con le proposte dell'on. Maria Federici (sull'assistenza ad alcune categorie di gestanti e puerpere e ai loro bambini), Gisella Floreanini (a favore delle mondariso e dei loro bambini), Erisia Gennai Tonietti (per l'assistenza agli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono ed alle gestanti in stato di abbandono), Mary Chiesa Tibaldi (istituzione di consultori pre-matrimoniali), ecc.

La situazione dei figli naturali fu oggetto di interessamento da parte delle onorevoli appartenenti ai vari settori politici. La on. Bianca Bianchi, infatti, presentò numerose proposte di legge riguardanti, in genere, la tutela giuridica dei figli naturali, e in particolare poi: l'obbligatorietà del riconoscimento materno, la ricerca della paternità, l'unificazione dei servizi assistenziali dei
figli illegittimi, la modifica di talune norme dell’ordinamento dello stato civile per l’attribuzione del cognome ai figli naturali, ecc. Su quest’ultimo argomento anche l’on. Maria Pia Dal Canton propose che allo scopo di non evidenziare la situazione familiare dei figli naturali, fosse stabilita per tutti la regola di omettere, nelle carte di riconoscimento e nei documenti di stato civile, l’indicazione della paternità e della maternità: la stessa parlamentare propose delle modifiche al Codice civile intese a facilitare gli istituti dell’affiliazione e dell’affidamento. L’on. Maria Maddalena Rossi, infine, propose di modificare l’art. 297 del Codice civile per rendere più facile la procedura per l’adozione.

Un particolare interessamento fu rivolto alla tutela fisica ed alla protezione morale dell’infanzia, dell’adolescenza e della minore età. Da parte delle onorevoli Maria Federici e Luciana Viviani furono avanzate due proposte, di analogo contenuto, per la difesa degli scolari dai pericoli della tubercolosi. La stessa on. Luciana Viviani propose provvedimenti particolari a favore dell’infanzia napoletana, e l’on. Maria Maddalena Rossi suggerì provvedimenti straordinari a favore dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia per assistere i bambini delle zone alluvionate. L’on. Maria Federici propose l’istituzione dell’Opera Nazionale per la Gioventù e l’on. Rosa Fazio sottolineò la necessità di particolari norme per la prevenzione e la repressione della delinquenza minorile. Ancora l’on. Maria Federici avanzò proposte per la tutela dei minori nel lavoro e per la vigilanza e il controllo della stampa destinata all’infanzia e all’adolescenza, mentre sulla cinematografia per ragazzi sono da segnalare tre proposte di legge presentate dall’on. Maria Pia Dal Canton, dall’on. Luciana Viviani e dall’on. Mary Chiesa Tibaldi.

I suindicati argomenti, tuttavia, non esaurirono, logicamente, l’interesse delle donne presenti alla Camera. Numerose proposte di legge infatti riguardano i più vari problemi, da quelli relativi a situazioni locali a quelli di maggior interesse nazionale: tra questi sono da ricordare quelli di talune categorie di pubblici dipendenti (specialmente personale insegnante), dell’assi-
stenza ai pensionati (on. Vittoria Titomanlio), dello spettacolo in genere (on. Filomena Delli Castelli), ecc.

Delle proposte di legge presentate dalle onorevoli deputate molte furono discusse ed anche approvate almeno da un ramo del Parlamento (13), mentre furono approvate anche dal Senato e divennero legge le seguenti:


Nella seconda legislatura la rappresentanza femminile alla Camera dei Deputati registra una notevole flessione come numero; le donne deputate sono infatti soltanto 33, così distribuite: PCI: 14; DC: 13; PSI: 4; PNM: 2.

Tuttavia, pur diminuendo di numero, le onorevoli deputate intensificarono notevolmente la loro attività sul piano legislativo, come risulta dal solo confronto delle cifre relative alle proposte di legge presentate (124 rispetto a 58), a quelle approvate solo dalla Camera (33 contro 15) e a quelle divenute legge (27 contro 2).

Anche l’attività ispettiva registra un notevole incremento (le interrogazioni passano da 231 a 860), mentre il numero degli interventi in aula permane, in proporzione, stazionario, e ciò per un più intenso funzionamento delle Commissioni parlamentari presso le quali, in sede legislativa, furono approvate moltissime delle proposte di legge presentate.

Nel corso della seconda legislatura l’on. Giuliana Nenni ricoprì la carica di Segretario di Presidenza e l’on. Maria Jervolino fece parte di successivi Governi (Scelba, Segni e Zoli) ricoprendo ininterrottamente, dal 10 febbraio 1954 al 24 maggio 1958, la carica di Sottosegretario per la pubblica istruzione.
Tra gli argomenti che maggiormente hanno costituito l’oggetto dell’iniziativa legislativa delle onorevoli deputate sono da ricordare:

**Problemi specifici delle donne.** Da parte della on. Ada Del Vecchio Guelfi fu proposta una speciale disciplina dei licenziamenti delle donne che si sposano; l’on. Maria Pia Dal Canton propose la costituzione di un corpo di polizia femminile; il problema della pensione e in genere delle assicurazioni sociali delle donne di casa fu oggetto di due proposte di legge dell’on. Leonilde Jotti e della on. Vittoria Titomanlio; l’on. Teresa Noce ripropose la emanazione di norme per l’applicazione del principio relativo alla parità di diritti e di retribuzione tra uomini e donne in occasione di pari prestazione di lavoro; e l’on. Maria Maddalena Rossi sollevò di nuovo la questione dell’ammissione delle donne all’ufficio di giudice popolare e ad altre funzioni giudiziarie nell’ambito del tribunale per i minorenni e corrispondente sezione di Corte d’appello; altre proposte riguardano talune particolari provvidenze a favore di lavoratrici madri, il parto, il lavoro e l’assistenza delle mondariso e dei loro figli, ecc.

Tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Oltre alle già citate proposte relative alla disciplina del lavoro delle mondariso ed all’assistenza a favore delle lavoratrici madri, sono da segnalare le proposte delle onorevoli: Adele Bei Ciufoli (sull’indennità di asilo per i bimbi delle lavoratrici), Maria Pia Dal Canton (disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi), Erisia Gennai Tonietti (assistenza agli illegittimi abbandonati), Emanuela Savio (sulla stampa destinata all’infanzia e all’adolescenza).

Istruzione. In tale materia numerosissime proposte riguardano lo stato giuridico ed economico del personale insegnante delle varie categorie. Per quanto invece si riferisce più direttamente al funzionamento degli istituti scolastici, sono da segnalare le proposte di legge riguardanti: fornitura gratuita dei libri scolastici agli alunni delle scuole elementari (on. Luciana Viviani) e degli istituti di istruzione media (on. Anna De Lauro Matera); riordinamento dei Patronati scolastici (on. Angela Gotelli); provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna (on. Emanuela Savio); istituzione del liceo linguistico (on. Ida D’Este); istituzione delle scuole elementari carcerarie e regimentali (on. Vittoria Titomanlio).


Numerosi furono gli interventi svolti dalle onorevoli deputate su argomenti di carattere generale: tra questi — oltre a quelli riguardanti problemi locali o argomenti già segnalati come oggetto di iniziativa legislativa — sono da ricordare: tutela e sicurezza del lavoro, politica estera e partecipazione dell’Italia alle organizzazioni internazionali, riforma dei patti agrari, ordinamento regionale, problemi del Mezzogiorno.
Le proposte avanzate dalle onorevoli deputate che, approvate dalla Camera e dal Senato divennero legge, sono le seguenti:

**Badaloni Maria**
- C. n. 656: « Istituzione del ruolo in soprannumero dei maschi delle scuole elementari statali e norme per la copertura dei posti relativi » (legge 27 novembre 1954, n. 1170).
- C. n. 1051: « Riordinamento dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare » (legge 12 ottobre 1956, n. 1213).

**Bianchi Chieco Maria**

**Bontade Margherita**
- C. n. 533: « Trattamento di quiescenza per i provveditori alle opere pubbliche e per il presidente del Magistrato del Po » (legge 9 agosto 1954, n. 650).

**Cinciari Rodano M. Lisa**

**Dal Canton M. Pia**
- C. n. 52: « Modifica degli articoli della legge sull'ordinamento dello stato civile riguardanti le generalità degli illegittimi » (legge 31 ottobre 1955, n. 1064).
- C. n. 341: « Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi » (legge 21 luglio 1956, n. 897).
- C. n. 887: « Estensione agli affiliati delle norme riguardanti l'ammissione al congedo anticipato dal servizio militare » (legge 19 marzo 1955, n. 104).
- C. n. 916: « Modifica dell'art. 411 del Codice civile » (legge 9 novembre 1955, n. 1065).
- C. n. 2256: « Concessione di un contributo straordinario al Comitato per le onoranze ad Antonio Canova » (legge 28 dicembre 1957, n. 1319).
Gennai Toniетти Erisia
C. n. 41: « Contributo a favore dell’ente per la valorizzazione dell’isola d’Elba » (legge 31 marzo 1954, n. 82).
C. n. 2229: « Titolo di studio obbligatorio per l’ammissione alle scuole-convitto professionali per infermiere, istituite a norma del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832 » (legge 13 dicembre 1956, n. 1420).

Gotelli Angela
C. n. 834: « Modifiche alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, per la ’’statizzazione delle scuole elementari per ciechi’’ » (legge 6 agosto 1954, n. 815).

Noce Teresa

Pollastrini Elettra

Savio Emanuela
C. n. 1552: « Provvedimenti a favore delle scuole elementari in montagna » (legge 1º marzo 1957, n. 90).

Titomanlio Vittoria

Terza legislatura.

Nel corso della terza legislatura (1958-1963) le donne presenti alla Camera furono 25, tutte appartenenti ai tre maggiori partiti politici (PCI: 11; DC: 11; PSI: 3). Durante questo pe-
riodo ricoprirono cariche governative le seguenti onorevoli deputate:

- on. Angela Gotelli. Sottosegretario per la sanità pubblica dal 1° luglio 1958-15 febbraio 1959 e 25 marzo 1960-26 luglio 1960 e per il lavoro e la previdenza sociale (15 febbraio 1959-25 marzo 1960);

- on. Maria Badaloni. Sottosegretario per la pubblica istruzione dal 15 febbraio 1959.

La onorevole Giuseppina Re ricoprì la carica di Segretario di Presidenza della Camera.

Come per la seconda legislatura, è da sottolineare che di fronte ad una ulteriore, se pur lieve, diminuzione del numero complessivo delle onorevoli deputate, si registrò in proporzione un incremento nell'attività da esse svolta alla Camera, specie per quel che riguarda le proposte di legge presentate ed anche quelle definitivamente approvate.

Per quel che riguarda i principali argomenti da esse più spesso affrontati, persistettero sostanzialmente nel corso della terza Legislatura le caratteristiche fondamentali delineate per le legislature precedenti.

Furono presentate in questo periodo numerosissime proposte di legge concernenti l'istruzione di ogni grado, ed in particolar modo il personale insegnante, specialmente ad opera delle onorevoli Anna Grasso Nicolosi, Emanuela Savio e Vittoria Titomanlio.

Nel settore della parità di diritti fra uomo e donna ricordiamo le proposte delle onorevoli Maria Alessi, Maria Cocco, Laura Diaz e Maria Maddalena Rossi (ammissione delle donne ai pubblici uffici), Maria Lisa Cinciar Rodano (parità di retribuzione fra mano d'opera maschile e femminile), Angelina Merlin e Giuseppina Re (divieto di licenziamento per causa di matrimonio) e Luciana Viviani (parità fra uomini e donne in materia di pensioni di reversibilità).

I problemi assistenziali connessi con la maternità, l'infanzia e l'adolescenza furono, come nelle precedenti legislature, oggetto

Per quanto riguarda le donne lavoratrici, vanno ricordate le proposte delle onorevoli Gina Borellini (provvidenze per le addette al taglio del riso), Leonilde Jotti e Vittoria Titomanlio (assicurazione obbligatoria per le casalinghe) e Maria Maddalena Rossi (tutela delle lavoratrici madri braccianti e familiari di coloni e mezzadri).

Particolare interesse ai problemi dei ciechi e dei sordomuti fu dedicato dalle onorevoli Adele Bei Ciufoli, Maria Pia Dal Canton e Angelina Merlin.

Come per le precedenti legislature, va infine rilevato che gli argomenti predetti non esaurirono l’interesse delle donne presenti alla Camera; molte altre proposte infatti furono presentate e numerosissimi furono gli interventi in Assemblea e in Commissione, in riferimento ai problemi più svariati.

Nel complesso, delle 116 proposte di legge che, come si è detto, furono presentate dalle donne nella terza Legislatura, 29 furono approvate dalla Camera e 25, approvate anche dal Senato, divennero legge:

**Badaloni Maria**

- C. n. 1719: «Norme per la partecipazione al concorso per esami e per titoli a trecento posti di direttore didattico in prova di cui al decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 1959, n. 215» (legge 10 luglio 1960, n. 725).

**Bei Ciufoli Adele**


Dal Canton M. Pia C. n. 9: «Costituzione di un Corpo di polizia femminile» (legge 7 dicembre 1959, n. 1083).
C. n. 748: «Istituzione del ruolo speciale di direttori delle scuole di Stato per l'assolvimento ed il compimento del l'obbligo scolastico dei ciechi» (legge 29 ottobre 1960, n. 1396).
C. n. 1057: «Nuove disposizioni relative all'opera nazionale per i ciechi civili» (legge 10 febbraio 1962, n. 66).


Savio Emanuela C. n. 483: «Esonero dall'esame colloquio del personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili ammesso alle scuole di magistero professionale per la donna, inquadrato nei ruoli degli Istituti femminili ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782» (legge 11 giugno 1960, n. 603).

C. n. 566: «Estensione del beneficio della 13^ mensilità al personale insegnante delle scuole popolari e delle scuole per militari e carcerati» (legge 29 giugno 1960, n. 668).


C. n. 1511: «Modifica dell’art. 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, recante norme per il reclutamento dei commissari di leva» (legge 12 dicembre 1960, n. 1597).


**QUARTA LEGISLATURA.**

Nella quarta legislatura, attualmente in corso, il numero delle rappresentanti femminili è rimasto sostanzialmente immutato rispetto alla precedente legislatura: il lieve aumento, infatti, da 25 a 27 è da porsi in relazione all’ampliamento del numero dei deputati portato da 596 a 630. La distribuzione per gruppi politici è la seguente: PCI: 13; DC: 11; PSI: 2 (di cui una, l’on. Maria Alessi, successivamente è passata al PSIUP); MSI: 1.

All’atto della costituzione dell’Ufficio di Presidenza della Camera si registrò un fatto di notevole rilievo nella storia del Parlamento italiano: l’elezione di una donna alla carica di Vicepresidente. Fu, infatti, eletta a tale carica l’on. Maria Lisa Cinciari
Rodano, che nella prima seduta del nuovo Parlamento, in data 16 maggio 1963, riportò 138 voti.

Sono state chiamate a cariche di governo, fin dall’inizio della Legislatura, l’on. Maria Badaloni, Sottosegretario alla pubblica istruzione e l’on. Maria Vittoria Mezza, Sottosegretario all’industria e commercio.

In questo scorci di Legislatura sono state presentate n. 46 proposte di legge riguardanti: assicurazioni sociali per le donne di casa, modifiche alla disciplina dell’adozione, stampa per l’infanzia, istituzione dell’albo degli assistenti sociali, istruzione obbligatoria dei ciechi e dei sordomuti, ecc.

Gli interventi effettuati nel corso delle discussioni hanno riguardato, inoltre, i problemi sanitari e le attrezzature ospedaliere, i contratti agrari, il turismo e la tutela del paesaggio, la nazionalizzazione dell’energia elettrica, gli aiuti alla piccola e media industria e all’artigianato.

È già divenuta legge, tra le proposte presentate, la seguente:

**Cocco Maria** Modifica degli artt. 4 e 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, istititiva della mutualità pensioni a favore delle casalinghe (legge 26 febbraio 1964, n. 67).

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

Le rappresentanti femminili al Senato della Repubblica sono state sempre in numero molto ridotto: quattro nella prima legislatura, una nella seconda, tre nella terza e sei nella quarta, per un totale di 14 mandati, così suddivisi: 7 al PSI, 5 al PCI, 1 alla DC ed 1 al PLI.


La prevalente appartenenza delle senatrici ai gruppi parlamentari di opposizione fornisce la spiegazione del maggior im
pulso dato all’attività ispettiva, rispetto al più ridotto esercizio dell’iniziativa legislativa. Tuttavia è da sottolineare che delle 27 proposte di legge presentate nel corso delle prime tre legislature ben 7 sono diventate leggi (o per l’approvazione del testo originario proposto o perché assorbite in altri progetti di analogo contenuto), secondo una proporzione che non trova riscontro alla Camera: nel corso della presente legislatura sono state presentate 9 proposte e di queste già una è divenuta legge, mentre per altre è in stato avanzato l’iter della discussione.

Gli argomenti trattati in tali proposte rispecchiano sostanzialmente gli stessi interessi che sono stati oggetto di iniziativa legislativa alla Camera del Deputati.

Su specifici problemi riguardanti le donne è da segnalare la proposta di legge avanzata fin dalla prima legislatura e ripresentata nella seconda dalla senatrice Merlin perché fosse stabilito il principio del divieto di licenziamento delle donne che si sposano. La stessa senatrice Merlin propone nella prima e nella seconda legislatura (nel corso della quale fu approvata) l’abolizione della regolamentazione della prostituzione. La senatrice Palumbo chiese il riconoscimento della Giornata Internazionale della donna e la senatrice Carettoni ha recentemente proposto l’abrogazione degli articoli del Codice penale in materia di adulterio e concubinato. Inoltre ancora su iniziativa della senatrice Merlin furono proposte speciali norme per il collocamento delle vedove e degli orfani di guerra e per il ricovero nelle sale di maternità, a carico dei comuni, delle gestanti non abbienti nel periodo del parto e dei primi giorni di puerperio.

In tema di diritto di famiglia fu proposta una nuova disciplina sulla indicazione delle generalità anagrafiche (sen. Merlin), sulla patria potestà (Giuliana Nenni), sulla filiazione illegittima e adulterina (Giuliana Nenni).

Sull’assistenza e l’infanzia è da segnalare la proposta presentata nel corso della prima legislatura da parte della senatrice Palumbo per l’istituzione di un Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dell’infanzia italiana.
Altre proposte, oltre a problemi di interesse locale, riguardano: pensioni civili e militari, disciplina degli sfratti, rapporto di pubblico impiego, specialmente del personale insegnante, ecc.

Le proposte divenute leggi sono le seguenti:

**Merlin Angelina**

- "Modifica alle disposizioni sulla reversibilità di pensione alle famiglie degli impiegati civili e dei militari" legge 15 febbraio 1955, n. 46.
- "Disposizioni relative alle generalità ed ad accertamenti e norme amministrative" legge 31 ottobre 1955, n. 1064.
- "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo strumento della prostituzione adulterina" legge 20 febbraio 1955, n. 75.
- "Equiparazione dei diritti dei figli addottivi a quelli illegittimi in materia fiscale" legge 20 novembre 1955, n. 1123.
- "Concessione di una pensione a Isabella Manciotti figlia del martire" legge 9 novembre 1955, n. 1069.

**Galletti Babini Luisa**

- "Protega del termine assegnato per la esecuzione del piano di risanamento della città di Ferrara" legge 12 febbraio 1960, n. 69.

**Nenni Giuliana**

- "Utilizzazione da parte dell'Unione italiana dei residi del fondo di cui alla legge 4 novembre 1953, n. 529" legge 3 luglio 1964, n. 549.

89
TABELLE STATISTICHE
SULL’ATTIVITA’ DELLE DONNE
ALLA COSTITUENTE ED IN PARLAMENTO
## ASSEMBLEA COSTITUENTE

### Attività delle onorevoli deputate

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nominativi</th>
<th>Gruppo</th>
<th>Interventi in Assemblea</th>
<th>Interrogazioni esaurite</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bei Adele</td>
<td>PCI</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Bianchi Bianca</td>
<td>PSIUP-PSLI</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Bianchini Laura</td>
<td>DC</td>
<td>2</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Conci Elisabetta</td>
<td>DC</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Delli Castelli Filomena</td>
<td>DC</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Jervolino Maria</td>
<td>DC</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Federici Maria</td>
<td>DC</td>
<td>5</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Gallico Spano Nadia</td>
<td>PCI</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Gotelli Angela</td>
<td>DC</td>
<td>—</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Guidi Angela</td>
<td>DC</td>
<td>3</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Iotti Leonilde</td>
<td>PCI</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Mattei Teresa</td>
<td>PCI</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Merlin Angelina</td>
<td>PSIUP-PSI</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Minella Angiola</td>
<td>PCI</td>
<td>—</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Montagnana Togliatti Rita</td>
<td>PCI</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Nicotra Maria</td>
<td>DC</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Noce Teresa</td>
<td>PCI</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Penna Ottavia</td>
<td>U.Q.</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Pollastrini Elettra</td>
<td>PCI</td>
<td>—</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Rossi Maria Maddalena</td>
<td>PCI</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Titomanlio Vittoria</td>
<td>DC</td>
<td>2</td>
<td>7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
CAMERA DEI DEPUTATI - PRIMA LEGISLATURA
Attività delle onorevoli deputate

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nominativo e gruppo parlamentare di appartenenza</th>
<th>Iniziativa legislativa Proposte di legge</th>
<th>Attività ispettiva</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Presentate</td>
<td>Diverse leggi</td>
<td>Interrogazioni esaurite</td>
</tr>
<tr>
<td>— tra parentesi il numero delle proposte presentate, in fondo il numero dello stampato, in corsivo le proposte divenute legge —</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Bianchi Bianca (PSLI) | (6) 475, 1422, 1643, 1791, 1951, 2645 | 1 | 6 | — | — | 6 |
| Bianchini Laura (DC) | (3) 1070, 1897, 1898 | — | 1 | — | — | 3 |
| Bontade Margherita (DC) | (1) 1329 | — | 27 | — | — | 13 |
| Borellini Gina (PCI) | — | — | 7 | — | — | 5 |
| Cecchini Lina (PCI) | — | — | 1 | — | — | — |
| Chiesa Tibaldi Mary (PRI) | (3) 1000, 1145, 3111 | — | 2 | 1 | — | 18 |
| Chini Coccoli Irene (PCI) | — | — | 3 | — | — | 11 |
| Cinciari Rodano Maria (PCI) | (1) 3182 | — | 6 | — | — | 15 |
| Conci Elisabetta (DC) | — | — | 6 | — | — | 8 |
| Coppi Ilia (PCI) | — | — | 6 | — | — | 14 |
| Dal Canton Maria Pia (DC) | (5) 736, 1146, 1183, 1461, 1901 | — | 5 | — | — | 14 |
| Delli Castelli Filomena (DC) | (3) 2980, 3300, 2680 | — | 3 | — | — | 3 |
| D'Este Ida (DC) | — | — | — | — | — | — |
| Diaz Laura (PCI) | (1) 113 | — | 6 | 1 | — | 10 |
| Federici Maria (DC) | (6) 144, 150, 164, 995, 2435, 3051 | — | 1 | — | — | 11 |
| Fazio Rosa (PSI) | (1) 793 | — | 5 | — | — | 8 |
| Fittaioli Luciana (PCI) | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Floreanini Gisella (PCI) | (1) 3291 | — | — | — | — | 13 |
| Gallico Spano Nadia (PCI) | — | — | 3 | — | — | 6 |
| Gallo Elisabetta (PCI) | — | — | — | — | — | 4 |
| Gennai Tonietti Erisia (DC) | (5) 1193, 1972, 2493, 2494, 3278 | — | 5 | 1 | — | 18 |
| Giannini Olga (PNM) | — | — | — | — | — | — |
| Giuntoli Grazia (DC) | (1) 3122 | — | 2 | — | — | 9 |
| Gotelli Angela (DC) | — | — | 6 | — | — | 3 |
| Guidi Cingolani Maria (DC) | — | — | 2 | — | — | 8 |
| Jervolino Maria (DC) | — | — | — | — | — | — |
| Lombardi Pia (DC) | (1) 2375 | — | 6 | — | — | 10 |
| Marcellino Nella (PCI) | — | — | 1 | — | — | 2 |
| Martini Gina (PCI) | — | — | 1 | — | — | 2 |
| Minella Angiola (PCI) | — | — | 20 | — | — | 10 |
| Molè Elsa (PSI) | — | — | — | — | — | — |
| Natali Ada (PCI) | (1) 1948 | — | 46 | — | — | 7 |
| Nenni Giuliana (PSI) | (1) 640 | 1 | 2 | — | — | 6 |
| Nicotra Maria (DC) | (1) 1517 | — | 1 | — | — | 6 |
| Noce Teresa (PCI) | (2) 32, 2678 | — | 6 | — | — | 3 |
| Pollastrini Elettra (PCI) | — | — | 5 | — | — | 2 |
| Pucci Maria (DC) | (1) 786 | — | — | — | — | 12 |
| Ravera Camilla (PCI) | — | — | — | — | — | — |
| Re Giuseppina (PCI) | — | — | — | — | — | — |
| Rossi Maria Maddalena (PCI) | (3) 715, 2323, 3222 | — | 1 | 1 | — | 9 |
| Titomanlio Vittoria (DC) | (5) 480, 1731, 1969, 2145, 3233 | — | 15 | — | — | 16 |
| Valandro Gigliola (DC) | — | — | 8 | — | — | 8 |
| Vecchio Stella (PCI) | — | — | 1 | — | — | 2 |
| Viviani Luciana (PCI) | (6) 1774, 1877, 2120, 2146, 2631, 2850 | — | 23 | 1 | 1 | 20 |
**CAMERA DEI DEPUTATI - SECONDA LEGISLATURA**

Attività delle onorevoli deputate

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nominativo e gruppo parlamentare</th>
<th>Iniziativa legislativa</th>
<th>Attività ispettiva</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Proposte di legge</td>
<td>Presentate</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>— tra parentesi il numero delle proposte presentate, in tondo il numero dello stampato, in corsivo le proposte divenute legge —</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Divenute leggi</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Interrogazioni estese</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Interpellanze svolte</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Memorie svolte</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Interventi in Assemblea</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Badaloni Maria (DC)               | (5) 121, 656, 1051, 1910, 3393 | 4 |
|                                   |                               | 4 |
|                                  |                               | 25 |
|                                  |                               | 1 |
|                                  |                               | 97 |
| Bontade Margherita (DC)          | (5) 333, 1120, 1534, 2277, 2812 | 2 |
|                                  |                               | 125 |
|                                  |                               | 18 |
|                                  |                               | 6 |
|                                  |                               | 4 |
| Conci Elisabetta (DC)            |                               | 1 |
|                                  |                               | 8 |
|                                  |                               | 12 |
|                                  |                               | 7 |
| Dal Canton Maria Pia (DC)        | (8) 32, 341, 886, 887, 916, 1701, 2236, 2348 | 6 |
|                                  |                               | 10 |
|                                  |                               | 8 |
| De Lauro Matera Anna (PSI)      | (7) 113, 194, 693, 2164, 2201, 2733, 2962 | 93 |
|                                  |                               | 93 |
|                                  |                               | 5 |
| Delli Castelli Filomena (DC)     | (2) 2830, 3518               | — |
|                                  |                               | 25 |
| Del Vecchio Guelfi Ada (PCI)     | (2) 339, 2280                | — |
| D'Este Ida (DC)                  | (3) 1589, 1653, 2905         | — |
| Diaz Laura (PCI)                 | (3) 36, 251, 2926            | — |
| Floreanini Gisella (PCI)         | (1) 3412                    | — |
| Gallico Spano Nadia (PCI)        | (3) 508, 712, 1880          | — |
| Gatti Caporaso Elena (PSI)       | (2) 1504, 2924              | — |
| Gennai Tonietti Erisa (DC)       | (8) 37, 41, 441, 676, 2064, 2083, 2229, 3266 | 5 |
| Gotelli Angela (DC)              | (4) 834, 2114, 2826, 3457   | 3 |
| Grasso Nicolosi Anna (PCI)      | (3) 424, 975, 1984          | — |
| Iotti Leonilde (PCI)             | (3) 1733, 1734, 2988        | — |
| Jervolino Maria (DC)             |                               | — |
| Matarazzo Ida (PNM)              | (1) 1572                    | 33 |
| Mezza Maria Vittoria (PSI)       | (1) 1014                    | 1 |
| Nenni Giuliana (PSI)             | (1) 1819                    | 41 |
| Noce Teresa (PCI)                | (6) 58, 130, 895, 1890, 3577, 3693 | 1 |
| Pollastrini Elettra (PCI)        | (3) 627, 2469, 2938         | 1 |
| Ravera Camilla (PCI)             |                               | 14 |
| Rossi Maria Maddalena (PCI)      | (5) 19, 451, 807, 829, 1991 | — |
| Savio Emanuela (DC)              | (7) 468, 1552, 1964, 3326, 3400, 3616, 3680 | 1 |
| Titomanlio Vittoria (DC)         | (10) 434, 799, 953, 1129, 1418, 1624, 1737, 2792, 3288, 3463 | 2 |
| Valandro Gigliola (DC)           |                               | 9 |
| Viviani Luciana (PCI)            | (11) 64, 1024, 1136, 1342, 1578, 1579, 1735, 1814, 1815, 2109, 3600 | 38 |

95
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nominativo e gruppo parlamentare di appartenenza</th>
<th>Iniziativa legislativa Proposte di legge</th>
<th>Attività ispettiva</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Alessi Maria (PSI)</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Badaloni Maria (DC)</td>
<td>(3) 750, 855, 1719</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Bei Ciufoli Adele (PCI)</td>
<td>(3) 1655, 1863, 1954</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Bontade Margherita (DC)</td>
<td>(3) 1460, 1521, 1523</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Borellini Gina (PCI)</td>
<td>(9) 183, 485, 518, 519, 738, 893, 1251, 3747, 4208</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Cinciari Rodano Maria Lisa (PCI)</td>
<td>(4) 431, 707, 782, 1721</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Cocco Maria (DC)</td>
<td>(2) 2441, 3715</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Conci Elisabetta (DC)</td>
<td></td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Dal Canton Maria Pia (DC)</td>
<td>(14) 8, 9, 748, 874, 1022, 1037, 1491, 1500, 1526, 1527, 1528, 1652, 1943, 4493</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>De Lauro Matera Anna (PSI)</td>
<td>(3) 229, 1383, 3077</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Del Vecchio Guelfi Ada (PCI)</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Diaz Laura (PCI)</td>
<td>(5) 80, 655, 1105, 1395, 1788</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Gennai Tonietti Erisia (DC)</td>
<td>(8) 1621, 1699, 2148, 2229, 2235, 4067, 4245, 4253</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Gotelli Angela (DC)</td>
<td>(2) 2709, 4191</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Grasso Nicolosi Anna (PCI)</td>
<td>(5) 196, 1113, 2133, 2351, 3587</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Iotti Leonilde (PCI)</td>
<td>(3) 99, 2836, 3470</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Jervolino Maria (DC)</td>
<td></td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Merlin Angelina (PSI)</td>
<td>(8) 37, 38, 39, 1581, 1953, 2050, 3580, 3787</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Miccolis Maria (DC)</td>
<td></td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Minella Angiola (PCI)</td>
<td>(5) 575, 1498, 2342, 3628, 4295</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Re Giuseppina (PCI)</td>
<td>(1) 1166</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Rossi Maria Maddalena (PCI)</td>
<td>(3) 353, 984, 1204</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Savio Emanuela (DC)</td>
<td>(7) 7, 107, 371, 483, 2610, 2662, 4264</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Titomanlio Vittoria (DC)</td>
<td>(21) 17, 18, 249, 402, 566, 641, 642, 1317, 1511, 1587, 2026, 2111, 2154, 2663, 2752, 2956, 3446, 3667, 3821, 3886, 4213</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Viviani Luciana (PCI)</td>
<td>(7) 574, 661, 1096, 1628, 2182, 2236, 4389</td>
<td>92</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**RIEPILOGO GENERALE**
dell'attività delle onorevoli deputate dal 25 giugno 1946
al 18 febbraio 1963

<table>
<thead>
<tr>
<th>Legislature</th>
<th>Numero delle Deputate</th>
<th>Proposte di legge</th>
<th>Diverse leggi</th>
<th>Interrogazioni esaurite</th>
<th>Interpellanze svolte</th>
<th>Mzioni svolte</th>
<th>Interventi in Assemblea</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Costituente</td>
<td>21</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>34</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>Prima legislatura</td>
<td>44</td>
<td>58</td>
<td>2</td>
<td>231</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>323</td>
</tr>
<tr>
<td>Seconda legislatura</td>
<td>33</td>
<td>124</td>
<td>27</td>
<td>860</td>
<td>2</td>
<td>—</td>
<td>269</td>
</tr>
<tr>
<td>Terza legislatura</td>
<td>25</td>
<td>116</td>
<td>25</td>
<td>666</td>
<td>2</td>
<td>—</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totali</strong></td>
<td><strong>123</strong></td>
<td><strong>298</strong></td>
<td><strong>54</strong></td>
<td><strong>1.061</strong></td>
<td><strong>9</strong></td>
<td><strong>1</strong></td>
<td><strong>767</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

7.
## SENATO DELLA REPUBBLICA
### Attività delle onorevoli senatrici

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nominativo e gruppo parlamentare di appartenenza</th>
<th>Iniziativa legislativa</th>
<th>Attività ispettiva</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Presentate</td>
<td>Divernute, Interrogazioni, Interviste, Montioni, svolte, Incentivi in Assemblea e in Commissioni</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Diverse leggi, Interrogazioni esaurite, Interviste svolte, Montioni svolte, Incentivi in Commissioni</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### I LEGISLATURA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Senatrice</th>
<th>Gruppo</th>
<th>Proposte di legge</th>
<th>Diverse leggi</th>
<th>Interrogazioni esaurite</th>
<th>Interviste svolte</th>
<th>Montioni svolte</th>
<th>Incentivi in Commissioni</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bei Ciufoli Adele (PCI)</td>
<td>.</td>
<td>.</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>.</td>
<td>18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Merlin Angelina (PSI)</td>
<td>(5) 63, 1544, 2229, 2785, 2886</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Montagnana Rita (PCI)</td>
<td>.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Palumbo Giuseppina (PSI)</td>
<td>(4) 992, 1578, 2171, 2193</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTALE...

### II LEGISLATURA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Senatrice</th>
<th>Gruppo</th>
<th>Proposte di legge</th>
<th>Diverse leggi</th>
<th>Interrogazioni esaurite</th>
<th>Interviste svolte</th>
<th>Montioni svolte</th>
<th>Incentivi in Commissioni</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Merlin Angelina (PSI)</td>
<td>(12) 5, 6, 7, 8, 9, 28, 380, 665, 692, 733, 1319, 1991</td>
<td>5</td>
<td>31</td>
<td>1</td>
<td>.</td>
<td>143</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTALE...

### III LEGISLATURA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Senatrice</th>
<th>Gruppo</th>
<th>Proposte di legge</th>
<th>Diverse leggi</th>
<th>Interrogazioni esaurite</th>
<th>Interviste svolte</th>
<th>Montioni svolte</th>
<th>Incentivi in Commissioni</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gallotti Balboni Luisa (PCI)</td>
<td>(3) 621, 730, 2364</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td>.</td>
<td>.</td>
<td>37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nenni Giuliana (PSI)</td>
<td>(1) 674</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Palumbo Giuseppina (PSI)</td>
<td>(2) 398, 447</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTALE...

### IV LEGISLATURA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Senatrice</th>
<th>Gruppo</th>
<th>Proposte di legge</th>
<th>Diverse leggi</th>
<th>Interrogazioni esaurite</th>
<th>Interviste svolte</th>
<th>Montioni svolte</th>
<th>Incentivi in Commissioni</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Alcidi Boccacci Rezza Lea (PLI)</td>
<td>(2) 210, 579</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Farneti Ariella (PCI)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Giuntoli Graziuccia (DC)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Minella Molinari Angiola (PCI)</td>
<td>(1) 446</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nenni Giuliana (PSI)</td>
<td>(4) 10, 11, 31, 134</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Romagnoli Carettoni Tullia (PSI)</td>
<td>(2) 8, 589</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTALE...

| Senatrici n. 14 | 8 | 145 | 12 | 2 | 500 |

98
E poiché alla Commissione pervenne pure una petizione di non poche signore di Milano, Bologna, Sassari, Torino, Mondovì, Venezia, Udine, Padova, Firenze, Lugo, Napoli, Ariano, ed altre località, colla quale si chiede che la donna sia ammessa al diritto elettorale sotto le condizioni medesime che saranno sancite per gli altri elettori, non tralascieremo di tener parola d’una domanda che anche ad altri Parlamenti venne presentata, e che presso quello della Gran Bretagna, sei anni or sono, fu appoggiata non da una ma da mille petizioni, portanti oltre 300.000 firme.

E la giustizia di questa domanda si può invero propugnare coll’autorità di nomi come quelli del Condorcet, del Bentham, del Romagnosi, del Cobden, dell’Hare, dello Stuart Mill; il quale ultimo dichiara recisamente che considera « la differenza del sesso rispetto al diritto di voto altrettanto insignificante quanto la differenza di statura od il colore dei capelli ». E il Girardin, poche settimane or sono, pubblicò nel medesimo senso un volume, nel quale sostiene che « il giorno in cui la donna sarà legalmente e legislativamente l’eguale dell’uomo, quello sarà un gran giorno per l’umanità, un gran giorno per l’incivilimento ».

Nella Gran Bretagna, non solo vi sono riviste e giornali fondata per sostenere il diritto elettorale delle donne, e fino dal principio del secolo presente associazioni vastissime per propagarne l’idea, ma dal 1866 in poi quasi tutti gli anni la proposta di rendere partecipe di questo diritto la

donna venne presentata e discussa nella Camera dei Comuni, e vi trovò aderenti e propugnatori autorevolissimi, come, oltre lo Stuart Mill, il Bright, il Fawcett, lo Stansfeld, il Dilke. Nelle varie votazioni che si succedettero su tali proposte a favore del suffragio della donna, le medesime ottennero voti numerosi su tutti i banchi della Camera ed anche su quello del Ministero. Nel 1870 il Gladstone, come ministro, pure combattendo la proposta presentata in quell’anno dal Bright, più che altro la dichiarò prematura e incompatibile colla forma del voto palese, che in quel tempo era ancora in vigore secondo la legge britannica, mentre egli diceva che la donna non avrebbe potuto pronunciare un voto palese senza danno del proprio decoro.

Ma di sessione in sessione, come accennammo, si rinnovò la proposta, la quale nel 1875 fu respinta colla differenza di soli 35 voti, avendo ottenuto 152 voti contro 187.

Vi fu però un momento nel quale le donne inglesi che pretendono il diritto elettorale procurarono di riuscire all’intento, invece che con una legge nuova, per via d’interpretazione della legge vigente. Forti di un Atto del Parlamento del 1867, il quale dichiara che quando le leggi usano le parole man o person, anziché quella di male person, vi si intendono comprese anche le donne, chiesero di essere inscritte nelle liste elettorali, e trovarono ufficiali municipe e revising barristers che ammisero il loro diritto, sì che nelle elezioni successive votarono anche effettivamente; ma, portata la cosa innanzi ai tribunali, una costante giurisprudenza le escluse.

In antichi tempi, prima del 1640, la donna ebbe voto nella elezione dei deputati, e più tardi intorno a tale diritto di suffragio discuteva ancora il più grande dei giureconsulti inglesi, il Coke, sostenendo non potessero intervenire nelle elezioni politiche, ma soltanto dare il voto anche personalmente per le elezioni dei funzionari del Comune e della parrocchia: nelle quali votano ancora, dappoché una legge del 1869 espressamente le ammise a concorrere alla nomina dei consiglieri e degli assessori municipali.

In Francia le donne fruirono del diritto di farsi rappresentare agli Stati generali del 1789, nell’Ordine della nobiltà, essendo il voto dato per quella rappresentanza inerente al possesso feudale: ed in quello del clero, nel quale le corporazioni femminili parteciparono alla scelta della rappresentanza. Ma nelle Assemblee della Rivoluzione, epoca in cui fu pure grandissima in tutti i partiti l’influenza delle donne, la proposta di dare loro il voto non ebbe fortuna, neppure quando prevalsero le idee più democratiche.

In questi ultimi tempi, la questione del voto delle donne fu di nuovo oggetto di vive discussioni in quel paese.
Alla Camera invece con una proposta d’iniziativa parlamentare del 1° agosto 1871 si credette di poter applicare senza pericolo il voto delle donne, facendo votar per esse i rispettivi mariti, senza badare se i rappresentati consentirebbero alla delegazione e concorderebbero nel voto. Ma così non intendono il voto delle donne coloro che lo propugnano, quelle che lo rivendicano; ed una di queste, Albertina Auclert, con clamorosa protesta, riuscì di pagare quella imposta che col mezzo de’ suoi rappresentanti non aveva contribuito né poteva contribuire a votare.

Nell’Austria secondo la legge odierna, per gli stessi motivi che accennai parlando degli Stati generali della Francia, nella prima classe degli elettori, quella della grande proprietà fondiaria, possono esercitare il diritto elettorale le donne che abbiano il pieno godimento dei diritti civili.

Negli Stati Uniti, paese in cui la donna fruisce di grande indipendenza sociale ed uguaglianza civile, il diritto elettorale della donna, oggetto di sforzi incessanti in molti Stati dell’Unione, è già applicato con legge del 1869 nel Territorio di Wyoming, per non parlare dell’Utah, e per tacere anche del Wisconsin, nel quale un bill riconobbe alle donne maritate il diritto d’elektorato e di eleggibilità, ma non ebbe la sanzione popolare che è colà necessaria. E nel Wyoming, ove il suffragio muliebre da oltre due lustri si pratica, a favore di questa prova e ad encomio del contegno delle elettrici si pronunciarono non poche testimonianze, quella fra le altre, assai autorevole, del governatore del Territorio, John V. Hoyt.

Anche nelle Assemblee di altri Stati e nello stesso Congresso federale, tale proposta di estendere il voto alla donna fu fatta, con maggiore o minor fortuna, ma ovunque senza definitiva riuscita; ché, sebbene talvolta colla differenza di pochi voti, le relative mozioni furono respinte nel Massachusetts, Connecticut, Illinois, New York, Maine, California. Avevano invece adottata quella proposta le rappresentanze del Kansas (1867), del Michigan (1871) e del Colorado (1876), ma anche in questi Stati, sottoposta poi al voto popolare, non ottenne la necessaria ratifica.

E, come vedemmo accennando al Wisconsin, non è solo l’elektorato che si propone, ma anche l’eleggibilità della donna, eleggibilità la quale pare a molti sia naturale e legale, perpino dell’ufficio più eccelso dell’Unione, che d’una donna eloquente, Vittoria Woodhall, sappiamo essersi nelle ultime elezioni sostenuta con vivo ardore e somma costanza la candidatura alla presidenza della grande repubblica.

Né sconosciuto al nostro paese è il voto della donna nelle elezioni amministrative. Nella Lombardia e nella Venezia, esse, non solo poteano farsi rappresentare mediante procuratore nei minori Comuni ove deliberavasi nei Convocati, ma poteano anche essere elette sia alle funzioni
di consigliere comunale, ne' Comuni maggiori aventi non Convocato ma Consiglio, sia altresì all'ufficio di primo deputato, che era il capo dell'amministrazione comunale. Ed all'esercizio dell'elettorato per procura erano ammesse le donne anche in Toscana.

Perciò su tali esempi, e su quelli dell'Austria, della Prussia, della Svezia, che all'elettorato amministrativo ammettono la donna, sull'esempio del Comune russo ove la donna stessa è anche eleggibile, il legislatore italiano ne' vari progetti di legge presentati per la riforma della legge comunale e provinciale, rese partecipe del diritto elettorale amministrativo la donna la quale paghi quella stessa imposta diretta che pei maschi è stabilita dalla legge. E l'onorevole Lanza, nella Relazione del 1^ dicembre 1871 sul progetto di legge comunale e provinciale da lui presentato, in cui il voto è attribuito alla donna, si palesa non avverso ai titoli che essa può avere anche all'elettorato politico. « Non parve da omettere, egli dice, una disposizione tendente ad accordare il voto elettorale alle donne, perché se qualche fondamento può esservi costumanze per negar loro il voto politico, non ve n'ha certamente veruno per non concedere loro almeno l'elettorato nel campo amministrativo ».

E quando il successivo progetto di riforma della legge stessa, deliberato dalla Commissione ministeriale di cui fu relatore l'onorevole Peruzzi e presentato dall'onorevole Nicotera il 7 dicembre 1876, fu esaminato dalla Commissione della Camera, il diritto elettorale della donna nelle elezioni comunali e provinciali divenne argomento, dice la Relazione 13 giugno 1877 dell'onorevole Marazio, di viva discussione, e la proposta ministeriale che lo ammetteva non poté passare senza grave contrasto; ma la maggioranza l'accettò, reputando essere il diritto elettorale riconosciuto nella donna una guarentigia d'ordine e di moralità. E il voto della donna dalla maggioranza medesima fu ammesso, perché considerò il Comune come un'associazione di contribuenti, i cui diritti si esercitano principalmente deliberando spese; per cui allo stesso titolo il diritto di elezione fu conferito ai corpi morali, ai minori, ed agli interdetti soggetti a tutela e curatela.

Recentemente, colla legge del 9 dicembre 1877, s'incominciò ad ammettere la donna all'esercizio dei diritti politici, poiché fra i diritti politici va annoverato quello di comparire come testimone in giudizio oppure per dare l'autenticità agli atti civili, diritti che appunto colla predetta legge vennero riconosciuti nella donna.

Per le elezioni politiche la donna, secondo la legge elettorale vigente, ha soltanto un esercizio indiretto del diritto elettorale, in virtù dell'articolo 11 della legge medesima che le dà facoltà di creare un elettore col designare un figlio od un genero che possa far computare a sè stesso le
imposte pagate da lei, e mediante tale delegazione essere iscritto nelle liste elettorali.

Dai fatti e dai precedenti relativi al reclamato suffragio muliebre, passando agli argomenti che si mettono innanzi a suo favore, è innegabile che essi non sono privi di valore.

Dacché l'intelligenza, la coscienza, l'indipendenza del voto, sono i requisiti ai quali il voto stesso vuolsi condizionato, come negare vi siano donne le quali questi requisiti indubbiamente possiedono?

Relativamente alla intelligenza della donna, fatta astrazione da tutte le differenze fisiologiche, sulle quali si è tanto studiato e tanto scritto, fra essa e l'uomo; fatta astrazione dalla tesi dello Stuart Mill, il quale sostiene essere dimostrata dalla storia e dalla pratica esperienza, che dalle funzioni regali ai più umili uffici della vita quotidiana, la donna diede e dà prova di saperli adempiere anche meglio dell'uomo, e dalla tesi opposta di coloro che intesero provare l'inferiorità non meno intellettuale che fisica della donna; è assolutamente irrecusabile che un grandissimo numero di donne ha una intelligenza per lo meno più che sufficiente per dare un voto con consapevolezza e discernimento. I nomi splendidi ed illustri di donna si affollano in tanta copia al pensiero di tutti, che sarebbe vana una qualunque enumerazione, necessariamente incompiuta.

Può dunque sembrare grave ingiustizia il negare alla donna di genio, alla donna di scienza, ad altissime capacità femminili, ciò che si concede alle più umili capacità maschili. A capacità uguali, se non superiori, può sembrare debbano incontrastabilmente corrispondere uguali diritti. Ed ove tale parità di diritti si ricusi, non ne verrà, che, siccome una intera metà della nazione non è rappresentata nelle Assemblee che fanno le leggi e da cui emana il Governo, e siccome queste leggi la riguardano e ad essere bene governata la donna ha non minore interesse dell'uomo, essa potrà dire che le leggi, perché fatte senza di lei, sono fatte contro di lei? E la donna non attribuirà a ciò le svantaggiose ineguaglianze che la legge civile ancora presenta rispetto alla sua condizione giuridica? E se malgrado tali ineguaglianze, molte donne hanno una intera capacità civile, perché invece non dovranno avere alcuna capacità nell'esercizio del più importante dei diritti politici? E non è di gran lunga meno difficile l'esercizio del diritto elettorale, che non quello delle professioni scientifiche cui pure sono ora ammesse e che esercitano spesso con rara perizia?

Quanto poi all'indipendenza del voto, in moltissime donne essa sarebbe così intera, da sembrare anzi una assoluta contraddizione, che una
donna non possa votare, quando vota suo figlio, quando vota il suo stesso domestico.

E sotto l'aspetto dell'utilità sociale si osserva collo Stuart Mill che giova dare alla donna un maggiore sentimento della propria responsabilità; si osserva col Romagnosi che sommamente importa associarla alle sorti dello Stato, daccèh una nazione suol essere ciò che le donne la fanno; onde il Tocqueville scriveva: la prosperità singolare e la grandezza crescente del popolo degli Stati Uniti doversi principalmente attribuire alla superiorità delle sue donne.

Malgrado l'apparente efficacia di tali argomenti, non è senza profonda ragione che presso nessun popolo, o quasi, come si è veduto, questa compartecipazione alla vita politica si è assegnata alla donna.

L'uomo e la donna non sono chiamati allo stesso ufficio sociale, agli stessi diritti e doveri, agli stessi lavori, alle stesse cure e fatiche.

Perciò, come ai diritti, così ai doveri della vita pubblica e militante essa, nelle società antiche e moderne, è rimasta estranea, e parve sempre, ad essa stessa in generale e ad altri, per la sua natura, per le sue stesse nobilissime doti, ripugnante e disadatta. Sia pure che possa votare con perfetta intelligenza, con piena indipendenza, ma a questo ufficio non è chiamata dalla sua esistenza sociale. A ragione scrisse il Cherbuliez che più si immagina la donna perfetta relativamente alla parte che le è assegnata, più convien crederla politicamente incapace.

Nella sua missione tutta d'educazione e di affetti, a gioia, conforto ed altissimo incitamento dell'uomo nella vita domestica ed intima, la donna sarebbe spostata, snaturata, involgendosi nelle faccende e nelle gare politiche.

Quelle stesse virtù nelle quali vince veramente l'uomo, per le quali è ammirata ed ammirabile, virtù di tenerezza, d'impeito, di passione, ma che traggono nascimento dal fatto incontrastabile che in essa sovrasta il cuore alla mente, l'immaginazione al raziocinio, il sentimento alla ragione, la generosità alla giustizia, quelle stesse virtù, dicevasi, non sono quelle che ai forti doveri della vita civica maggiormente convengono.

E suo dovere invece, suo ufficio, ed insieme suo voto e suo bisogno, essendo quello di dedicarsi alla assidua cura della famiglia, nessuna pratica le sarebbe dato acquistare ne' pubblici affari, a cui male quindi potrebbe rivolgere l'animo e l'intelletto.

Perciò la maggior parte delle donne non aspira a che si conferisca loro un diritto, il quale in tal caso sarebbe in pari tempo un dovere, e le costringerebbe ad assumere la parte insopportabile della donna politica, a scendere ad occupazioni e disquisizioni e negozì che sarebbero mortale

106
fastidio per la loro tempra delicata e gentile; mentre la parte nobilissima della donna nella politica è quella di formare i caratteri, di ispirare l’amore di patria, l’altezza dei sentimenti, di sorreggere e fortificare nell’esercizio delle pubbliche virtù, di indirizzare le menti e gli animi ai fulgidi ideali verso cui volgesi e dei quali innamorasi più facilmente il suo pensiero.

Perciò, come dicevo, la maggior parte delle donne ricuserebbe il dono sgradito, come infatti vedemmo negli Stati Uniti, quando agitavasi innanzi ai Parlamenti la questione, presentarsi numerose petizioni di donne chiedenti si rimuovesse dalle loro labbra il calice amaro.

E per noi, gente di legge salica, anche più vivo fu sempre questo concetto della missione della donna. Nell’antica Roma, ove più che mai essa si sentì cittadina, e partecipe ai pericoli, ai trionfi, agli interessi, alla gloria comune; nell’antica Roma, le cui grandi rivoluzioni si ispirarono all’altissimo culto dell’onore, del prestigio, della incontaminabile purezza della donna, era pure massimo encomio della matrona latina, encomio accettato e meritato da incomparabili eroine, il « Domi mansit, lanam fecit ».

Non rendasi alla donna il cattivo servizio di trascinarla in una arena ove perderebbe la sua vera dignità, la sua grazia, la sua forza. Questa forza irresistibile, per la quale ben disse il poeta che ad essa « il ferro e il foco domar fu dato », non la troverebbe nei Comizi elettorali, e nemmeno in un Senato di donne, quale lo aveva posto Eliogabalo a sedere al Quirinale, ma bensì in quell’impero onniposcente che rese indimenticabili i nomi della moglie di Temistocle, della madre di Coriolano e di quella dei Gracchi.
PETIZIONE AL PARLAMENTO PRESENTATA
DAL COMITATO NAZIONALE PRO SUFFRAGIO FEMMINILE
NEL MARZO 1906

L'ammissione all'esercizio del voto, che per noi ed in rappresentanza di tutte le italiane, domandiamo al Parlamento, è il prodotto naturale e ormai maturo della crisi economica, della trasformazione delle industrie e delle disposizioni del Codice civile patrio, elementi che, disparati alle singole origini, conversero però tutti ad un solo fatto — sottrarre la donna alla casa per buttarla nella lotta per l'esistenza.

La meccanica, sostituendo il lavoro a mano, soppresse le industrie casalinghe e queste passarono nelle mani dei capitalisti, che soli potevano procurarsi il macchinario. Le lavoratrici dovettero quindi lasciare la casa per lavorare negli opifici, aggiungendo ai legami e agli interessi della famiglia i legami, i rapporti e gli interessi creati dalla collettività del lavoro.

Quanto alle borghesi — dacché il Codice civile dispensò i padri dal- l'obbligo di dare la dote alle figlie, soppresse la inalienabilità della dote, impose alle mogli di contribuire con tutte le loro forze alla famiglia in aiuto del marito, ed in sostituzione di esso ove del caso, ed esonerò i più o meno prossimi parenti dal mantenere le vedove e zitelle — come sancivano le leggi anteriori — la legge ha detto come logica conseguenza alle donne della classe borghese — studiate e lavorate.

Le operaie non si lagnano della trasformazione delle industrie, che allargò il loro campo d'azione e le tolse da una condizione poco dissimile da quella dell'utile animale domestico — né le borghesi rimpiangono il parassitismo legale, economico dove scendeva per esse inevitabile la ignoranza e la servitù. Le une e le altre si sono buttate al lavoro ed allo studio, affrontando coraggiosamente il problema della vita, irto per esse di triboli e di spine che gli uomini non conobbero mai — ma reclamano contro l'assurdo crudele che le ha gettate nella lotta per la esistenza disarmate della sola arma efficace nei paesi retti a regime rappresentativo — il voto.

Il vecchio idillio del focolare non esiste più che per i poeti e per una categoria di privilegiate — quelle che posseggono, o i cui padri e mariti posseggono, o guadagnano quanto basta alla vita.

La massa delle donne lavora oggi con la mente e col braccio, e lotta per l'esistenza per sé, per i figli, e in aiuto ai genitori ed ai mariti, nel- l'agricoltura, nelle arti e mestieri, negli esercizi e nel commercio, nelle industrie e nell'insegnamento, nelle professioni e negli impieghi pubblici.
e privati, e sforza penosamente ad uno ad uno gli ostacoli, che l'ingegnoso monopolio universale dell'uomo le oppone, ad ogni passo che spinga al di là della stretta cerchia del lavoro meno retribuito e del l'impiego più umile e sacrificato.

Né ci si opponga che i padri, i mariti, i fratelli sono i rappresentanti naturali degli interessi delle donne nei corpi amministrativi e legislativi. In 45 anni di vita legislativa nazionale abbiamo imparato a memoria ed apprezziamo al suo valore questa rappresentanza rettorica ed onoraria. Il Codice civile, che ci tolse gli appoggi economici e ci buttò disarmate nella lotta per la vita — le leggi amministrative che tolsero alle lombarde, alle venete ed alle toscane il voto — la legge elettorale che ci pone a fascio con gli incapaci e i delinquenti — la nuova legislazione sociale che con la legge di protezione del nostro lavoro ci inferiorizzò come operaie, rendendoci ancora più penosa la concorrenza con gli uomini nelle industrie comuni — i disegni di legge riguardanti la donna e la famiglia subito soffocati, o lasciati cadere per chiusura di sessione e non più ripresi, — tutto ci ha ormai persuaso che la giustizia, che suona così alto nei discorsi elettorali, non riguarda che gli elettori e non si estenderà fino a noi se non quando, e in quanto saremo elettrici.


Insegnate da questa malinconica esperienza, noi non domandiamo più che il Parlamento studi per noi questa o quella legge — domandiamo unicamente che ci sia tolta la incapacità giuridica di esercitare il diritto al voto elettorale, amministrativo e politico, e che cessi quel supremo fra i molti assurdi (che non si trovano che per noi) di riconoscerci il diritto in teoria e sopprimercelo sistematicamente nella pratica.

Potrebbe venirci opposto il solito salto nel buio, argomento pauroso e cabalistico — incaricato di occupare il posto di tutti gli altri che mancano — ma che voltato in lingua piana, significa il timore che l'avvento
improvviso di una massa di nuovi voti possa spostare la base dei singoli collegi elettorali.

Premettiamo che tutte le donne (come tutti gli uomini) hanno diritto al voto, con e senza l’alfabeto, il quale se è massimo strumento di coltura, non crea però né la intelligenza, né il buon senso, né la visione cosciente dei propri interessi. Vi abbiamo diritto perché siamo cittadine, perché paghiamo tasse ed imposte, perché siamo produttrici di ricchezza, perché paghiamo l’imposta del sangue nei dolori della maternità, perché infine portiamo il contributo dell’opera e del denaro al funzionamento dello Stato.

Non possiamo quindi ammettere che alle donne si neghi l’esercizio del voto per altre ragioni da quelle, per le quali temporaneamente si nega all’uomo, sempre padrone per quanto sta in lui di acquistare i requisiti per esercitarlo.

Non possiamo pertanto non rilevare con quanta stridente ingiustizia e non senso — nella ristretta legge attuale — si neghi l’esercizio del voto alle donne maggiorenne che conseguirono un grado accademico o altro equivalente in una Università o in Istituti superiori del regno, o la licenza liceale, ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale — o superarono il primo corso di un Istituto o Scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, agricola, industriale, commerciale, d’arti e mestieri, di belle arti, di musica e in genere di qualunque Istituto o Scuola superiore alla elementare, governativa ovvero pareggiata, o riconosciuta o approvata dallo Stato (vedi per analogia i n. 3 e 4 dell’art. 2 della legge elettorale politica);

alle autrici di opere dell’ingegno, alle insignite di medaglie di qual-siasi Ministero, o membri effettivi, corrispondenti od onorari delle Accademie di scienze, di lettere, e di arti, costituite da oltre 10 anni;
alle direttrici o proprietarie di Istituti agrari, commerciali, industriali o educativi; alle componenti i consigli direttivi delle associazioni agrarie e dei comizi agrari;
a quelle che esercitano od hanno esercitato le funzioni di probi-viri;
able le fondatrici di Opere pie, e a quelle che sono o furono membri delle congregazioni di carità, o di qualsiasi altra Istituzione di pubblica beneficenza;
alle impiegate dello Stato, delle Province e dei Comuni, o di aziende commerciali, o industriali, o di amministrazioni private;
alle proprietarie di fondi e di case ed alle altre rispondenti ai requisiti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 3 e agli art. 4, 5, 6, 7, al capo dell’art. 8 e agli art. 9, 10 e 11 della detta legge elettorale politica;
alle iscritte alle Camere di commercio ed arti;
alle donne che esercitano la patria potestà — a quelle che hanno la tutela dei loro mariti, fratelli o abbiatici ai sensi del Codice civile — o sono curatrici per provvedimento di giudice, o per atto *inter vivos*, o di ultima volontà.

È evidente quanto allo stato delle cose sia assurdo opporre l'idillio del focolare a tutta questa massa femminile, la cui capacità elettorale è incontestabile e che per necessità propria — o per utile altrui — porta la sua attività fuori della casa, dacché le leggi politiche sono leggi di opportunità e debbono — come e più che le altre — rispecchiare le realtà attuali della vita.

Sulla scorta di queste realtà affrontiamo una buona volta l'argomento mistico del *salto nel buio*.

Alcune diecine d'anni fa gli elettori erano una massa grigia e ondivaga — clientela ora di questo ora di quello — oppure infeudata per apatia, o per interessi singoli al solito deputato, facile conquista della retorica dei partiti, o dell'affarismo mascherato, o di un piccolo interesse locale. In quell'ambiente e con l'attitudine del Vaticano che teneva il partito clericale al di fuori d'ogni azione politica, nella quale tutti i partiti hanno diritto di esercitare la influenza e fare la propaganda, poteva suporsi che l'intervento di una massa di elettrici — nuovissima alla cosa pubblica — potesse determinare un imprevisto, davanti al quale l'esitazione era spiegabile.

Ma oggidì un imprevisto è impossibile per chi esamini obbiettivamente l'ambiente elettorale.

Le organizzazioni d'arti e mestieri, le associazioni agrarie, artistiche, commerciali, industriali e professionali hanno aggregato in gruppi tutti gli interessi omogenei e li hanno incanalati nelle loro correnti naturali. Una massa elettorale femminile che altro potrebbe fare perché il suo voto sia efficace fuorché distribuirsi ed avviarsi per quelle stesse correnti? Potrebbero le proprietarie di fondi non ispirarsi agli interessi della proprietà fondiaria e non metter capo ai Comizi e associazioni agrarie, alleati naturali? Le insegnanti potrebbero non affiatarsi con le associazioni locali magistrali e con la Federazione generale degli insegnanti? Le impiegate del Governo, delle Province e dei Comuni, evidentemente, pur esprimendo desideri e voti speciali, voterebbero colle rispettive collettività, e pel loro pane. E le commerciali, le esercenti, le industriali non potrebbero che sommare i loro voti coi voti degli elettori dei circoli di industriali e commerciali.

Né però si potrebbe credere concretarsi dunque l'elettorato femminile in una oziosa moltiplicazione di voti, dacché la cooperazione delle elettrici
avrebbe la sua naturale penetrazione nei programmi dei candidati e quindi la non meno naturale ripercussione nella sollecitudine dei deputati, i quali oggi credono perdere il loro tempo, indugiandosi a studiare la soddisfazione di interessi non rappresentati.

Potrebbero per avventura preoccupare in vario senso i voti delle elettrici nelle questioni esclusivamente politiche. I partiti estremi temono l'influenza clericale; i partiti conservatori temono sulle donne l'influenza dei partiti estremi. Vogliamo quindi richiamare l'attenzione delle Camere sulla speciale missione della donna — non già quella nella quale l'egoismo dell'uomo l'ha circoscritta per conservare a sé stesso indisturbato il monopolio di tutti i benefici della convivenza sociale, ma quella che la natura con le sue manifestazioni imperiose, costanti e universali ci dimostra come una legge incontestabile.

Benché le donne al pari degli uomini siano accessibili agli entusiasmi ed alle grandi idealità — come ne sono documento i martirologi religiosi e politici — pure l'amore dei figli le fa generalmente ritrose ed esitanti di fronte alle manifestazioni della violenza con qualunque nome si chiamino. In questo istinto profondo e tenacissimo sta il segreto delle eroiche abnegazioni materne e quindi la più grande guarentigia della specie.

In esso sta la più efficace e sapiente provvidenza che possa proteggere l'umanità contro le ricorrenti ubbriacature di sangue e di distruzione che armano gli uomini gli uni contro gli altri.

Taluno potrebbe osservare essersi constatato come nei tumulti che afflissero nel maggio del 1898 varie regioni d'Italia, le donne alla testa delle folle insorgenti, sfidavano i fucili e le baionette tenendosi dietro gli uomini. Una falsa nozione di fatto fondata in logica (logica che il legislatore non ebbe) persuadeva allora il popolo addietrato del contado che le donne, non essendo contate nei diritti e benefici politici, non contassero neppure davanti alle responsabilità politiche e penali.

Forti di questa fede le donne proteggevano coi loro corpi i padri, i mariti ed i figli, persuase che difesi i loro cari dai fucili che non fanno processi — davanti ai giudici li avrebbe protetti una femminile irresponsabilità, figurando esse e non loro alla testa dell'insurrezione.

Questo fatto pertanto rientra nel nostro assunto e prova insieme l'eroismo e la missione della donna, sentiti colla forza dell'istinto (senza opportune prediche) da quelle donne ignare, istinto di proteggere l'uomo contro la violenza propria e l'altrui.

In un tempo — in cui la coscienza dei popoli incivilì sente e l'indirizzo delle scienze sociali comprende essere la misericordia tanta parte della giustizia, e reagiscono contro quei criteri ritardatari che affidano alla
violenza organizzata ed alla barbarie delle leggi e delle pene l'ordine sociale — l'avvento della donna — che rappresenta l'amore e la tutela della umanità nella vita pubblica — sarebbe presagio di vittoria sulla residua barbarie e di rapida evoluzione verso una politica più umana e una legislazione più provvida e materna.

Potrebbe il legislatore esitare dubbioso sulla maturità della pubblica opinione intorno al voto femminile?

Il 10 febbraio 1881 il Comizio dei Comizi in Roma — riassuntivo di cento Comizi tenuti nelle cento città d'Italia pel Suffragio universale — e composto da ottocento Delegati della Democrazia italiana di tutte le gradazioni — votava un Ordine del giorno affermante il diritto nella donna ad esercitare il voto amministrativo e politico. Quella affermazione, che anticipava di 25 anni sui più stringenti argomenti che la evoluzione sociale ci fornisce oggi, è documento incontestabile della opinione che la borghesia intellettuale professava fino da allora nella questione.

D'altro lato la evoluzione intellettuale del proletariato non ha maturato una diversa convinzione nelle masse popolari che si agitano oggi per la conquista del suffragio universale per i due sessi, non che in Italia, in tutta Europa. E documento anche più diretto è il risveglio delle donne stesse in tutte le classi sociali e al cui sviluppare e dilagare, giorno per giorno, assistiamo.

La presente petizione non è perciò che la nota riassuntiva della gran voce pubblica.

Noi confidiamo infine che — considerando la legge universale di evoluzione, che tutto va trasformando, metodi e istituti, usi e costumi — i legislatori italiani si persuaderanno essere assurdo che solo la donna — la cui attività e interessi si vanno sempre più estendendo — rimanga perennemente inchiodata alla croce delle secolari esclusioni.

Roma, marzo 1906.

ANNA MARIA MOZZONI in Malatesta Covo, socia corrispondente dell'Accademia filotecnica di Torino, Redattrice.

VALERIA BENETTI, laureata in scienze naturali.

TERESA BONCOMPAGNI, principessa di Venosa, Presidente dell'Ambulatorio per i bambini poveri.

EVA DE VINCENTIIS, scrittrice.

Marchesa ETTA DE VITI DE MARCO, Consigliera d'amministrazione della Società contro l'accattonaggio.

TILDE FERRARI NARDUCCI, pittrice.
MARIA GRASSI KOENEN, Presidente del Comitato nazionale femminile di soccorso per le vedove e gli orfani degli impiegati dello Stato non provviste di pensione.

CLEOFE LEONI, telefonista.

OLGA LODI, decorata della medaglia dei benemeriti della salute pubblica, giornalista.

DONNA GIACINTA MARTINI MARESCOTTI, proprietaria.

ELENA MASSETTI PISANI, Presidente dell'Associazione magistrale femminile romana.

MARGHERITA MENGARINI, laureata in scienze naturali.

MARIA MONTESSORI, dottore in medicina e chirurgia.

Donna BICE MOZZONI, laureata in giurisprudenza.

CAROLINA PALMA, maestra elementare.

GIUDITTA PARBONI, maestra elementare.

Contessa MARIA PASOLINI, Presidente della Biblioteca circolante.

DELLA PAVONI vedova MAGNAGHI, proprietaria delle Terme di Salsomaggiore.

LIA PREDELEA LONGHI, laureata in matematiche.

BEATRICE SACCHI, laureata in matematiche.

IDA SALVAGNINI BIDOLI, pittrice.

MARIA SANTARELLI, industriale.

Contessa MARIA ANNA SODERINI DE FRANKENSTEIN, Ispettrice scolastica.

ANNA STELLUTI, industriale e commerciante.

Contessa LAVINIA TAVERNA, Vice-presidente della Cooperativa industrie femminili italiane.

ROMELIA TROISE, telegrafista.
Secondo la vigente legge elettorale politica, le donne che possiedono gli altri requisiti di capacità, hanno diritto di essere iscritte nelle liste elettorali.

Le signore Tosoni Dina, Simoncini Emilia, Berna Giulia, Bacchi Carolina, Grazia Giuseppina, Bagaioli Palmira, Capobianchi Adele, Matteucci Iginia, Tesei Enrica, tutte di Sinigaglia, e Mandolini-Matteucci Luigia di Montemarciano, domandarono alla commissione elettorale provinciale di Ancona di essere iscritte nelle liste elettorali politiche del corrente anno. La suddetta commissione reputò che le istanti possiedano i requisiti legali per l’iscrizione, godendo esse per nascita dei diritti civili e politici del regno, avendo compiuto il ventunesimo anno di età, sapendo leggere e scrivere ed essendo munite della patente di maestre elementari. Perciò le ammise all’iscrizione, con la riserva dell’accertamento dello stato penale.

Il procuratore del re presso il tribunale di Ancona appello regolarmente avanti questa corte contro tale deliberazione per il motivo che alle donne in genere per essere iscritte fra gli elettori politici manca il requisito del godimento dei diritti politici richiesto nell’art. 1, n. 1, della legge elettorale, t. u. 28 marzo 1895, e che inoltre dalle disposizioni della stessa legge e dall’intenzione del legislatore risulta essere particolarmente sancita la loro incapacità all’esercizio del diritto elettorale.

La questione deve essere in questa sede esaminata e decisa con la scorta di criteri puramente giuridici ed esegetici: senza divagare a discussioni teoriche pertinenti alla scienza e all’ufficio del legislatore.

A sostegno della propria deliberazione la commissione elettorale provinciale pose come fondamento la norma di diritto pubblico, scritta nell’art. 4 dello statuto, secondo la quale tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinanzi alla legge e tutti godono egualmente i diritti civili e politici e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalla legge.


(2) Per quanto è del caso, intorno al valore delle opinioni personali dei compilatori delle leggi e al metodo d’interpretazione, si rammenti l’ultima parte della requisitoria del procuratore generale della corte di cassazione, senatore Quarta, riferita in nota alla sentenza 7 giugno 1906 (retro, II 272), e precisamente il brano inserito a col. 298, ove è riportata la conforme opinione del presidente della cassazione francese Ballot-Beaupré, nel discorso pronunciato il 29 ottobre 1904, solennizzandosi in Parigi il centenario del Codice napoleonico.
Si presenta in primo luogo la questione se codesta regola contempli anche le donne, il che viene negato dal pubblico ministero appellante, il quale segue l'opinione, del resto non nuova, che alle donne secondo la vigente costituzione dello Stato non spettino diritti politici.

Simile interpretazione dell'articolo citato non può essere accolta, perocché è chiaro che il nome di regnicoli comprende i cittadini dei due sessi: e ciò viene messo fuori dubbio dall'art. 25 nel quale, sostituito quel nome dal pronome: essi, è stabilito che «essi (cioè tutti i regnicoli) contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato» e nessuno ha dubitato mai che le donne siano contribuenti in proporzione dei loro averi al pari degli uomini.

D'altronde è assolutamente inesatta la proposizione che le donne non godano dei diritti politici, poiché i diritti fondamentali, vale a dire la libertà individuale, la inviolabilità del domicilio, la libertà di manifestare le proprie opinioni per mezzo della stampa, il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi, garantiti negli articoli 26, 27, 28, 32 dello statuto, sono certamente comuni ai due sessi, ed è altrettanto certo che questi sono eguali nel godimento dei diritti garantiti dagli articoli 29 (inviolabilità della proprietà privata), 30 (illegittimità di tributi non imposti per legge), 31 (inviolabilità degli impegni dello Stato verso i suoi creditori), i quali sebbene si riferiscano al patrimonio, pure, in quanto regolati dallo statuto nei rapporti con lo Stato, hanno carattere di diritti politici.

L'errore della proposizione anzidetta ha origine dal fatto supposto che siano diritti politici soltanto quelli che si estrinsecano nell'esercizio di pubbliche funzioni o nell'investitura di cariche pubbliche.

Il diritto elettorale è a sua volta un diritto politico, il quale alla stregua delle premesse considerazioni spetta a tutti i regnicoli, salve le eccezioni determine dalla legge.

Tali eccezioni devono essere espressamente stabilite, e non è permesso indurle dal silenzio della legge, il quale anzi, secondo la regola della buona ermeneutica, le esclude.

La cittadinanza considerata come diritto politico eminente e fonte di tutti gli altri, è disciplinata nel codice civile con disposizioni generali comuni indubitabilmente ai due sessi, quantunque delle donne non sia fatta menzione che in modo occasionale. Ma la stessa forma di tale menzione, quale per esempio s'incontra nella prima parte dell'art. 7, cod. civ., attesta la perfetta parità dei due sessi di fronte alle regole che concernono la cittadinanza.

Riconosciuta in massima l'appartenenza dei diritti politici anche alle donne, non è dato seguire il ministero pubblico appellante nella esegesi nell'articolo 1 della legge elettorale politica, imperocché, se è vero che
essa richiede il godimento dei diritti civili e politici nel regno, non è però vero che col porre la seconda di tali condizioni esclude « ipso iure » le donne dal diritto elettorale.

Allorquando il legislatore ha voluto stabilire, a ragione veduta, che le donne siano escluse dal diritto elettorale, ha sancito contro le medesime una espressa interdizione; così per l'esercizio del diritto elettorale amministrativo si ha l'art. 26 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 contenente la identica disposizione mantenuta poi nell'art. 30, lettera B, del testo unico 1º maggio 1898 ora vigente.

Un'eguale interdizione non si trova nella legge elettorale politica, come ne conviene il pubblico ministero appellante, il quale studia di desumere l'interdizione dagli art. 8 e 12 della stessa legge, ove è stabilito che al marito per il conferimento del diritto elettorale, si tiene conto delle imposte pagate dalla moglie (art. 8) e che la vedova e la moglie separata legalmente possono delegare il loro censo a scopo elettorale al figlio o al genero (art. 12).

Queste disposizioni, considerate isolatamente, valgono a dimostrare, che allorquando la donna come moglie e come madre fa parte di una famiglia in cui vi siano il coniuge o discendenti maschi, in primo grado, o affini parificati a questi, la legge preferisce che sia assegnato il suo censo ai maschi della famiglia come titolo pel diritto elettorale: ma a tutto rigore non bastano da sole a dimostrare che alla donna in qualunque condizione e per qualunque titolo sia negato codesto diritto.

Siffatta interpretazione restrittiva logicamente si impone per il confronto fra la legge elettorale politica e quella comunale e provinciale dianzi citata.

Tanto nel testo della legge 1865 (art. 21 e 22) come in quello uscito dalla riforma del 1888 (art. 17-18 del t.u. vigente) furono accolte pel censo delle donne maritate o vedove, in relazione all'esercizio del diritto elettorale amministrativo, disposizioni identiche a quelle che per l'elettorato politico furono scritte negli art. 8 e 12 testé esaminati della legge elettorale politica.

Ma non parve ai legislatori del 1865, né a quelli del 1888, di avere con tali disposizioni sanzionato la interdizione generale dell'elettorato amministrativo per ragione del sesso, perocché in articoli rispettivamente successivi, l'uno e l'altro stimarono necessario di formulare la dichiarazione esplicita che le donne non sono né elettori né eleggibili. È noto come questa esclusione sia stata oggetto di lungo esame nei lavori che precedettero la riforma del 1888. La vivace discussione ebbe vicende alterne finché si chiuse col mantenimento dello status quo, cioè colla
ripetizione della clausola espressa sanzionatrice del divieto a tutte le donne di esercitare il diritto elettorale amministrativo.

Durante tale discussione a nessuno venne mai in mente di obiettare che le norme già deliberate circa l'attribuzione del censo della moglie al marito e circa la delegazione di quello della vedova, o della moglie separata, avessero implicitamente risoluta la questione; tutti quelli che in vario senso parteciparono al dibattito, attaccarono o difesero la clausola proibitiva generale, espressa, bene intendendo che la mancanza di essa avrebbe significato senz'altro, in conformità dei principii generali, l'ammissione della donna all'esercizio dell'elettorato.

La legge elettorale politica, vuoi nel testo anteriore al 1865 (quello del 1859), vuoi nella redazione approvata dalla riforma del 1882, in una data cioè intermedia fra le due compilazioni della legge comunale e provinciale, conservò bensì le particolari norme intorno al censo delle donne maritate o vedove con prole, ma non accolse mai il divieto generale esplicito dell'esercizio del diritto elettorale per ragione del sesso; la differenza, dal punto di vista esegetico, ha un evidente altissimo valore.

Non si potrebbe sostenere che la volontà negativa del legislatore, categoricamente espressa nella legge comunale e provinciale, si riverberi per necessità logica sulla legge elettorale politica, argomentando dalla maggiore importanza del voto politico in confronto all'amministrativo. Una simile argomentazione sarebbe molto discutibile in sé, potendo altri osservare che il voto politico è determinato dalle grandi e semplici linee delle idee fondamentali che dividono i partiti, mentre quello amministrativo suppone la coscienza e la retta valutazione di complessi problemi d'indole economica, amministrativa, tecnica, sanitaria, finanziaria, ecc., i quali devono essere risolti direttamente da coloro che vengono eletti a comporre li consigli delle provincie e dei comuni.

Ma, a prescindere da simili dispute teoriche, cui la corte si mantiene estranea, basta considerare che ogni altra specie d'incapacità elettorale, comprese quelle determinate da motivi sottratti a qualsiasi discussione (interdizione, condanna a grave pena), trovasi singolarmente ed esplicitamente sancita, così nella legge comunale e provinciale come nella elettorale politica, per rigettare, come arbitraria, l'ipotesi avanzata mediante la presunta argomentazione de minori ad maius.

A torto poi si dice essere stata in altre leggi ritenuta la necessità di esplicita attribuzione di diritti politici alle donne, poiché nella legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, tali diritti risultano ad essa riconosciuti, mediante la semplice omissione di speciale norma o clausola proibitiva; e la legge del 9 dicembre 1877 sulla loro capacità a testimoniare negli atti pubblici abrogò a sua volta alcune disposizioni precedentemente
in vigore (sono abrogate le disposizioni di legge che escludono le donne, ecc.). È vero che nell'articolo 15 della legge sui probiviri fu sancita espressamente la iscrizione delle donne nelle liste elettorali, ma giova considerare che qui non si contempla un vero e proprio diritto politico, giacché si provvede alla disciplina di rapporti nascenti dal contratto di lavoro ed attinenti in modo esclusivo agli interessi patrimoniali; sarebbe eccessivo convertire questa specie di rapporti in diritti politici solo perché organizzati a foggia di pubblica funzione; ond'è tutt'altro che azzardato asserire che la esplicita menzione delle donne nel testo citato sia stata semplicemente superflua, anche nell'ipotesi che il loro sesso fosse privo, per regola, dei diritti politici.

Pertanto, salvo quanto è stabilito, in relazione al censo negli art. 8 e 12 della legge elettorale politica, non vi sono argomenti esegetici i quali conducano necessariamente a ritenere che essa interdica alle donne il diritto elettorale.

Rimane l'argomento dell'intenzione del legislatore, la quale si arguisce contraria al riconoscimento di siffatto diritto mediante l'invocazione dei lavori preparatori e in particolare delle dichiarazioni fatte dal relatore Zanardelli.

Prima di tutto, su questo proposito giova osservare come la testimonianza del relatore condurrebbe a conseguenze esorbitanti, giacché egli, oltre ad esprimere la propria opinione contraria al voto femminile, si arrischiò perfino a suffragarla con la supposta contrarietà delle donne a reclamare il diritto al voto; supposizione affatto gratuita, non appoggiata allora a verun elemento di fatto, contraddetta oggi positivamente dal fatto che dà occasione al presente esame, e soprattutto difettosa perciò che ad una argomentazione giuridica sostituì una figura retorica, cioè una iperbole, non idonea a veruna dimostrazione scientifica.

Lo Zanardelli, fra l'altro, rilevava non essere stato proposto d'insinuire nella legge un emendamento, il quale conferisse in modo esplicito il diritto di voto politico alle donne, ma egli trascurò di esaminare se la mancanza di una esplicita interdizione non bastasse, nel sistema del nostro diritto pubblico, ad appagare le aspirazioni delle donne all'uguaglianza con gli uomini di fronte a quella legge, sia pure che tali aspirazioni avessero a manifestarsi molti anni dopo la promulgazione della medesima.

Per l'art. 3, disp. prel. cod. civ., l'intenzione del legislatore va ricercata nel testo della legge, non fuori di esso.

I lavori preparatori possono essere un sussidio, non una fonte diretta per tale ricerca. D'altronde nell'ordinamento attuale della funzione legislativa, l'opinione di taluno fra i cooperatori alla compilazione della legge
è sempre un indizio incerto della vera intenzione dell’organo collettivo onde emana la volontà in essa consacrata.

Aggiungasi per di più che la legge è formola di precetto generale destinata a governare i bisogni e le contingenze della vita sociale per un tempo illimitato, adattandosi alla loro variabilità in modo da rispondere sempre al fine di tutela nell’ordinamento civile. Essa non si cristallizza in una forma iniziale per sempre irriducibile, ma vive la vita stessa della civiltà ed è animata dallo spirito di questa. Indagare il significato, dichiararne l’intenzione, è compito del magistrato nel tempo in cui sorge la controversia su tale proposito e in relazione al caso dal quale è essa occasione.

Sia pure che l’animo dei compilatori di una regola non fosse propenso ad un particolare adattamento pratico della medesima: ciò non toglie che questo adattamento possa e debba essere riconosciuto legittimo dal magistrato allorché l’ermeneutica guidata da criteri razionali gli dimostri che il testo lo autorizza.

In estrema ipotesi, se vi può essere un dubbio intorno all’intenzione del legislatore, questo va risoluto nel senso della libertà, trattandosi appunto di determinare l’estensione di un diritto politico che qualcuno definì pure diritto naturale, e che sotto questo profilo quasi nessuno contesta appartenere a tutti i soggetti capaci, senza distinzione di sesso.

Per questi motivi, respinge l’appello.
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1^-2-1945, N. 23  
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20-2-1945, n. 22)

ESTENSIONE ALLE DONNE DEL DIRITTO DI VOTO

Art. 1. - Il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Art. 2. - È ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni.

Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944.

Art. 3. - Oltre quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritte nelle liste elettorali le donne indicate nell'art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 4. - Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
**INDICE**

1. - L’estensione del diritto di voto alle donne .................................. 7

2. - L’evoluzione storica del movimento femminile .................................. 11

3. - Il problema del voto alla donna italiana nel Parlamento e nel Paese .................................. 21

4. - La partecipazione politica della donna .................................. 67

5. - L’attività delle donne elette alla Costituente e al Parlamento .................................. 71

6. - Tabelle statistiche sull’attività delle donne alla Costituente e in Parlamento .................................. 91

**Appendice**

— Relazione della Commissione per la riforma della legge elettorale politica del 1880 redatta dall’on. Giuseppe Zanardelli 101

— Petizione al Parlamento presentata dal Comitato nazionale pro suffragio femminile nel marzo 1906 108

— Sentenza della Corte d’Appello di Ancona redatta da Lodovico Mortara il 25 luglio 1906 115

— Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23 121
Due to
(t. 15,000)